

Servizio responsabile Divisione Tecnica e Patrimonio  
Area Patrimonio - Sezione Appalti

Indirizzo P.zza Castello n. 113

C.A.P. 10121

Località/Città Torino

Stato Italia

Telefono +39 011/670.4238-4250

Telefax +39 011/670.4267-4269

Posta elettronica (e-mail) appalti@rettorato.unito.it

Indirizzo Internet (URL) www.unito.it

1.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione

Denominazione Università degli Studi di Torino

Servizio responsabile Divisione Tecnica e Patrimonio  
Area Patrimonio - Sezione Appalti

Indirizzo Piazza Castello n. 113

C.A.P. 10121

Località/Città Torino

Stato Italia

Telefono +39 011/670.4238-4247-4248

Telefax +39 011/670.4267-4269

Posta elettronica (e-mail) Appalti@rettorato.unito.it

Indirizzo Internet (URL) www.unito.it

1.4) Indirizzo al quale inviare le offerte

Denominazione Università degli Studi di Torino

Servizio responsabile Divisione Logistica - Distribuzione Posta

Indirizzo Via Verdi n. 8

C.A.P. 10124

Località/Città Torino

Stato Italia

Il Dirigente Divisione Tecnica e Patrimonio  
Piero Cornaglia

22

3. Di dare atto che il presente decreto comprensivo dell'allegato è depositato presso l'Ufficio di segreteria del Comune di Barolo.

Il Sindaco  
Walter Mazzocchi

Comune di Barolo (Cuneo)

**Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lvo 18 agosto 2000, n. 267 tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo e Comune di Barolo per la realizzazione del "Museo del Vino nel Castello Falletti di Barolo"**

L'anno duemilaquattro, il giorno diciotto del mese di novembre tra:

la Regione Piemonte, rappresentata ai fini del presente atto dall'Assessore ai Beni Culturali, Promozione delle Attività Culturali e Spettacolo, Giampiero Leo (omissis);

la Provincia di Cuneo, rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente On. le Raffaele Costa (omissis);

l'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" con sede a Monforte d'Alba, rappresentata ai fini del presente atto dall'Assessore al Bilancio Gallo Clemente (omissis);

il Comune di Barolo, rappresentato ai fini del presente atto dal Sindaco Walter Mazzocchi (omissis);

che, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, viste le risultanze della Conferenza dei Servizi convocata in data 11.10.2004 al fine della valutazione degli elementi e delle condizioni preliminari del presente Accordo di Programma, concordano e stipulano quanto segue.

Premesse

Nel 1970 il Comune di Barolo ha acquisito, grazie ai proventi di una pubblica sottoscrizione fra le famiglie e le imprese barolesi, la proprietà del castello Falletti, immobile di notevole pregio storico-architettonico le cui cantine secolari sono state la culla del vino di fama internazionale che proprio da Barolo prende il nome.

Consapevole della funzione trainante che il castello svolge nello sviluppo turistico del territorio, l'Amministrazione comunale di Barolo, da sempre fattivamente impegnata nel approfondire risorse umane ed economiche in interventi di conservazione delle strutture, intende oggi perseguire una strategia di incisiva valorizzazione e promozione del maniero che, attraverso opportuni interventi di ampliamento e di riallestimento delle superfici fruibili dai visitatori, riesca a far fronte alla crescente richiesta di "offerta culturale" proveniente dai flussi turistici diretti nelle Langhe e nel Piemonte.

A tal proposito, si ritiene che la realizzazione di un Museo del Vino a Barolo, all'interno del castello Falletti, consenta di temperare il soddisfacimento delle esigenze di fruizione dei valori testimoniati da un patrimonio storico, artistico e antropologico di secolare tradizione con il potenziamento della qualità dell'offerta turistica locale orientata ad affiancare al prodotto enogastronomico quello culturale.

I soggetti sottoscrittori, preso atto che il processo di decentramento istituzionale realizzatosi negli ultimi anni ha instaurato un modello di governo policentrico del territorio di riferimento, intendono, dunque, con il presente Accordo, favorire ed intensificare un approccio integrato delle proprie azioni nella piena consapevolezza che l'interconnessione tra le funzioni amministrative e tecniche svolte dai diversi soggetti firmatari, costituisce un efficace strumento per l'effettivo perseguimento delle politiche

## ANNUNCI LEGALI

### ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Barolo (Cuneo)

**Decreto del Sindaco n. 9 in data 18 novembre 2004 - Accordo di programma per la realizzazione del "Museo del Vino" nel castello Falletti di Barolo (art. 34 D. Lgs 18/08/00 n. 267)**

Il Sindaco

(omissis)

*Decreta*

1. Di approvare ai sensi dell'art. 34, comma 4° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 l'Accordo di programma per la realizzazione del "Museo del Vino nel Castello Falletti di Barolo" sottoscritto in data 18 novembre 2004 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, l'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" e il Comune di Barolo ed allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di pubblicare la parte dispositiva del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

tutto ciò premesso

tra le parti contraenti come sopra richiamate, si conviene e si stipula quanto segue:

#### Articolo 1

##### Validità delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

#### Articolo 2

##### Oggetto dell'Accordo

Oggetto del presente Accordo è la realizzazione di un Museo del Vino all'interno del castello Falletti di Barolo attraverso l'attuazione di interventi il cui svolgimento si articolerà in due fasi tra loro coordinate:

I) progettazione definitiva ed esecuzione di un intervento strutturale che, nel rispetto dei vincoli storico-architettonici gravanti sull'immobile, raggiunga un complessivo ripensamento degli spazi del castello finalizzato ad ampliare le superfici aperte al pubblico e a rendere fruibili dai visitatori anche piani e locali attualmente impraticabili;

II) progettazione definitiva e posa in opera di un allestimento museale che, richiamandosi al barolo e ai grandi vini piemontesi, testimoni e rappresenti con una concezione originale ed innovativa la civiltà enoica in senso lato.

#### Articolo 3

##### Soggetti partecipanti

I soggetti partecipanti al presente accordo sono la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, l'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" e il Comune di Barolo.

Sostengono il progetto del "Museo del Vino" all'interno del castello Falletti di Barolo la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Compagnia di San Paolo.

Sono, altresì, sostenitori del Museo l'Enoteca Regionale del Barolo e la Società consortile Formazione Professionale Alba Barolo, entrambe con sede nel complesso monumentale del castello Falletti di Barolo.

#### Articolo 4

##### Soggetto attuatore

Il soggetto attuatore del presente Accordo di programma è il Comune di Barolo, proprietario del castello Falletti, che assumerà la funzione di stazione appaltante e a cui spetterà il compito di porre in essere tutte le iniziative, le azioni e le procedure necessarie all'approvazione e all'esecuzione delle fasi progettuali di cui al precedente articolo 2, provvedendo all'affidamento dei relativi lavori e servizi.

#### Articolo 5

##### Piano dei costi e della tempistica

Sulla base delle indicazioni in essere alla data odierna la stima dei costi prevede una spesa indicativa per la realizzazione del Museo del Vino a Barolo così ripartita:

a) 2.500.000 Euro per la progettazione e la realizzazione dell'allestimento scenografico;

b) 1.500.000 Euro per la progettazione e la realizzazione degli interventi di adeguamento strutturale;

c) 300.000 Euro per la progettazione e la realizzazione degli interventi di adeguamento strutturale e di allestimento scenografico dell'Enoteca;

d) 350.000 Euro per altre spese connesse.

per un totale complessivo di 4.650.000 Euro.

La tempistica prevista per la realizzazione del progetto è indicata nel programma allegato.

#### Articolo 6

##### Obblighi delle parti

Le parti firmatarie del presente accordo, di seguito denominate "le parti", concordano su quanto segue:

a) la Regione Piemonte si impegna a concorrere ai finanziamenti straordinari per la valorizzazione del Castello di Barolo in ragione di un importo complessivo pari ad euro 2.600.000.

La somma stanziata sarà erogata secondo le seguenti modalità:

- il 20 % alla firma del presente accordo;
- il 40% all'avvio dei lavori;
- il 40 % a saldo, previa presentazione della necessaria rendicontazione delle spese effettuate.

b) La Provincia di Cuneo si impegna a concorrere al finanziamento dell'intervento in ragione di un importo complessivo pari ad euro 150.000.

La somma stanziata sarà erogata secondo le seguenti modalità:

- il 20 % alla firma del presente accordo;
- il 40% all'avvio dei lavori;
- il 40 % a saldo, previa presentazione della necessaria rendicontazione delle spese effettuate.

c) L'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" si impegna a concorrere al finanziamento dell'intervento in ragione di un importo complessivo pari ad euro 250.000 con la possibilità per la stessa Unione di coprire tale importo con fondi anche non propri.

La somma stanziata sarà erogata secondo le seguenti modalità:

- il 20 % alla firma del presente accordo;
- il 40% all'avvio dei lavori;
- il 40 % a saldo, previa presentazione della necessaria rendicontazione delle spese effettuate.

d) Il Comune di Barolo si impegna a concorrere al finanziamento dell'intervento in ragione di un importo complessivo pari ad euro 100.000,00 con la possibilità per lo stesso Comune di coprire tale importo con fondi anche non propri.

La somma stanziata sarà erogata secondo le seguenti modalità:

- il 20 % alla firma del presente accordo;
- il 40% all'avvio dei lavori;
- il 40 % a saldo.

Il Comune di Barolo, inoltre, si impegna a garantire la gestione del bene, quando saranno terminati i lavori di cui al presente Accordo di Programma, anche con il possibile concorso di altri soggetti fra cui l'Enoteca Regionale del Barolo e la Società consortile Formazione Professionale Alba Barolo.

#### Articolo 7

##### Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è individuato nel Segretario del Comune di Barolo, nominato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 07.08.1990 n. 241, dal Sindaco del medesimo Ente con provvedimento n. 6 dell'08.10.2004.

#### Articolo 8

##### Collegio di vigilanza

Ai sensi dell'art. 34 comma 7 del Decreto legislativo n° 267/2000, è costituito un collegio di vigilanza composto da n. 4 membri cui spettano funzioni di monitoraggio e di controllo circa l'osservanza da parte dei contraenti degli obblighi imposti dall'esecuzione del presente accordo. Il collegio esegue, inoltre, gli eventuali interventi sostitutivi che avessero a rendersi necessari per l'applicazione delle clausole del presente accordo.

Il collegio è presieduto dal Sindaco del Comune di Barolo o da un suo delegato ed è inoltre composto dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte o da un suo delegato, dal Presidente della Provincia di Cuneo o da un suo delegato, dal Presidente dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" o da suo delegato.

#### Articolo 9

##### Durata dell'accordo

Il presente accordo di programma ha validità dalla data della sua stipulazione fino al 31.12.2006 e può essere eventualmente rinnovato, qualora le opere non fossero concluse nei tempi previsti.

#### Articolo 10

##### Effetti dell'accordo

Ai sensi dell'art. 34, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000, l'approvazione del presente accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche che si renderanno necessarie alla concreta realizzazione del progetto di cui trattasi. Tale dichiarazione cesserà di avere efficacia se le opere stesse non avranno avuto inizio entro tre anni dalla stipula dell'accordo.

#### Articolo 11

##### Modifiche dell'accordo di programma

L'accordo di programma può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulato e secondo le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula e approvazione.

Eventuali modifiche di carattere non sostanziale, proposte da uno o più soggetti sottoscrittori, saranno valutate ed eventualmente accolte dal Collegio di vigilanza, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure di cui al comma precedente.

Non costituiscono modifiche all'accordo eventuali altre convenzioni o disciplinari stipulati dalle parti al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente accordo, sempre che non ne limitino l'operatività.

#### Articolo 12

##### Carattere vincolante dell'accordo di programma

Tutti i partecipanti al presente accordo di programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino l'accordo e/o che siano in contrasto con esso. Tutti i partecipanti sono inoltre tenuti a compiere gli atti applicativi e attuativi all'accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.

#### Articolo 13

##### Comunicazione e controllo

L'attività di comunicazione relativa al progetto di cui trattasi è a carico del Comune di Barolo, stazione appaltante, che si impegna a fornire ai competenti settori regionali e provinciali, nonché agli altri soggetti che aderiscono al presente accordo, tutte le informazioni ed i dati necessari al monitoraggio dell'avanzamento dell'esecuzione delle opere.

#### Articolo 14

##### Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, all'applicazione e all'esecuzione del presente accordo, non ne sospenderanno l'attuazione, ma saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'art.8 che si pronuncerà in merito entro i 30 giorni successivi.

Nel caso in cui il collegio non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, le controversie saranno presentate, esaminate e decise entro i successivi 30 giorni da un collegio arbitrale costituito da tre componenti di cui uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dalla Provincia di Cuneo ed uno designato dal Comune di Barolo i quali giudicheranno le questioni loro sottoposte secondo equità.

bitrale costituito da tre componenti di cui uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dalla Provincia di Cuneo ed uno designato dal Comune di Barolo i quali giudicheranno le questioni loro sottoposte secondo equità.

#### Articolo 15

##### Provvedimento di approvazione

Il presente accordo è approvato, a norma dell'art. 34 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n° 267, mediante provvedimento del Sindaco del Comune di Barolo il quale ne curerà, altresì, la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Assessore della Regione Piemonte: Giampiero Leo

Il Presidente della Provincia di Cuneo: Raffaele Costa

L'Assessore dell'Unione "Colline di Langa e del Barolo": Clemente Gallo

Il Sindaco di Barolo: Walter Mazzocchi

Comune di Caresana (Vercelli)

**Accordo di programma per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica di corsi d'acqua demaniali (Comuni di Caresana, Motta De' Conti, Pezzana e Stroppiana) - Provvedimento n. 11**

#### Il Sindaco

Visto che la Regione Piemonte, ha individuato il Comune di Caresana quale primo assegnatario dell'importo complessivo di euro 109.000,00, per la realizzazione di lavori di adeguamento sezioni di deflusso di corsi demaniali, e ciò per Comuni del bacino del Po - Sesia della zona sud-est di Vercelli, con i seguenti provvedimenti:

1) Determinazione Dirigenziale n. 994 del 04/07/2003 per euro 59.000,00

2) Determinazione Dirigenziale n. 1667 del 12/10/2004 per euro 50.000,00

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Visto l'accordo intervenuto tra i Sindaci dei Comuni di Caresana, Motta De' Conti, Pezzana e Stroppiana, riuniti in conferenza costitutiva tenutasi il 20 novembre 2004.

Visto il comma 4 del precitato art. 34 del D.Lgs. 267/2000

#### Decreta

Di approvare il seguente accordo di programma:

#### Art. 1

##### Oggetto dell'accordo

Oggetto del presente accordo è la individuazione, progettazione, realizzazione di lavori di sistemazione idraulica nonché trasferimento parziale di fondi, per adeguamenti delle sezioni di deflusso, di corsi d'acqua, che scorrono nel territorio dei Comuni di Caresana, Motta De' Conti, Pezzana e Stroppiana, per un complessivo importo di euro 109.000,00, così come assegnati dalla Regione Piemonte con i provvedimenti citati in premessa.

#### Art. 2

##### Soggetto attuatore

Soggetto attuatore del presente accordo è il Comune di Caresana, quale assegnatario del finanziamento.

In tale veste il Comune di Caresana si farà carico:

- dell'esecuzione dell'opera, dalla parte prodromica alla collaudazione, con la conseguente adozione di tutti gli atti approvativi da parte dei propri organi deliberanti, compreso l'inserimento dell'opera nel proprio Bilancio di Previsione, per un importo di euro 90.000,00 (novantamila/00).

- del trasferimento, al Comune di Stroppiana, dell'importo di euro 19.000,00 (dieciannovemila/00), da utilizzare da parte di detto Comune per un più grande organico intervento sul corso d'acqua denominato roggia "Corazzana", scorrente all'interno dell'abitato. A tale fine, il Comune di Stroppiana si impegna a rimettere al Comune di Caresana copia del progetto definitivo dei lavori cofinanziati, nonché, al termine degli stessi, copia degli atti di contabilità finale e collaudazione.

#### Art. 3

##### Conferenza di servizio

La Conferenza di Servizio, presieduta dal Rappresentante del Comune di Caresana, è composta dai rappresentanti dei Comuni partecipanti all'accordo, nella persona del Sindaco, o suo delegato.

Alla Conferenza di Servizio compete:

1. L'individuazione e la definizione degli interventi riguardanti i rispettivi ambiti territoriali, al fine della predisposizione degli atti di progettazione.

2. Esame e parere sulla progettazione preliminare, quale atto propedeutico essenziale all'approvazione di competenza della Giunta Comunale di Caresana.

3. Esame e parere sugli atti contabili finali e di collaudo.

4. Verifica di utilizzo dei fondi trasferiti al Comune di Stroppiana

La Conferenza viene convocata dal Sindaco del Comune di Caresana, che la presiede, con invito da trasmettere, a mezzo raccomandata A.R., almeno 5 giorni precedenti la data di convocazione.

Essa costituisce Organo Collegiale con adozione degli atti di propria competenza a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le riunioni della Conferenza saranno assistite dal Segretario Comunale di Caresana, che ne curerà la verbalizzazione.

#### Art. 4

##### Tempistica

La parte di accordo progettuale, coinvolgente i Comuni di Caresana, Motta De' Conti e Pezzana, dovrà seguire la seguente tempistica:

Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente accordo, il Comune di Caresana dovrà provvedere al conferimento dell'incarico tecnico di progettazione.

Entro 15 giorni dalla firma dell'atto convenzionale di conferimento di incarico, l'incaricato progettista dovrà provvedere alla individuazione delle situazioni di degrado idraulico dei torrenti in argomento, nonché a raccogliere le intenzioni delle singole amministrazioni, predisponendone una relazione preliminare, da sottoporre alla Conferenza di Servizio, entro 30 giorni dal suo deposito presso la Segreteria del Comune di Caresana.

Tale parere verrà notificato al tecnico incaricato il quale, entro trenta giorni dalla data di notifica, provvederà alla predisposizione e deposito, presso la Segreteria del Comune di Caresana, del progetto esecutivo.

Entro 15 giorni dal deposito di cui sopra, il progetto preliminare verrà sottoposto alla Conferenza per l'espressione del parere di competenza.

Entro i 15 giorni successivi alla espressione del parere, il progetto preliminare sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale di Caresana.

Entro 15 giorni dall'ottenimento dell'approvazione del progetto, eventualmente anche da parte dei competenti organi regionali, verrà dato corso alla procedura di affidamento dei lavori di che si tratta.

L'esecuzione dell'opera seguirà successivamente la tempistica prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il trasferimento dei fondi al Comune di Stroppiana avverrà, in unica soluzione, su presentazione dello stato di avanzamento dei lavori finanziati con lo stesso, di importo superiore ad euro 19.000,00, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune stesso al protocollo del Comune di Caresana, e ciò con materiale erogazione subordinata all'avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Piemonte al Comune di Caresana stesso.

#### Art. 5

##### Collegio di vigilanza

Per la vigilanza sul presente accordo di programma, e per gli eventuali interventi sostitutivi, viene costituito un collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Caresana, e composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'accordo.

#### Art. 6

##### Spese

Tutte le spese saranno sostenute dal Comune di Caresana, assegnatario dei contributi in conto capitale, di cui alla premessa.

Eventuali spese di istruttoria e gestione dell'accordo saranno ripartite in parti uguali, previa rendicontazione.

#### Art. 7

##### Approvazione dell'accordo

All'approvazione definitiva del presente accordo provvede, con proprio decreto, il Sindaco del Comune di Caresana.

Il provvedimento di approvazione viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, a norma dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

#### Art. 8

##### Arbitrato

Ogni divergenza in ordine all'attuazione del presente accordo verrà risolta per mezzo di arbitrato, attraverso la nomina, di comune accordo, di un arbitro super partes effettuata dai Sindaci dei Comuni partecipanti. Nel caso non si addivenga, nel termine di 15 giorni dalla data di deposito della richiesta di arbitrato, alla nomina dell'arbitro, il proponente l'arbitrato stesso potrà richiederne la nomina da parte del Presidente del Tribunale di Vercelli.

Caresana, 24 novembre 2004

Il Sindaco

Pier Luigi Montagnini

## STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Aramengo (Asti)

**Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 09.07.2004 avente ad oggetto "Modifica dello Statuto del Comune di Aramengo"**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

- Di modificare il vigente Statuto Comunale sostituendo l'art. 18 comma 1 come segue:

#### Art. 18

##### Composizione

Il comma 1 dell'art. 18 è così sostituito:



1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 assessori.

(omissis)

Aramengo 23 novembre 2004

Il Sindaco  
Francesco Tavolato

Il Segretario Comunale  
Caterina Pipia

Comune di Asti

**Statuto comunale (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.11.2004 pubblicata all'albo pretorio in data 22.11.04)**

## CAPO I ORDINAMENTO DEL COMUNE

### Art. 1 (Principi informativi)

1. Il Comune di Asti ispira la propria azione ai supremi principi della libertà, della tolleranza e della solidarietà, seguendo nel proprio operare il metodo del libero confronto tra le idee e perseguendo il bene dei propri cittadini senza discriminazioni per ragioni politiche, religiose, razziali, etnico-linguistiche, sessuali, sociali.

2. Riconosce il valore del principio di sussidiarietà e s'impegna a valorizzare le iniziative delle formazioni sociali e dei privati, rivolte, senza scopo di lucro, a finalità sociali.

3. E' custode dei valori culturali e delle tradizioni democratiche che, nate nell'età comunale e riscattate nella resistenza, hanno improntato la storia della sua gente fino ai giorni nostri.

4. Esercita le proprie funzioni assicurando la più ampia partecipazione alla formazione delle scelte e per l'attuazione di queste; promuove la partecipazione anche alle scelte politiche ed amministrative della Regione e dello Stato che attua integrando la propria attività con quella della Provincia di Asti, nell'ambito dei principi della Carta europea delle libertà locali e della Carta europea dell'autonomia locale.

5. Promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale e valorizza le risorse culturali, storiche e civiche della città di Asti, anche tramite la realizzazione di iniziative di formazione professionale direttamente o indirettamente gestite.

6. Promuove la solidarietà delle comunità locali, in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate, valorizzando il volontariato e la cooperazione e riconoscendo il diritto sia alle persone anziane di condurre una vita dignitosa e indipendente con la possibilità di partecipare alla vita sociale e culturale sia ai disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia e l'inserimento sociale e professionale al fine di poter partecipare fattivamente alla vita della comunità.

7. Il Comune riconosce e valorizza le specifiche funzioni di rappresentanza e tutela svolte dalle associazioni che rappresentano interessi diffusi ed in particolare delle categorie dei disabili. Il Comune favorisce forme di consultazioni di tali associazioni quando si tratti di adottare provvedimenti rilevanti per i rispettivi ambiti di tutela delle associazioni medesime che, a tal fine, hanno facoltà, nel rispetto della vigente normativa in materia ivi comprese le disposizioni sulla tutela dei dati personali, di esercitare il diritto di accesso agli atti nonché di presentare osservazioni e proposte.

8. Promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini. Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini,

delle famiglie, dei lavoratori. Il Comune riconosce la famiglia come soggetto sociale, quale luogo originario di trasmissione di valori culturali, sociali, etici, essenziali per la crescita, lo sviluppo e il benessere di ogni persona; indirizza la propria politica sociale, economica, di lavoro e di organizzazione dei servizi al fine di sostenere il nucleo familiare nel libero svolgimento delle sue funzioni.

9. Tutela l'ambiente naturale ed il proprio territorio; si impegna a promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza di valori ecologici; garantisce l'informazione e sollecita la partecipazione dei cittadini nel controllo del rispetto delle leggi di difesa ambientale.

10. Garantisce l'informazione generale ai cittadini sulla propria attività e sulle iniziative da esso assunte e la diffusione di notizie utili alla più efficace fruizione dei servizi, predisponendo al suo interno gli strumenti necessari.

11. Il Comune conforma i propri atti normativi e la propria attività impositiva ai principi generali dell'ordinamento tributario. In particolare il Comune, nell'ambito di quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia, impronta i rapporti con i contribuenti secondo criteri di adeguata informazione, chiarezza, motivazione e semplificazione degli atti.

### Art. 2 (Comune)

1. Il Comune di Asti rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune esprime la propria autonomia, nel rispetto delle leggi, con le norme del presente Statuto e dei regolamenti.

3. Il Comune ha sede nel Palazzo Civico di Asti. Gli organi comunali possono riunirsi in una sede diversa in casi straordinari.

4. Segni distintivi del Comune sono lo stemma ed il gonfalone. L'uso e la riproduzione di tali simboli avviene, di norma, per fini istituzionali. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può concedere l'uso e la riproduzione degli stessi a soggetti esterni.

5. Lo stemma del Comune è uno scudo composto da una croce d'argento in campo rosso. Allo scudo è sovrapposta una corona comitale e sono accostati due rami di palma di verde decussati sotto la punta e legati di rosso. Il motto è: Aste - Nitet - Mundo - Sancto - Custode - Secundo.

6. Il gonfalone del Comune è quello storicamente in uso e rappresenta lo stemma del Comune stesso, secondo la descrizione riportata al comma precedente, su telo di velluto rosso recante una croce d'argento, con in alto la scritta con lettere in oro "Città di Asti" ed in basso tre bande con frange anche quest'ultime in oro.

### Art. 3 (Regolamenti)

1. Oltre a quelli imposti da legge su specifiche materie il Comune è dotato dei regolamenti:

- sul funzionamento degli organi collegiali del Comune e delle Commissioni consiliari;
- sugli istituti delle consultazioni e sul referendum, sulla partecipazione;
- sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- di contabilità e per la formazione dei contratti;
- per definire quanto la legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. demanda alle determinazioni delle singole pubbliche amministrazioni.

2. Quando se ne manifesti esigenza od opportunità, il Comune potrà approvare altri regolamenti.

3. I regolamenti entrano in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

4. Dell'approvazione è data notizia a mezzo stampa.

5. Il Consiglio comunale, fatti salvi criteri e procedure diversi espressamente previsti da norme di legge, approva i regolamenti dichiarati obbligatori dal presente Statuto e le loro modificazioni, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati.

6. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il regolamento è approvato, in successiva seduta, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

7. Altri regolamenti sono approvati con la maggioranza e la procedura stabilite dalla legge che li prevede o, in assenza di previsione, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

8. Sono comunque fatte salve le norme di legge che attribuiscono alla Giunta comunale la competenza all'approvazione di regolamenti.

#### Art. 4

(Esercizio di poteri e funzioni)

1. Il Comune di Asti esercita i poteri e le funzioni nel riparto tra i propri organi, quelli del decentramento e gli uffici.

2. Organi di governo del Comune sono il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

3. Organi necessari del decentramento sono il Consiglio di circoscrizione ed il Presidente.

4. Gli uffici sono organizzati per strutture omogenee secondo quanto previsto dall'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Il Segretario comunale svolge la duplice funzione di raccordo tra la Giunta e le strutture, e di coordinamento tra i dirigenti di queste ultime, fatte salve le attribuzioni spettanti al Direttore generale, qualora esistente.

#### Art. 5

(Partecipazione popolare)

1. Il Comune di Asti garantisce la partecipazione popolare attraverso:

- a) le Commissioni speciali costituite dal Consiglio comunale;
- b) la valorizzazione delle forme associative;
- c) le consultazioni ed i referendum;
- d) la facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte;
- e) l'effettuazione di Consigli comunali aperti.

2. La partecipazione avviene nelle forme e procedure stabilite dal presente Statuto e dal regolamento; l'istituzione delle forme tipiche di partecipazione non esclude quelle altre attività consultive che il Sindaco, gli assessori, i consiglieri e le circoscrizioni ritenessero opportuno organizzare, le cui risultanze, peraltro, rimangono estranee al procedimento amministrativo per la formazione degli atti.

3. Il Comune riconosce il valore sociale del volontariato e della cooperazione promuovendone la partecipazione anche per la gestione di quei servizi che siano espressione della solidarietà sociale.

#### Art. 6

(Pari opportunità)

1. Il Comune assicura condizioni che rendano effettiva la partecipazione di entrambi i sessi ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale ai fini dell'assunzione di migliori e specifiche responsabilità; assicura, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi

nelle commissioni di concorso; adotta criteri di flessibilità nell'orario di lavoro al fine di venire incontro alle esigenze di carattere familiare, personale e sociale, compatibilmente con la vigente normativa e con le esigenze organizzative dell'Amministrazione; cura l'inserimento nei regolamenti di norme finalizzate ad attuare quanto sopra.

2. Nella Giunta comunale nonchè negli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nessuno dei due sessi può essere, di norma, rappresentato in misura inferiore ad un quarto con arrotondamento all'unità per eccesso o per difetto per ogni frazione superiore od inferiore alla metà.

3. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna possono essere istituiti appositi organismi con funzioni consultive e propositive.

#### Art. 7

(Cittadinanza onoraria e benemeritenze cittadine)

1. Il Comune può concedere la cittadinanza onoraria a persone, italiane o straniere, non residenti nel Comune di Asti, su proposta motivata della Giunta o di almeno un terzo dei consiglieri comunali arrotondato per eccesso.

2. L'attribuzione della cittadinanza onoraria deve essere deliberata dal Consiglio comunale con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

3. Il Comune può insignire di onorificenze cittadine persone od organizzazioni ed enti che si siano distinti nella diffusione dell'astigianità nel Paese e nel mondo o la cui azione abbia dato lustro alla città.

4. L'attribuzione di dette onorificenze è stabilita secondo le modalità procedurali dei vari premi che dovranno consentire indicazioni provenienti da cittadini, enti ed associazioni cittadine.

### CAPO II ORGANI DEL COMUNE

#### Art. 8

(Consiglio comunale)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione sono regolati da legge. L'apposito regolamento disciplina le modalità di convocazione e indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute del Consiglio.

3. Il Consiglio comunale elegge nel proprio seno il Presidente a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, si procede nella stessa seduta ad un'ulteriore votazione ed in tal caso risulta eletto il candidato alla carica di Presidente che ottenga il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano d'età.

4. In caso di assenza od impedimento del Presidente svolgono le funzioni il Vice Presidente vicario e, in subordine, il vice Presidente entrambi eletti con votazione separata secondo le modalità di cui al precedente comma 3. In caso di assenza od impedimento del Presidente e dei due Vice Presidenti svolge le funzioni il consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui al successivo comma 9.

5. Oltre ai casi di cessazione e decadenza dalla carica di consigliere, il Presidente del Consiglio comunale cessa da tale carica prima della scadenza del mandato per:

- a) dimissioni;
- b) revoca per gravi e persistenti violazioni di disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La revoca

deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale su proposta motivata di almeno quattordici degli stessi.

6. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del Presidente. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti.

7. Entro il trentesimo giorno successivo allo svolgimento della prima seduta deve tenersi una seduta consiliare per la presentazione da parte del Sindaco, sentita la Giunta e previa consultazione della Conferenza dei capigruppo, delle linee programmatiche di governo.

8. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, il Consiglio comunale è presieduto e convocato dal Presidente su autonoma iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri o del Sindaco.

9. Le funzioni che la legge ed il regolamento assegnano al consigliere anziano sono esercitate da colui che, tra i consiglieri eletti, ha ottenuto la maggior cifra individuale costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

10. Ove non sia diversamente disposto da leggi, regolamenti o dal presente Statuto le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei votanti.

11. Il Consiglio comunale esercita le competenze sugli atti di cui all'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. nonchè su quegli altri atti ad esso riservati da legge.

12. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e quelli tra essi che non intervengono consecutivamente a tre sedute del Consiglio comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.

13. Su proposta del Presidente del Consiglio comunale la decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale stesso con apposito atto deliberativo da adottarsi con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. A tal fine il Presidente esperisce tutti gli atti istruttori tesi alla verifica della sussistenza delle cause dell'assenza. Durante la fase istruttoria deve essere sentito il consigliere interessato e, qualora sussistano giustificazioni espressamente comprovate e documentate dalle quali sia derivata l'impossibilità di partecipare alle sedute del Consiglio comunale per il periodo indicato al precedente comma 12, non si procede alla declaratoria di decadenza.

#### Art.9

##### (Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio comunale si avvale di Commissioni permanenti, competenti in settori determinati, e di Commissioni speciali, istituite di volta in volta su specifici problemi. Possono altresì essere costituite Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione ovvero Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia nominate a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale; i loro poteri, la composizione ed il funzionamento sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento degli organi collegiali del Comune.

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio comunale stabilisce il numero, l'organizzazione e la composizione,

con criterio proporzionale, delle Commissioni permanenti nonché le forme di pubblicità delle sedute.

3. Le Commissioni hanno funzione preparatoria, consultiva e propositiva da esercitare nei termini stabiliti dal regolamento.

4. Il Consiglio comunale può costituire Commissioni speciali con la partecipazione anche di persone scelte al di fuori del proprio seno, rappresentative di competenze specifiche oggetto di esame.

5. All'atto della loro costituzione deve essere stabilito l'ambito di operatività delle Commissioni speciali, i criteri di composizione ed il termine per concludere i lavori.

6. Qualora si provveda alla costituzione delle commissioni di indagine o alla costituzione di commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ad un consigliere comunale appartenente alla minoranza consiliare.

7. Il numero dei posti spettanti ai consiglieri comunali all'interno di ciascuna Commissione consiliare permanente deve essere attribuito, di norma, in misura non inferiore ad un terzo, ad appartenenti alla minoranza consiliare, con arrotondamento all'unità per eccesso o per difetto per ogni frazione superiore od inferiore alla metà.

8. È istituita la Conferenza dei capigruppo composta da tutti i capigruppo consiliari.

9. La Conferenza dei capigruppo esercita funzioni consultive, propositive e di confronto politico amministrativo nonché le altre funzioni ad essa assegnate dalla legge o dai regolamenti.

10. Il regolamento sul funzionamento degli organi collegiali disciplina le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento della Conferenza.

#### Art. 10

(Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali del Comune e sul funzionamento delle Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio comunale approva il regolamento sul proprio funzionamento, su quello della Giunta e delle Commissioni consiliari.

2. In particolare, il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplina l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività del Consiglio, la pubblicità dei suoi lavori, i diritti e i doveri dei consiglieri ivi comprese le modalità della presentazione di interrogazioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo e delle relative risposte, prevede i criteri e le modalità per la formazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari e stabilisce criteri e procedure per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

3. Il regolamento consiliare garantisce, tra l'altro, l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e controllo, il diritto di accesso dei consiglieri agli atti, alle notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato ed assicura che i programmi della Giunta abbiano attuazione nei tempi stabiliti o, in assenza di questi, secondo criteri di speditezza, economicità ed efficacia, salvo in ogni caso il diritto di tutti i gruppi consiliari ad esprimere le proprie valutazioni.

4. Il regolamento di cui al precedente comma 1 disciplina le modalità per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite per il funzionamento del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

#### Art.11

##### (Giunta comunale - Attribuzioni)

1. La Giunta comunale, organo di governo generale, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge



al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti.

2. La Giunta attua le linee programmatiche presentate in Consiglio comunale sulle quali riferisce periodicamente, almeno una volta all'anno, sullo stato di attuazione dei programmi e svolge attività propositiva e di impulso per le eventuali integrazioni o modificazioni.

3. Il bilancio annuale di previsione è accompagnato da un documento programmatico con il quale la Giunta riferisce sulle proprie attività.

4. La Giunta provvede alla nomina delle commissioni comunali fatti salvi i casi in cui specifiche normative attribuiscono detta competenza ad altri organi.

#### Art. 12

##### (Giunta comunale - Composizione)

1. La Giunta comunale si compone, su determinazione del Sindaco, di un numero di assessori non superiore a otto oltre al Sindaco stesso.

2. Qualora non siano nominati in seno al Consiglio, i membri della Giunta devono essere individuati fra cittadini che siano di comprovate competenze specifiche in relazione alle deleghe da conferire e possiedano i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consiglieri.

3. I componenti della Giunta partecipano, senza diritto di voto ad eccezione del Sindaco, alle sedute del Consiglio comunale.

#### Art. 13

##### (Sindaco)

1. Il Sindaco esercita le competenze stabilite dagli articoli 50 e 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. nonché quelle ad esso conferite da altre leggi.

2. Il Sindaco è il rappresentante legale del Comune. Il Comune sta in giudizio nella persona del Sindaco stesso previa deliberazione di autorizzazione adottata dalla Giunta comunale.

3. Il Sindaco assicura l'unità dell'azione politico-amministrativa del Comune, coordina l'attività dei singoli assessori e viene da questi informato di ogni iniziativa che influisce su tale azione.

4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Qualora siano assenti o impediti sia il Sindaco che il vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

6. Il Sindaco delega ai singoli assessori l'esercizio di funzioni riferite a materie organiche.

7. Il Sindaco può delegare a singoli consiglieri comunali specifiche attribuzioni a tempo determinato che attengano a programmi prefissati e definiti nell'ambito di materie omogenee.

8. Il Sindaco può delegare al Segretario, al Direttore generale qualora esistente o ai dirigenti l'emanazione di specifici atti di propria competenza o l'esercizio di compiti ad esso spettanti.

9. Le funzioni di ufficiale di Governo possono essere delegate ai sensi del comma 7, art. 54 Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

10. Il Sindaco o l'assessore nell'ambito della delega conferita, nell'esercizio dell'attività di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, può chiedere al Segretario generale, al Direttore generale qualora esistente o ai responsabili degli uffici, rendiconto sulle cause che abbia-

no ritardato o impedito l'attuazione dei programmi o l'esecuzione delle deliberazioni, anche al fine di poterne adeguare i contenuti dei quali sia dimostrata l'obiettivo difficoltà di esecuzione o fornire direttive per l'attuazione.

11. Il Sindaco provvede alle nomine presso enti, aziende, istituzioni e società fatti salvi i casi in cui espressamente la legge prevede la competenza del Consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti ovvero qualora sia prevista la rappresentanza della minoranza.

12. Il Sindaco può emanare ordinanze allo scopo di garantire il rispetto di norme di legge o di regolamento. A dette ordinanze si applica in via analogica la disciplina prevista per le ordinanze contingibili ed urgenti. Sono comunque fatte salve le specifiche disposizioni previste in materia da fonti legislative o regolamentari.

#### Art. 14

##### (Pubblicità delle spese elettorali)

1. Il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del Comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

#### CAPO III

#### DECENTRAMENTO

#### Art. 15

##### (Le circoscrizioni)

1. Il territorio del Comune di Asti può essere ripartito in circoscrizioni.

2. Organi necessari delle circoscrizioni sono quelli previsti dall'art. 4 del presente Statuto.

3. Il Consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio diretto e con sistema proporzionale secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

4. Il regolamento sul decentramento individua le funzioni amministrative delegate e quelle che possono essere delegate.

5. Il regolamento individua altresì le modalità per l'esercizio, da parte delle circoscrizioni, delle funzioni consultive e di quelle propositive verso gli organi comunali nonché per l'esercizio delle attività decentrate e/o gestionali.

6. Le circoscrizioni provvedono alla gestione dei servizi di base individuati dal Consiglio comunale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive da questo organo stabilite, sentiti i consigli di circoscrizione.

7. Sulla base dei principi stabiliti nel regolamento comunale, le circoscrizioni possono disciplinare le forme della propria organizzazione e del proprio funzionamento nonché ospitare nelle proprie sedi forme associative.

8. Il Comune adegua la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento e provvede all'istituzione di una struttura organizzativa specificatamente preposta alla promozione, assistenza e coordinamento dell'attività degli organi circoscrizionali individuata dall'apposito regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi.

9. I consigli di Circoscrizione possono presentare all'Amministrazione comunale interrogazioni a risposta scritta su argomenti che attengano direttamente all'attività del Consiglio circoscrizionale o che interessino comunque la vita politica, economica, sociale e culturale della Circoscrizione. Il Presidente della Circoscrizione può inviare al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale ordini del giorno approvati dal Consiglio circo-



scrizionale su argomenti di rilevanza circoscrizionale e cittadina. Il regolamento sul decentramento ed il regolamento sul funzionamento degli organi collegiali del Comune disciplinano le relative modalità procedurali.

#### CAPO IV AMMINISTRAZIONE COMUNALE

##### Art. 16 (Principi di organizzazione)

1. L'attività amministrativa degli uffici è informata ai criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua le articolazioni strutturali, secondo criteri di organicità e funzionalità, determinandone le competenze e specificando i compiti e le attribuzioni di funzioni e responsabilità del Direttore generale, qualora esistente, e dei responsabili delle strutture organizzative.

##### Art. 17 (Segretario generale e Vice Segretario generale)

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune, sia politici che burocratici, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti. Detti compiti e funzioni sono svolti di sua iniziativa o su richiesta.

2. Il Segretario generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

Può esprimere parere di legittimità su tutte le proposte di provvedimenti e deve esprimere detto parere qualora espressamente richiesto in tal senso dal Sindaco.

3. Può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune.

4. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

5. Fatto salvo il caso in cui il Sindaco abbia nominato il Direttore generale, il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

6. Il Segretario ha facoltà di partecipare alle commissioni di gara, direttamente o tramite suo delegato; può presiedere le commissioni di concorso per il reclutamento del personale.

7. Il Vice Segretario generale sostituisce il Segretario generale in tutti gli adempimenti in caso di vacanza, assenza o impedimento e coadiuva il Segretario generale compiendo, d'intesa con il Segretario stesso, i relativi adempimenti d'istituto.

##### Art. 18 (Direttore generale)

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. I rapporti tra Segretario e Direttore sono disciplinati dal Sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore stesso secondo quanto previsto dalle disposizioni normative ed ordinamentali del Comune e nel rispetto dei distinti e autonomi ruoli del Segretario generale, quale garante della legittimità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e del Direttore gene-

rale, quale responsabile dell'attività gestionale in relazione al raggiungimento degli obiettivi.

3. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo predisponendo il piano dettagliato di obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione. A tali fini, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti del Comune, ad eccezione del Segretario generale, rispondono al Direttore generale che ne coordina l'attività perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Dirime gli eventuali conflitti di competenza gestionale tra i dirigenti in relazione agli obiettivi assegnati.

4. Ferme restando le attribuzioni conferitegli dalla legge, competono altresì al Direttore generale quelle previste dal presente Statuto e dai regolamenti.

5. La revoca e la durata dell'incarico del Direttore sono disciplinate secondo quanto previsto dalla legge.

##### Art. 19 (Direzione delle strutture organizzative)

1. Alla direzione delle strutture organizzative sono preposti, con provvedimento motivato del Sindaco, dirigenti appartenenti alla carriera comunale scelti secondo il criterio dell'efficienza e della professionalità nel rispetto della qualifica funzionale, nonché dirigenti incaricati ai sensi del successivo comma 2, fatte salve specifiche disposizioni normative o contrattuali che attribuiscono ad altri soggetti l'individuazione degli incarichi di direzione, qualora a ricoprirli non siano figure dirigenziali.

2. La Giunta può assumere dirigenti specializzati per posti vacanti previsti nella pianta organica, stipulando contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, e con deliberazione motivata, mediante contratti a tempo determinato di diritto privato. In entrambi i casi restano fermi i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e la stipulazione del contratto, che deve comunque contenere il fine, l'oggetto e le eventuali clausole ritenute essenziali in relazione alla tipologia del contratto stesso, viene effettuata dal Dirigente competente.

3. Per comprovate esigenze organizzative il Sindaco può procedere, con provvedimento motivato, alla mobilità dei dirigenti, nel rispetto della qualifica funzionale, sulla base sia di un'adeguata professionalità che dell'esperienza acquisita.

##### Art. 20 (Compiti dei dirigenti)

1. I dirigenti, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legge e dal presente Statuto, sono direttamente responsabili dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dall'amministrazione, del buon andamento delle strutture cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale alle loro dipendenze.

2. I dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.

3. Spettano ai dirigenti tutte le attività gestionali nel rispetto degli ambiti differenziati di competenze nonché tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o il presente Statuto non riservino agli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale.

4. Spettano ad essi in particolare:

a) la presidenza delle gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti; la presidenza delle gare e delle commissioni in materia di appalti e' affidata a dirigenti dell'Ente individuati sulla base del criterio della professionalità

anche in relazione all'area in cui rientra la materia oggetto del contratto;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti ed i relativi atti esecutivi;

d) la presidenza delle commissioni di concorso; per quanto attiene ai concorsi per la copertura di posti di qualifiche dirigenziali tale presidenza spetta al Segretario generale od ai dirigenti dell'ente con funzioni di coordinamento ove esistenti; il presidente è individuato con la deliberazione della Giunta comunale di nomina della commissione; i criteri per la composizione della commissione suddetta sono determinati dalla vigente normativa;

e) gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

f) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi compresi i permessi di costruire;

h) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.

i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

l) l'emanazione di istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti nell'ambito delle materie di specifica competenza;

m) la partecipazione, ove se ne richieda la presenza, alle sedute degli organi operanti nell'ambito dell'amministrazione comunale;

n) la cura, per conto del Comune, dei rapporti d'ufficio con enti, aziende, e società a partecipazione comunale.

5. I dirigenti esercitano, altresì, funzioni eventualmente delegate dalla Giunta comunale.

6. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati, alcune delle seguenti competenze:

a) cura dell'attuazione di progetti e delle attività gestionali con adozione dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi;

b) direzione, coordinamento e controllo dell'attività degli uffici;

c) gestione del personale e delle risorse assegnate.

Il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi definisce le tipologie di atti e provvedimenti nonché i compiti, rientranti nelle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), che possono essere adottati e svolti dai dipendenti delegati secondo quanto indicato nel presente comma esclusa, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 2103 c.c. Resta fermo, da parte del dirigente delegante, il potere di direttiva, di controllo, di revoca o di avocazione. Sono comunque fatti salvi ruoli e responsabilità gestionali di strutture organizzative previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

## Art.21 (Controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione è una procedura finalizzata all'attività di monitoraggio e di perseguimento degli obiettivi programmati che, seguendo criteri di trasparenza ed imparzialità, attraverso l'analisi delle risorse acquisite, verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività gestionale dell'Ente.

2. L'attività di controllo di gestione svolta dalla specifica struttura operativa, si articola in diverse fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi relativi a ciascun centro di costo;

c) rilevazione dei risultati raggiunti;

d) valutazione dei dati rilevati in rapporto al piano degli obiettivi.

Le conclusioni delle analisi sono fornite agli amministratori al fine della verifica dello stato di attuazione dei programmi ed ai responsabili gestionali per le valutazioni di loro competenza. La struttura, a richiesta degli interessati, svolge altresì attività consultiva e propositiva al fine di definire azioni correttive delle modalità di gestione.

## Art. 22 (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori è organo ausiliario, tecnico-consultivo del Comune.

2. Esso è composto da tre membri nominati dal Consiglio, nei modi e tra le persone aventi i requisiti indicati dalla legge.

3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica e provvede alla revisione economico finanziaria.

4. I revisori collaborano con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'azione dell'ente.

5. I revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico - finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentino opportune.

6. Essi presentano al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

7. I revisori possono essere sentiti dal Consiglio e dalla Giunta, secondo quanto previsto dal regolamento sul funzionamento degli organi collegiali, in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione.

8. Il regolamento di contabilità definisce i contenuti più specifici delle funzioni del Collegio dei revisori e le modalità concrete del suo funzionamento, tenuto conto delle attribuzioni ad essi conferite dalla legge.

## CAPO V I SERVIZI

## Art. 23 (Modalità di gestione)

1. Il Comune gestisce i servizi di propria competenza secondo una delle modalità stabilite dal titolo V del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonché dagli articoli 30 e 31 del Decreto stesso e s.m.i.

2. Ad eccezione dei servizi gestiti in economia, per la cui scelta non occorre particolare motivazione, il Consiglio comunale decide la forma di gestione previa comparata valutazione tra le diverse forme possibili, perse-

guendo obiettivi di qualità del servizio ed adeguatezza ai bisogni collettivi e sociali nonchè in relazione alle esigenze di funzionalità ed economicità.

3. Nella gestione dei servizi di interesse pubblico il Comune può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato.

Art. 24  
(Aziende ed istituzioni)

1. Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende ed istituzioni.

2. Le nomine e designazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuate sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale nel regolamento di cui all' art. 3, comma 1, lett. a) del presente Statuto.

3. I componenti del consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni sono scelti, al di fuori di coloro che rivestono la carica di amministratori del Comune di Asti, tra persone che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali e che siano di comprovata competenza per studi compiuti o funzioni esercitate o esperienze acquisite e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 64 comma 4 e 78 comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

4. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni possono essere revocati nei seguenti casi:

a) quando compiono gravi e persistenti violazioni di disposizioni legislative o regolamentari;

b) per mancata approvazione del bilancio di previsione delle aziende speciali nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

c) per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina;

d) per reiterate inottemperanze agli atti di indirizzo dell'Amministrazione comunale.

5. Il presidente dell'azienda o dell'istituzione e' eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

6. La responsabilità della direzione dell'istituzione e' attribuita dal Sindaco con proprio provvedimento.

7. Il consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni dura in carica quanto gli organi comunali che lo hanno eletto, fermo il regime della proroga fino alla nomina dei successori.

8. Lo statuto dell'azienda speciale è approvato dal Consiglio comunale con la procedura e maggioranza stabilite per l'approvazione dei regolamenti dichiarati obbligatori dal presente Statuto.

9. Lo statuto dell'azienda stabilisce gli atti fondamentali che debbono essere approvati dal Comune, il competente organo per cui tali atti vanno sottoposti, nonché la modalità per l'esercizio della vigilanza e la verifica dei risultati di gestione.

10. L'attribuzione della gestione di un servizio ad una istituzione deve essere deliberata dal Consiglio comunale tenendo conto, oltre che degli elementi di cui all'articolo 23 comma 2, anche dell'adeguatezza del capitale di dotazione rispetto alle esigenze del servizio.

11. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati da apposite normative regolamentari.

Art. 25  
(Società)

1. Per la gestione di uno o più servizi di pubblico interesse, di particolare rilevanza economica e territoriale che richiedono investimenti finanziari ed organizzazione imprenditoriale nonché per la realizzazione di opere necessarie al corretto svolgimento dei servizi suddetti e di infrastrutture o altre opere di interesse pubblico, qualora

si reputi opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, il Comune può promuovere la costituzione di società per azioni od a responsabilità limitata o partecipare alle società stesse.

2. Nello statuto delle società di cui al comma 1 devono essere previste le forme di collegamento tra le società stesse ed il Comune.

3. Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune negli organi delle società cui il Comune stesso partecipi.

4. Le nomine e designazioni di cui al precedente comma 3 sono effettuate sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale nel regolamento di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del presente Statuto.

5. I rappresentanti di cui ai commi 3 e 4 devono essere scelti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 64, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., tra persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale.

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle società sono definiti più specificatamente dagli statuti ed atti costitutivi delle società stesse.

Art. 26  
(Controllo e vigilanza)

1. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale, nella prima seduta utile, delle nomine effettuate nell'ambito di propria competenza.

2. Il Consiglio esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti, organismi e società che gestiscono i servizi pubblici con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio, contestualmente alla presentazione del bilancio consuntivo, in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, società ed organismi di cui al comma precedente.

4. A tal fine i rappresentanti negli enti, società ed organismi citati devono presentare alla Giunta, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico finanziaria e degli obiettivi e risultati conseguiti; in caso di inottemperanza a tale adempimento, il Sindaco, previa comunicazione al Consiglio comunale, può comminare nei confronti di detti rappresentanti le opportune sanzioni.

CAPO VI  
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 27  
(Forme associative)

1. Il Comune valorizza le libere forme associative finalizzate a favorire la partecipazione popolare all'amministrazione locale, garantendo loro, nei modi e nelle forme previste dal regolamento di cui al punto b) dell'articolo 3 del presente Statuto, il diritto all'informazione e all'audizione presso i competenti organismi comunali.

2. E' istituito un albo dell'associazionismo, al quale possono iscriversi le associazioni e le libere forme associative operanti nel Comune, indicando il settore di attività e le finalità perseguite, trasmettendo lo statuto o altro documento programmatico e la composizione degli organi di rappresentanza. La durata dell'iscrizione, le modalità di rinnovo e la revoca della medesima devono essere disciplinate dall'apposito regolamento.

3. I rappresentanti delle associazioni e delle altre libere forme associative iscritte all'albo costituiranno la consulta dell'associazionismo; potranno ottenere il patrocinio del Comune per attività da loro organizzate, beneficiare dei contributi e degli incentivi ed accedere alle



strutture ed ai servizi comunali, nelle forme e secondo le modalita' previste dal regolamento e nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 12 legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.

4. Partecipano alla consulta gli enti, le organizzazioni sindacali e di categoria e gli ordini professionali.

5. La consulta può essere articolata per settori di interesse, per omogeneita' di materia ed eventualmente su base circoscrizionale.

#### Art. 28

##### (Consulta dell'associazionismo)

1. La "consulta dell'associazionismo" esprime a richiesta degli organi del Comune pareri su provvedimenti o programmi da adottare da parte dell'amministrazione comunale e puo' di propria iniziativa anche proporre l'adozione di atti relativi alla gestione di servizi comunali.

2. Il regolamento disciplina le modalita' di funzionamento della consulta, la sua eventuale suddivisione per settori di competenza o di rappresentanza, le eventuali ipotesi di consultazione obbligatoria da parte dell'amministrazione comunale con le relative procedure di accesso agli atti amministrativi.

3. I pareri, le proposte, i suggerimenti ed i rilievi della consulta non sono vincolanti per gli organi comunali, comunque tenuti a motivare le ragioni del loro mancato accoglimento.

4. Sulle proposte della consulta che implichino decisioni, l'amministrazione si pronuncia, ove non sia stabilito termine diverso dal regolamento, entro sessanta giorni; il mancato accoglimento deve essere motivato.

#### Art. 29

##### (Consultazioni)

1. Il Consiglio comunale, la Giunta ed il Consiglio di circoscrizione possono indire consultazioni degli enti, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali e di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni del volontariato e dei cittadini su specifici atti o provvedimenti di competenza dell'amministrazione, nelle forme e secondo le modalita' previste dal regolamento.

2. La consultazione dei cittadini può avvenire anche mediante pubbliche assemblee, previa comunicazione alla circoscrizione interessata.

#### Art. 30

##### (Istanze, petizioni e proposte)

1. Gli organismi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, possono rivolgere agli organi del Comune istanze, petizioni e proposte intese a sollecitare l'adozione o il diniego di determinati provvedimenti ed istanze rivolte a dare impulso a determinati procedimenti.

2. Le petizioni ed istanze debbono, a pena di inammissibilita', essere presentate in forma scritta, con firma autenticata dei proponenti: l'organo comunale interessato e' tenuto a prendere in esame le petizioni e le istanze e ad assumere le conseguenti determinazioni entro il termine di 60 giorni se di competenza dell'organo collegiale, di 30 giorni negli altri casi, fornendone tempestiva comunicazione agli interessati.

3. I cittadini possono esercitare l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi mediante la formulazione di proposte, contenenti il testo dell'atto di cui si chiede l'adozione e l'illustrazione del suo contenuto e delle sue finalita'; il Comune fornisce idonei strumenti per l'esercizio di tale facolta' disciplinando i casi, le modalita' e le forme mediante apposito regolamento.

4. La proposta deve essere presentata da almeno 1.200 cittadini elettori del Comune, che la sottoscrivono su appositi moduli predisposti dall'amministrazione comunale.

5. Il regolamento disciplina le modalita' di controllo sulla regolarita' delle sottoscrizioni e sull'ammissibilita' della proposta; individua i soggetti che esercitano il controllo e determina il tempo entro il quale la proposta, riconosciuta ammissibile e regolare, deve essere sottoposta al voto dell'organo comunale competente.

#### Art. 31

##### (Referendum)

1. Puo' essere indetto referendum consultivo o abrogativo fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, inerente le scelte dell'amministrazione in relazione a indirizzi e decisioni che riguardano la vita della citta' ed il suo sviluppo, anche gia' oggetto di specifici provvedimenti adottati in merito dall'amministrazione.

2. Non puo' essere svolta piu' di una consultazione referendaria in un anno solare e comunque non possono essere indetti piu' di tre referendum contemporaneamente.

3. I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale e su questioni attinenti:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

b) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e societa' a partecipazione comunale;

c) gli Statuti ed i regolamenti del Comune od approvati dallo stesso;

d) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilita', l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti, l'applicazione di tributi, gli appalti, le concessioni, la partecipazione dell'ente a societa' di capitali e tutti i piani territoriali e di natura urbanistica.

e) l'abrogazione di provvedimenti complessi di natura programmatica o pianificatoria assunti a seguito di obblighi derivanti da leggi nazionali o regionali o da direttive comunitarie.

4. Non possono costituire oggetto di referendum i quesiti già sottoposti a consultazione negli ultimi cinque anni e gli indirizzi espressi nel programma elettorale del Sindaco in carica.

5. Il referendum viene indetto con deliberazione del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta quando ne sia fatta richiesta da 4.000 cittadini elettori del Comune.

#### Art. 32

##### (Procedure per la promozione, l'ammissione e lo svolgimento del referendum)

1. La proposta di referendum deve essere espressa in modo chiaro, univoco ed intellegibile e deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del referendum.

2. La richiesta referendaria, contenuta su moduli forniti dal Comune, deve essere sottoscritta dal comitato di cui al successivo comma 4; tali sottoscrizioni devono essere autenticate ai sensi di legge.

3. La preventiva verifica sulla legittimita' ed ammissibilita' del quesito referendario è rimessa ad un organo tecnico la cui composizione è disciplinata dall'apposito regolamento.

4. Accertata la legittimita' ed ammissibilita' del quesito referendario, il "comitato promotore", costituito dai primi cinque sottoscrittori della richiesta referendaria, può procedere alla raccolta delle firme necessarie allo svolgi-



mento del referendum che devono essere autentiche ai sensi di legge.

5. L'organo tecnico di cui al comma 3 verifica il numero e la regolarità delle sottoscrizioni dei soggetti proponenti. Il giudizio positivo di tale verifica viene prontamente trasmesso dal Sindaco al Consiglio comunale che indice la consultazione referendaria entro due mesi ovvero entro un termine superiore qualora ciò consenta l'accorpamento ad una tornata elettorale già prevista nei tre mesi successivi.

6. Il referendum è considerato valido con la partecipazione di almeno la metà del numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune secondo l'ultima revisione elettorale.

7. L'indizione del referendum non sospende l'efficacia dei provvedimenti oggetto di consultazione, salvo deliberazione contraria approvata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti la quale revoca o modifichi sostanzialmente il provvedimento in conformità al quesito referendario; in tal caso il Consiglio si pronuncia anche sul permanere degli effetti di interesse sostanziale all'espletamento del referendum al fine del suo svolgimento o meno.

8. Il Consiglio comunale, nell'ipotesi di referendum consultivo, deve esaminare e discutere i risultati del referendum stesso nella prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati della votazione e comunque entro due mesi dal suo svolgimento; nell'ipotesi di referendum abrogativo, l'organo competente è tenuto ad adottare nei sei mesi successivi i provvedimenti necessari, fatti salvi gli effetti fino ad allora prodotti dai provvedimenti precedenti oggetto di abrogazione.

9. Le ulteriori norme che disciplinano le procedure di proposte, verifica di ammissibilità e di legittimità, indizione, svolgimento, controllo ed effetti del referendum sono previste dal regolamento.

#### Art. 33

(Pubblicità degli atti e diritti di accesso e di informazione dei cittadini)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono accessibili ad eccezione di quelli riservati per legge o, in conformità a quanto previsto dal regolamento, da dichiarazione del Sindaco nel rispetto delle norme che garantiscono la riservatezza nel trattamento dei dati personali.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei regolamenti, degli statuti delle aziende e delle istituzioni sono a libera disposizione dei cittadini.

3. Il regolamento determina le modalità per l'accesso agli atti, la loro consultazione e la richiesta di copie e disciplina l'attività di informazione dello stato degli atti e delle procedure.

4. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, il Comune garantisce la partecipazione degli interessati ai procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono sulle situazioni giuridiche soggettive, obbligandosi a darne preventiva comunicazione agli stessi.

5. I soggetti portatori di interessi diffusi possono intervenire nei procedimenti che riguardano materie delle quali abbiano rappresentanza.

6. Il Comune, le aziende speciali, le istituzioni e gli enti comunali, nei limiti di legge, sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a tutti coloro che debbono intervenirvi.

7. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile;
- b) l'oggetto del procedimento;

c) le modalità per avere informazioni e prendere visione dei relativi atti.

8. I soggetti interessati hanno diritto di presentare memorie e documenti ai competenti organi ed uffici comunali, i quali hanno l'obbligo di valutare e di comunicare successivamente agli istanti le proprie motivate determinazioni.

9. Il regolamento di contabilità definisce le modalità con cui è assicurata ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.

#### Art. 34

(Partecipazione e decentramento)

1. Qualora sia prevista la suddivisione del territorio in circoscrizioni, le forme associative e le modalità di espressione della partecipazione come pure le norme di accesso e di informazione terranno conto del riparto del territorio nelle circoscrizioni stesse, amministrate dai competenti organi; le forme associative potranno aver rispondenza di circoscrizione e le istanze, petizioni, proposte potranno essere dirette anche agli organi delle circoscrizioni quando riguardino materie a queste delegate.

#### Art. 35

(Soggetti della partecipazione)

1. Le forme di partecipazione di cui al presente Statuto, limitatamente alla facoltà di presentare istanze e petizioni, si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Asti, anche ai residenti nel Comune di Asti, siano essi italiani o stranieri, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

2. Possono essere indette forme di consultazione estese anche ai cittadini non residenti od ai cittadini di Stati dell'Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti, che esercitino in Asti la propria prevalente attività o che abbiano in Asti interessi qualificati.

#### Art. 36

(Difensore civico)

1. Può essere istituito l'ufficio del Difensore civico, con il compito di vigilare sull'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione del Comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti dipendenti o controllati dal Comune o che siano concessionari di servizi comunali.

2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. Il Difensore civico è scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, che non versino in cause di incompatibilità per la stessa carica e che presentino requisiti di competenza giuridico-amministrativa, probata ed indipendenza.

4. Le designazioni alla carica di Difensore civico, indirizzate al Consiglio comunale, possono essere formulate dalla Giunta, dai gruppi consiliari, dalla consulta dell'associazionismo, dalle organizzazioni sindacali, dagli ordini professionali o dai singoli cittadini; sono ammesse le autocandidature.

5. Il Difensore civico dura in carica cinque anni ed è rieleggibile una sola volta; può essere revocato prima della scadenza dal Consiglio comunale per gravi violazioni di legge, dello Statuto o dei regolamenti comunali o a seguito di una mozione motivata di sfiducia. La revoca e la mozione di sfiducia devono essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale su proposta motivata di almeno quattordici degli stessi.

6. Dopo la scadenza il Difensore civico rimane in carica per un periodo non superiore a sei mesi.

7. Il Difensore civico non può rivestire la carica di consigliere del Comune di Asti, della Provincia di Asti e della Regione Piemonte nè può essere amministratore di aziende od istituzioni di cui al precedente articolo 24. Il Difensore civico inoltre non può essere scelto tra coloro che abbiano presentato la propria candidatura alle ultime elezioni politiche od amministrative.

**Art. 37**

(Prerogative, funzioni e strumenti del difensore civico)

1. Il Difensore civico, di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini singoli o associati, interviene in casi di abusi, disfunzioni, carenza, ritardi od omissioni degli uffici del Comune e degli enti e società dipendenti, anche con riferimento al diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

2. Può rivolgersi ai responsabili degli uffici competenti, ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, può chiedere notizie e chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge; può segnalare direttamente carenze, ritardi od abusi, sollecitare l'adozione o la revoca di provvedimenti, senza peraltro entrare nel merito delle scelte compiute o da compiere, quando implicino esercizio del potere discrezionale.

3. In particolare il Difensore civico trasmette al responsabile del procedimento, ovvero all'ufficio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine per sanare la riscontrata violazione.

4. Il Difensore civico può anche svolgere attività di sollecitazione verso gli organi comunali perchè assumano i provvedimenti dovuti, senza indicazioni di merito.

5. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, illustrandola personalmente, una relazione annuale sull'attività svolta, indicando le eventuali disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi e formulando proposte.

6. Può intervenire alle sedute del Consiglio comunale in casi di urgenza o di particolare rilevanza e relazionare su specifici aspetti della propria attività, su richiesta del Consiglio stesso, della Giunta o per propria iniziativa.

7. Al Difensore civico è attribuito un ufficio presso l'amministrazione comunale; la dotazione di personale e l'organizzazione dell'ufficio sono definiti dal regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi.

8. Al Difensore civico spetta un'indennità di carica pari a quella prevista per i singoli assessori oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni.

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20 Ottobre 2004 ad oggetto: "Modifica art. 18 comma 1 dello Statuto Comunale"**

**Il Consiglio Comunale**

(omissis)

*delibera*

1. Di modificare l'art. 18 comma 1 del vigente Statuto Comunale sostituendo il numero "8" con il numero "9";

2. di prendere atto che a seguito della modifica di cui al punto precedente il comma 1 dell'art. 18 risulta essere il seguente:

"La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede, e fino a n. 9 Assessori, tra cui un Vice Sindaco, nominati dal Sindaco".

Comune di Fubine (Alessandria)

**Statuto comunale (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23.09.2004)**

**TITOLO I**

**PRINCIPI FONDAMENTALI**

**Art. 1**

Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune di Fubine è Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

**Art. 2**

Autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

**Art. 3**

Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del Comune è sita in Via Pavaranza n. 28. La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi,

anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

**Art. 4**  
**Territorio**

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.

**Art. 5**

**Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco**

(Artt. 6, c. 2, e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti in atti.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

**Art. 6**

**Pari opportunità**

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 23.

**Art. 7**

**Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.**

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, o altre forme associative, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

**Art. 8**

**Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi

della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

**TITOLO II**  
**ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE**  
(Consiglio - Sindaco - Giunta)

**CAPO I**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**Art. 9**  
**Presidenza**

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.  
2. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio.

**Art. 10**  
**Sedute aperte**

1. In caso di particolari condizioni o se rilevanti motivi di interesse della Comunità lo facessero ritenere necessario, il Presidente, su proposta del Sindaco o su richiesta della Conferenza dei Capigruppo, dispone la convocazione "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in luoghi diversi dalla sede municipale

**Art. 11**  
**Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo**  
(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.

3. Ogni Consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

4. Con norma regolamentare il Consiglio definisce, in ordine alle indennità di funzione dei Consiglieri, la procedura di formalizzazione dell'opzione, la procedura per la determinazione dell'indennità, nell'ambito dei massimali fissati dalla legge, e le modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse in caso di assenza non giustificata dalle sedute degli organi collegiali.

5. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il Comune ripeterà dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

6. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice Sindaco, dallo stesso nominata.

8. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta consegna, ai capigruppo consi-



liari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

9. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

10. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

11. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 12

Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei consiglieri  
(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:

- n. 7 consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. 4 consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del Consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

#### Art. 13

Sessioni del Consiglio  
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

#### Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare  
(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 37.

#### Art. 15

Commissioni consiliari permanenti  
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

#### Art. 16

Indirizzi per le nomine e le designazioni  
(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappre-



sentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

#### Art. 17

##### Interrogazioni

(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. Le modalità di presentazione e di risposta dovranno essere stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

### CAPO II SINDACO E GIUNTA

#### Art. 18

##### Elezione del Sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'Ente spetta, nell'ordine, al viceSindaco e all'assessore più anziano di età.

#### Art. 19

##### Linee programmatiche

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

#### Art. 20

##### ViceSindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il viceSindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

#### Art. 21

##### Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile e comunicate ai capigruppo di minoranza con lettera entro 15 gg. dalla eventuale modifica.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

#### Art. 22

##### La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza (Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da non più di quattro assessori

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di 2. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

#### Art. 23

##### Competenze della Giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 24

##### Funzionamento della Giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo

politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale.

#### Art. 25

##### Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

### TITOLO III

#### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

##### CAPO I

#### PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

##### Art. 26

##### Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità

##### Art. 27

##### Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

##### Art. 28

##### Consultazioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

##### Art. 29

##### Istanze, petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta Comunale relativa-

mente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte sono sottoscritte almeno dal 15% elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

##### Art. 30

#### Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:

a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

##### CAPO II

#### REFERENDUM

##### Art. 31

##### Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

##### Art. 32

##### Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento prevede:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

##### Art. 33

##### Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

#### TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

##### Art. 34

Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti  
(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

##### Art. 35

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

##### Art. 36

Statuto dei diritti del contribuente  
(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);

f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

#### TITOLO V FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

##### Art. 37

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

##### Art. 38

Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione  
(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine può essere invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

##### Art. 39

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini  
(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il Consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

##### Art. 40

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione

sione, determina l'avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

#### Art. 41

##### Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'Ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'Ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 42

##### Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficienza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale avverso i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000;

d) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Con i regolamenti:

- di contabilità, previsto dall'art. 152 del T.U. n. 267/2000;

- sull'ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

#### TITOLO VI I SERVIZI

#### Art. 43

##### Forma di gestione

(Artt. 113, 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal Codice civile.

3. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 43, comma 2.

4. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Per i servizi privi di rilevanza industriale trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall'art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.

#### Art. 44

##### Gestione in economia

(Art. 113-bis, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 42.

#### Art. 45

##### Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi

(Art. 113-bis, commi 3 e 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

2. Se sussistono ragioni tecniche, economiche o utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore.

#### Art. 46

##### Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisi, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

#### TITOLO VII

##### FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ACCORDI DI PROGRAMMA

#### Art. 47

##### Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.



3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

**Art. 48**  
**Accordi di programma**

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

**TITOLO VIII**  
**UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE**

**CAPO I**  
**ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

**Art. 49**  
**Criteri generali in materia di organizzazione**  
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

**Art. 50**  
**Ordinamento degli uffici e dei servizi**  
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

**Art. 51**  
**Organizzazione del personale**  
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

**Art. 52**  
**Stato giuridico e trattamento economico del personale**  
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

**Art. 53**  
**Incarichi esterni**  
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

**CAPO II**  
**SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE**  
**- RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI**

**Art. 54**  
**Segretario comunale - Direttore generale**  
(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

**Art. 55**  
**Responsabili degli uffici e dei servizi**  
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e con-

trollo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

- a) gli atti di gestione finanziaria;
- b) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
- c) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- d) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
- e) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

f) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del Comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

#### Art. 56 Messi notificatori

1. Il Comune ha uno o più messi nominati dal Sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al Prefetto.

2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a querela di falso.

#### Art. 57

##### Rappresentanza del Comune in giudizio (Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del Comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il Comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 63, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nelle quali il Comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale;

su conforme indirizzo espresso dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2.

2. Con determinazione del direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del segretario comunale:

a) è designato il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza del Comune nonchè, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto;

b) è dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del Comune.

#### TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 58

##### Violazione delle norme regolamentari (Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro salva diversa disposizione di legge, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

#### Art. 59

##### Violazione alle ordinanze del Sindaco (Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del Sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro salva diversa disposizione di legge, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

#### Art. 60

##### Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

#### Art. 61

##### Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al

Comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al Sindaco o, genericamente, al Comune.

#### Art. 62

##### Modifiche dello statuto

(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

#### Art. 63

##### Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

#### Art. 64

##### Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto:

- pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  - affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;
  - inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
- entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

Comune di Santena (Torino)

### **Statuto Comunale modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 05.11.2004**

#### CAPO I

##### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1

##### Principi generali

1. Il Comune di Santena è un ente locale autonomo. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico e valorizza una cultura di pace e di solidarietà.

2. Il Comune esercita la propria autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, impositiva e finanziaria, secondo il principio della sussidiarietà, nel rispetto:

- della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano;

- delle norme del presente statuto e degli specifici regolamenti;

- delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune di Santena:

a) persegue la collaborazione e la cooperazione con i soggetti pubblici ed in particolare con la Regione Piemonte, con la Provincia di Torino e con gli altri enti locali, nel rispetto delle posizioni istituzionali di ciascun soggetto;

b) favorisce la partecipazione della comunità alla vita politica;

c) promuove l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo della comunità, anche mediante intese ed accordi.

4. L'azione dei soggetti pubblici e privati è vincolata al rispetto delle norme del presente statuto, dei regolamenti, delle direttive e degli atti amministrativi emanati dal Comune al fine di indirizzare, coordinare, armonizzare e rendere efficace l'iniziativa di tali soggetti.

#### Art. 2

##### Funzioni

1. Il Comune di Santena è titolare sia di funzioni proprie (organizzate secondo i principi del presente statuto) che di funzioni conferite con leggi dello Stato e della Regione Piemonte.

2. Le funzioni amministrative conferite dallo Stato e dalla Regione, potranno essere assunte ed organizzate a livello comunale nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge ed in particolare dei principi di sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, omogeneità, adeguatezza, copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative; autonomia organizzativa e regolamentare.

3. Il Comune asseconda e promuove, nell'ambito delle proprie funzioni, il processo di riordino strutturale e funzionale della pubblica amministrazione, con particolare attenzione alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, per una gestione efficiente ed economicamente corretta.

#### Art. 3

##### Sviluppo sociale, culturale ed economico

1. Il Comune persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a) tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla libertà dei cittadini, contrastando ogni forma di discriminazione;

b) agire attivamente per garantire pari opportunità giuridiche, sociali ed economiche e per rimuovere ogni discriminazione;

c) promuovere il superamento degli squilibri economici, culturali e sociali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale;

d) tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse culturali e ambientali ed il recupero delle tradizioni e delle consuetudini locali. In particolare, d'intesa con la Fondazione Cavour e la Città di Torino, trasformare il "Complesso Cavouriano" in ambasciatore nel mondo della Città di Santena;

e) promuovere forme di unione con i Comuni contermini per esercitare congiuntamente funzioni e servizi;

f) promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

g) promuovere il rispetto della vita e la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani

ed al diritto delle persone handicappate a vivere in una città accessibile e a fruire di servizi anche a livello sovracomunale;

h) contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini all'istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione;

i) tutelare e salvaguardare l'ambiente e le attività produttive presenti nel territorio con particolare attenzione alla vocazione agricola del territorio santenese, valorizzandone le colture più rappresentative, segnatamente l'asparago;

j) incentivare le attività singole od associate rivolte alla sperimentazione ed allo sviluppo dell'agricoltura biologica e non inquinante;

k) organizzare le strutture in modo da realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi in base a criteri che individuino le responsabilità degli organi e del personale;

l) incentivare l'occupazione di cittadini senza lavoro mediante il loro coinvolgimento in corsi di formazione-lavoro e favorendo la gestione dei servizi tramite cooperative e consorzi;

m) agevolare i cittadini nei loro rapporti con la Pubblica Amministrazione, fornendo tempestivamente aggiornati elementi di conoscenza ed assistenza tecnica giuridica di competenza comunale.

#### Art. 4

Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma, gonfalone, festa patronale

1. Il territorio del Comune di Santena su cui è insediata la propria comunità ha una estensione di kmq 16,21 e comprende le seguenti frazioni, nuclei e agglomerati: Broglietta, Cappellette, Carolina, Cascina Alberassa, Cascina Mazzetta, Cascina Termine, Cascina Vignasso, Case Nuove, Fabaro, Gamenario, Guetto, Luserna, Ponticelli, Quaglia, San Salvà, Taggia, Tetti Agostino, Tetti Avatanei, Tetti Barbieri, Tetti Busso, Tetti Giro, Tetti Nuovi, Trinità ed altri minori sparsi.

2. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel palazzo civico. In casi particolari il Consiglio e la Giunta possono riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.

3. Il Comune di Santena ha lo stemma ed un proprio gonfalone così descritti:

stemma: "La parte sinistra è di color argento, sovrastata da tre conchiglie d'oro su fondo rosso; la parte destra è di color azzurro con un castello in oro merlato e finestrato in nero, poggiato su di un prato verde. Il tutto è sovrastato da una corona a cinque punte merlata e finestrata"; gonfalone: "Di colore argento e azzurro sormontato dallo stemma comunale".

4. L'uso dello stemma e del gonfalone è regolato dalla normazione comunale. La riproduzione è consentita esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

5. Il 10 agosto di ogni anno, dedicato a San Lorenzo, Santo Patrono della Città, è riconosciuto quale giorno di festività e solennità civile.

#### Art. 5

Albo pretorio ed informazione

1. Le attività del Comune di Santena si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima trasparenza.

2. Nel palazzo municipale sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quanto altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario Comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità normate.

### CAPO II

### ATTIVITA' NORMATIVA

#### Art. 6

Statuto

1. Il Comune di Santena determina il proprio ordinamento con lo Statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi l'attività pubblicistica amministrativa del Comune e i regolamenti.

2. Il procedimento per le modifiche dello Statuto avviene con le modalità previste dalla Legge. Le modifiche sono sottoposte a referendum nei modi e con le procedure previste per i regolamenti, quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla pubblicazione di esse, almeno il 10% degli elettori aventi diritto, riferiti all'ultima tornata elettorale.

3. Per le modifiche dello Statuto, l'iniziativa popolare si esercita con le modalità previste dall'art. 49.

#### Art. 7

Regolamenti e procedure

1. Il Comune di Santena adotta regolamenti e procedure per disciplinare:

- a) la propria organizzazione;
- b) le materie demandate dalla legge e dallo Statuto;
- c) le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) le materie di propria competenza.

2. I regolamenti e le procedure comunali sono così articolati:

- Regolamenti gestionali: sono quelli che disciplinano le istituzioni o le materie di carattere generale quali ad esempio: contabilità, contratti, consiglio comunale, partecipazione, organizzazione etc.

- Regolamenti operativi: sono quelli che disciplinano argomenti o materie specifiche

- quali ad esempio: interventi assistenziali, polizia mortuaria, polizia rurale, pubblicità etc.

- Procedure: definiscono dettagli dei regolamenti gestionali od operativi o forniscono le modalità comportamentali/interpretazioni di un procedimento od attività amministrative.

3. I regolamenti gestionali sono predisposti dalla commissione istituzionale, mentre i regolamenti operativi sono predisposti dall'unità organizzativa e sottoposti al parere della commissione istituzionale.

4. Le procedure sono redatte dall'unità organizzativa, controfirmate dal responsabile apicale e vistate dal Direttore Generale e dal Sindaco.

5. I regolamenti gestionali, quelli operativi e le procedure sono redatti su apposita modulistica. Le modalità per la numerazione, registrazione, distribuzione in copia ed archiviazione dei regolamenti sono oggetto di specifica attività normativa.

6. I regolamenti gestionali ed i regolamenti operativi sono approvati dall'organo competente.

7. I regolamenti adottati ai sensi di legge entrano in vigore nello stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione che li approva.

8. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

9. I regolamenti e le procedure debbono disciplinare le azioni conseguenti ai principi per lo sviluppo sociale,



culturale ed economico previsti dall'art. 3 del presente Statuto.

#### Art. 8

##### Commissione Istituzionale

1. Per l'aggiornamento e l'adeguamento dell'ordinamento normativo comunale, è istituita una commissione istituzionale con composizione e funzionamento disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale.

#### Art. 9

##### Ordinanze

1. Il Sindaco può emanare ordinanze con le quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. I poteri di ordinanza ordinaria attuativa possono essere attribuiti dal Sindaco al Segretario Comunale ed ai Dirigenti. Tali ordinanze vengono emanate nel rispetto delle direttive del Sindaco.

3. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'Albo Pretorio per almeno 10 giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati, devono essere notificate soltanto ai destinatari.

#### Art. 10

##### Pubblicità

1. Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, vanno pubblicizzati in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità di apposito regolamento.

2. Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque.

#### Art. 11

##### Fonti di interpretazione e di applicazione

1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed al Segretario Comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme legislative e regolamentari.

#### CAPO III

##### ORDINAMENTO

#### Art. 12

##### Riparto competenze

1. Salve le attribuzioni già espressamente previste dalla Legge e dal presente Statuto, con il regolamento di Organizzazione sono individuati i provvedimenti e le competenze attribuite al Segretario Comunale, al Direttore Generale, ai Dirigenti ed ai Responsabili degli Uffici.

2. Mediante i regolamenti saranno individuate la distinzione e le modalità di ripartizione tra gli atti di indirizzo e di controllo e quelli di gestione.

#### Art. 13

##### Tutela degli interessi della Comunità e rappresentanza dell'ente

1. La rappresentanza legale dell'ente compete agli organi politici ed agli organi burocratici del Comune in ragione delle rispettive funzioni, previste dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, spetta al Sindaco la rappresentanza connessa con le funzioni di indirizzo e di controllo (accordi, intese, convenzioni, ecc.), per questioni che riguardino la tutela dei cittadini, l'immagine dell'Amministrazione, gli interessi della comunità locale;

spetta ai dirigenti la rappresentanza connessa con l'attività amministrativa, anche discrezionale (sottoscrizione di contratti, firma di determinazioni e conseguenti atti gestionali, ecc), nonché la rappresentanza nelle cause di lavoro, in esecuzione di precedenti atti di pianificazione oppure di indirizzo politico. Alla rappresentanza legale è connessa quella giudiziale.

2. In sede giudiziale la rappresentanza spetta al Sindaco. Compete alla Giunta autorizzare la promozione di una causa o la resistenza in giudizio.

3. La rappresentanza del Consiglio Comunale nei rapporti con gli organi del Comune di Santena e di altri Comuni è esplicata dal Presidente del Consiglio.

4. E' ammessa la delega di rappresentanza, da parte del Sindaco, nei casi previsti dai regolamenti.

#### Art. 14

##### Giusto procedimento

1. Tutte le deliberazioni adottate dagli organi collegiali e le determinazioni dei responsabili dei servizi devono rispettare il giusto procedimento così come definito dal comma successivo.

Detto principio deve essere coordinato con i principi di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa della pubblica amministrazione

2. Il giusto procedimento consiste nel subordinare l'emanazione del provvedimento alla preventiva istruttoria corredata dai pareri prescritti dalla legge e dai pareri nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale e dal regolamento di Contabilità.

#### Art. 15

##### Deleghe

1. Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza. Il delegante conserva però la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.

#### Art. 16

##### Attività consultiva e di controllo

1. Per favorire e migliorare i processi decisionali degli organi comunali nello svolgimento della attività amministrativa possono essere attribuiti a dipendenti comunali incarichi per lo svolgimento di attività consultiva o di controllo.

2. La potestà consultiva, che verrà esercitata secondo i casi in via permanente o temporanea, è attribuita solo ai soggetti ai quali l'ordinamento comunale consente il trasferimento.

3. L'emanazione di pareri obbligatori e vincolanti costituisce manifestazione del potere di amministrazione attiva e non comporta attribuzione di responsabilità per l'emanazione dell'atto ad un altro soggetto.

#### Art. 17

##### Conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza sorti tra dipendenti comunali sono decisi dal responsabile sovraordinato. Qualora i conflitti riguardino qualifiche apicali o coinvolgano uffici appartenenti a più settori sono risolti con provvedimenti del Direttore Generale, sentito il Sindaco.

#### Art. 18

##### Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente al quale compete la convocazione dell'organo. Le modalità di elezione e le ulteriori funzioni del Presidente sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

2. Per il funzionamento del Consiglio Comunale è previsto un budget annuale.

3. Il Consiglio Comunale esplica la propria attività attraverso: atti di indirizzo, atti fondamentali, atti di controllo.

4. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico - amministrativo con atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'Ente.

5. Ove agli atti di cui al precedente comma il Consiglio attribuisca valore di direttiva, l'attività degli organi dell'Ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli atti stessi potendosene discostare unicamente per il miglior perseguimento dell'interesse dell'Ente con adeguate motivazioni.

6. Il Consiglio, con le modalità e i requisiti di legge, indirizza l'attività dell'Ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatico e di controllo.

7. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, riguardanti l'attuazione delle linee programmatiche, con l'obbligo di operare una verifica in concomitanza con l'approvazione del rendiconto di gestione.

8. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'Ente la normazione comunale disciplina le modalità dell'esame:

- a) dei rendiconti di gestione;
- b) delle relazioni della Giunta e dei revisori;
- c) dei rendiconti previsti in atti fondamentali.

Parimenti saranno disciplinate le interrogazioni, le istanze di sindacato ispettivo e le indagini conoscitive che possono anche prevedere l'audizione del Sindaco, del Segretario e dei Responsabili dei Servizi, nonché la discussione di argomenti di carattere amministrativo riguardanti il Comune di Santena.

Per le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo si procede per iscritto, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, entro 30 giorni. E' però facoltà del Consigliere chiedere, anche in deroga al termine prima indicato, la risposta pubblica da rendersi durante la prima seduta utile del Consiglio Comunale, ancorché tenuta oltre i 30 giorni.

9. Spetta al Consiglio Comunale, solo nei casi previsti dalla legge, la nomina e la designazione dei Consiglieri chiamati a rappresentarlo in organismi (enti, aziende, istituzioni, ecc.) di qualsiasi natura.

10. Qualora un singolo Consigliere intenda presentare proposte di iniziative, queste devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale che provvede ad inserirle all'ordine del giorno del Consiglio Comunale della prima seduta successiva alla loro presentazione.

11. Il Consiglio Comunale esercita la potestà di auto organizzazione secondo le modalità determinate da appositi regolamenti. Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono i disposti della legge.

12. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. La deliberazione istitutiva determina la composizione della commissione, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio. Le commissioni di indagine hanno il potere di acquisire tutti gli atti degli affari oggetto dell'indagine nonché di avere dagli Amministratori e dal Personale del Comune tutte le informazioni e le notizie relative agli affari stessi, fatte salve le limitazioni previste dalla legge. Le Commissioni di indagine devono essere presiedute da un consigliere di minoranza.

## Art. 19 Gruppi consiliari

1. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capigruppo, nonché l'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

## Art. 20 Commissioni permanenti, istituzionali e di indagine

1. Sono istituite in seno al Consiglio Comunale le commissioni permanenti, secondo le previsioni del Regolamento del Consiglio Comunale. Alle commissioni sono sottoposte per il parere le proposte di deliberazione concernenti atti fondamentali del Consiglio Comunale, ivi compresi i pareri di cui all'art. 18.

2. I componenti le commissioni permanenti sono Consiglieri designati dal Consiglio Comunale in modo da garantire la rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari. E' facoltà del Consiglio Comunale allargare la partecipazione a due persone esterne al Consiglio, scelte tra cittadini particolarmente esperti nella materia di competenza. Partecipa altresì ai lavori di commissione, in qualità di Segretario, il responsabile dell'ufficio competente o un dipendente da questi designato.

3. Il regolamento del Consiglio Comunale ne disciplina il numero, la composizione nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento, le attribuzioni e l'eventuale partecipazione alle sedute degli esperti esterni.

4. Il regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

5. Le Commissioni Consiliari hanno finalità consultive e propositive nei seguenti momenti: a livello di pianificazione, prima dell'adozione del bilancio, e a livello di consuntivazione, prima dell'approvazione del rendiconto di gestione.

6. Le Commissioni consiliari esprimono valutazioni politico-amministrative sul programma presentato dall'assessorato di competenza.

7. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplinerà le modalità di composizione, convocazione e funzionamento delle Commissioni Consiliari.

8. Nei casi contemplati dal regolamento, le commissioni di cui ai precedenti commi possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all'attività consiliare, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati. Prima dell'espressione del parere le Commissioni potranno consultare le associazioni competenti.

9. Le Commissioni consiliari decadono automaticamente alla scadenza del Consiglio.

10. Sono Commissioni istituzionali tutte quelle previste dalle vigenti leggi ed il loro funzionamento è disciplinato da appositi regolamenti.

11. Tutte le sedute delle commissioni comunali consiliari ed istituzionali sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge, e devono essere adeguatamente pubblicizzate, nel rispetto della regolamentazione vigente.

## Art. 21 Consiglieri

1. Le modalità d'iniziativa e di accesso del Consigliere Comunale sono disciplinate dalla Legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto. La surrogazione e la supplenza dei Consiglieri sono disciplinate dalla legge.

3. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari di cui fanno parte.

4. Il Presidente del Consiglio, dopo tre assenze consecutive prive di giustificazione, comunica la relativa contestazione al Consigliere che si è assentato. Il Consigliere nel termine perentorio di trenta giorni può controdedurre, indicando le cause giustificative delle assenze. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, il quale si pronuncia sulla decadenza o meno, con la stessa maggioranza prevista per l'eleggibilità alla carica di Consigliere.

5. Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tramite i Responsabili di Settore, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, con le modalità previste dalle vigenti norme in materia. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge.

#### Art. 22

##### Svolgimento dei lavori consiliari

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento soltanto in relazione alla esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.

2. Le votazioni hanno luogo in forma palese, fatti salvi i casi previsti dalla legge per l'effettuazione della votazione a scrutinio segreto. Le sedute del Consiglio sono valide se sono presenti almeno la metà dei Consiglieri assegnati; per le sedute di seconda convocazione si applicano le disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti.

4. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il bilancio preventivo ed il rendiconto di gestione. Tutte le restanti sedute sono straordinarie od urgenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

5. Il Segretario Comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'Ente, la verbalizzazione delle sedute; ove il Segretario Comunale sia assente o obbligato a non partecipare, è sostituito dal Vice Segretario. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo funge da Segretario un Consigliere nominato dal Presidente. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

6. All'interno della struttura comunale sarà individuato un ufficio che dovrà essere punto di riferimento per i Consiglieri Comunali, svolgendo altresì funzioni di supporto alla presidenza di Consiglio.

#### Art. 23

##### La Giunta

1. La Giunta Comunale, organo d'Amministrazione, è composta dal Sindaco che la presiede e dagli Assessori, individuando fra questi il Vice Sindaco.

2. Due componenti della Giunta Comunale possono essere anche cittadini non Consiglieri Comunali, purché siano cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica Italiana o siano cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea ed iscritti nelle liste elettorali di questo Comune.

3. Il Sindaco, contestualmente alla nomina degli Assessori, determina il numero dei componenti della Giunta Comunale, entro il limite minimo di quattro ed il limite massimo stabilito dalla legge e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.

4. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco il quale ne prende atto.

5. Il Sindaco può revocare la nomina ad Assessore.

6. Il Sindaco, con proprio decreto, è obbligato a procedere alla sostituzione dell'Assessore dimissionario solo qualora il numero dei componenti della Giunta Comunale rimasti in carica sia inferiore al minimo stabilito dal secondo comma del presente articolo.

7. Delle decisioni adottate, compresa quella della non sostituzione dell'Assessore dimissionario o revocato, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

8. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni, sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario.

9. Le deleghe sono attribuite agli Assessori dal Sindaco con provvedimento comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

10. Delle revoche o modifiche di deleghe il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

11. La Giunta esercita la propria funzione amministrativa secondo quanto disposto dalla legge.

12. In particolare la Giunta Comunale:

a) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

b) adotta, nel rispetto dei regolamenti, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

c) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva le transazioni;

d) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche, come pure i capitolati di affidamento dei servizi;

e) autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;

f) autorizza l'utilizzo delle somme a specifica destinazione d'uso in termine di cassa e l'anticipazione di tesoreria.

13. Il funzionamento e le modalità di convocazione sono stabilite dalla Giunta stessa.

14. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

#### Art. 24

##### Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto ai sensi di legge.

2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2 bis. La titolarità delle funzioni di governo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo sono attribuite al Sindaco al momento della proclamazione dei risultati elettorali da parte del Presidente dell'assemblea dei Presidenti delle sezioni elettorali.

2 ter. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta giuramento secondo la seguente formula: "giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai miei doveri d'ufficio nell'interesse dell'Amministrazione, per il pubblico bene".

3. Il Sindaco:

a) rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici e all'esecuzione degli atti;

b) esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

c) è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei ser-

vizi secondo le esigenze complessive e generali degli utenti;

d) può affidare ai singoli Consiglieri incarichi specifici per materie e periodi predeterminati, con facoltà di revoca.

3 bis. Dopo la comunicazione dell'avvenuta nomina dei componenti della Giunta Comunale, subito dopo le elezioni, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative all'azione di governo ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

5. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro il termine di legge.

6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

#### Art. 25 Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo e svolge le funzioni del Sindaco nei casi previsti dalla legge.

#### Art. 26 Struttura dell'Ente

1. Gli uffici sono raggruppati in settori, al fine di assolvere ad una o più attività omogenee.

2. Gli aspetti organizzativi, le funzioni, le competenze, l'organigramma, il coordinamento della struttura dell'Ente ed in generale l'ordinamento degli uffici e dei servizi sono determinati dall'apposito Regolamento, nell'ottica della massima flessibilità e mobilità del personale in funzione delle esigenze strutturali, dei compiti e dei programmi dell'Ente, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

#### Art. 27 Attività di direzione

1. Esercita attività di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali nonché responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'Ente.

2. Le attività di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse.

3. Per ogni servizio reso ai cittadini, appalto e programma va individuato il soggetto responsabile dell'istruzione, dei controlli e più generalmente del perseguimento degli obiettivi.

4. Tale soggetto è responsabile dei progetti e della complessiva conduzione dell'attività in ordine a tutte le questioni afferenti la stessa. Esplicherà i poteri predetti anche nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni ed attività per il Comune di Santena in dipendenza di un rapporto di natura pubblica o privata.

#### Art. 28 Segretario Comunale

1. Il Comune si avvale di un Segretario iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Il Segretario espleta attività di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica amministrativa a favore degli organi del Comune in ordine alla conformità

dell'azione amministrativa alla Legge, allo Statuto, ai Regolamenti ed alle Procedure.

3. Al Segretario sono attribuite altresì tutte le funzioni conferitegli dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti o direttamente dal Sindaco.

#### Art. 29 Direttore Generale

1. Il Comune può avvalersi di un Direttore Generale esterno, previa stipula di convenzione con altro Comune nel rispetto della legge; il provvedimento di nomina del Direttore Generale deve contenere la disciplina dei rapporti tra quest'ultimo ed il Segretario.

2. E' data facoltà al Sindaco di conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario titolare, nel caso in cui non sia stato nominato un Direttore Generale esterno.

3. Il Direttore Generale:

- provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco;

- sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

- predispone il piano dettagliato degli obiettivi nonché la proposta del piano esecutivo di gestione ed il suo monitoraggio;

- dà attuazione ad ogni altra competenza stabilita nel Regolamento di Organizzazione e nel provvedimento di nomina;

- rendiconta periodicamente al Sindaco sull'attività svolta.

#### Art. 30 Vicesegretario

1. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto.

2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del Segretario, il Vicesegretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal Regolamento di Organizzazione.

3. Il Regolamento di Organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto.

#### Art. 31 Relazioni sindacali

1. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali sono applicati nel rispetto della legge, con provvedimento degli organi competenti dell'Ente.

2. Le disposizioni degli accordi di cui al 1( comma in materie riservate alla potestà normativa del Comune vengono disciplinate nel regolamento di Organizzazione.

3. Gli accordi in sede decentrata conclusi con le organizzazioni sindacali, nelle materie in cui espressamente la legge o i regolamenti dell'Ente lo prevedano, sono approvati dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

#### CAPO IV ATTIVITA'

#### Art. 32 Programmazione

1. La relazione previsionale e programmatica e gli atti di bilancio contengono la pianificazione pluriennale di tutta l'attività del Comune di Santena.

2. La relazione medesima viene aggiornata annualmente e deve essere composta da tutti gli elementi previsti dalla legge.



3. La relazione è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione o di una variazione di esso per la parte di competenza. Contestualmente sono approvati o adeguati, se necessario, gli altri strumenti di programmazione.

Art. 33  
Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del Comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

2. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, della legge e dei criteri di cui al presente articolo.

3. Ove non diversamente ed espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed atti comunque denominati non possono essere acquisiti se non con adeguata motivazione.

4. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.

5. Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato si assume la responsabilità, non è possibile subordinare l'emissione dell'atto o del provvedimento all'accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione; l'atto deve essere emesso, fatte salve le successive verifiche di legge.

Art. 34  
Partecipazione

1. Il regolamento di Partecipazione deve individuare almeno i procedimenti più importanti e disciplinarne il termine per la conclusione. Dovrà inoltre normare le seguenti materie: forme associative e rapporti con il Comune, istanze, interrogazioni e petizioni, referendum consultivo, assemblee, Difensore Civico, accesso ed intervento sugli atti amministrativi. Se non individuati nel regolamento in oggetto, i responsabili del procedimento potranno essere individuati nel regolamento di Organizzazione.

Art. 35  
Pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere previsto dalle leggi.

2. Il parere sfavorevole dovrà essere dettagliatamente motivato e dovrà altresì individuare gli strumenti e le modalità dell'azione amministrativa che possono far conseguire all'amministrazione gli obiettivi che l'atto, su cui il parere negativo è stato espresso, intendeva perseguire.

Art. 36  
Copertura finanziaria

1. I provvedimenti sia di organi collegiali che individuali comportanti impegni di spesa non possono essere adottati senza verifica della relativa copertura finanziaria, effettuata ai sensi di legge e nel rispetto del Regolamento di Contabilità.

Art. 37  
Attività contrattuale

1. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata dall'apposito regolamento.

2. I capitoli, i disciplinari e i fogli di patti e condizioni devono contenere adeguate forme di garanzia per l'Ente, anche a tutela degli interessi dell'utenza.

Art. 38  
I servizi

1. Il Comune favorisce e promuove:

- a) la partecipazione alla gestione dei servizi di Enti, associazioni di volontariato e libere associazioni;
- b) la partecipazione alla gestione dei servizi degli utenti singoli ed associati.

Per tali fini il Comune:

- sollecita pareri dagli utenti e dai soggetti iscritti nel registro delle associazioni;
- stipula convenzioni per la gestione di specifici servizi;
- destina risorse sulla base di criteri predeterminati e pubblicizzati.

2. Il Comune promuove inoltre la costituzione di cooperative-consorzi che favoriscano l'occupazione in sede locale ed operino per iniziative sociali.

3. L'assunzione di un nuovo servizio o la variazione di gestione dei servizi esistenti da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico - finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi gestiti dal Comune nell'ottica della ottimizzazione dei costi in rapporto alla qualità del servizio, intesa come soddisfazione dell'utenza.

4. La valutazione comparativa deve aver tenuto conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di Comuni e consorzi, anche previo accordo di programma.

5. Il Comune, operate le scelte delle forme ottimali di gestione, informa i cittadini e ne favorisce la partecipazione, tutelando l'utenza.

6. Al fine di gestire funzioni e servizi determinati in modo coordinato, il Comune di Santena favorirà la stipula di convenzioni con altri Comuni nelle forme previste dalla legge. Le predette convenzioni potranno prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che opereranno anche con personale distaccato dagli enti partecipanti. Potrà essere previsto l'esercizio della delega delle funzioni tra i Comuni in convenzione. La convenzione dovrà prevedere obbligatoriamente i requisiti fondamentali della sua azione, tra i quali la durata.

7. Il perseguimento del pubblico interesse deve essere garantito qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'attuazione dei servizi.

Art. 39  
Istituzioni

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente, il Comune può costituire con atto motivato le istituzioni previste dalla legge, demandandone la disciplina ad apposito regolamento della istituzione che dovrà comunque prevedere, oltre alla dotazione di beni e personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi dell'Ente, le modalità di indirizzo da parte del Consiglio Comunale.

**Art. 40**  
**Personale a contratto**

1. Per le qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, il Comune può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, con motivato provvedimento del Sindaco, che indicherà le modalità e gli obiettivi da raggiungere nonché i limiti economici della retribuzione.

2. Il regolamento di organizzazione disciplinerà ogni aspetto operativo legato alla nomina ed allo svolgimento della relativa funzione.

3. Poiché il Comune di Santena non ha dirigenti in pianta organica, quelli nominati ai sensi del presente articolo hanno la rappresentanza legale dell'ente.

**Art. 41**  
**Nomina e revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni**

1. La nomina, la designazione e la revoca, previa contestazione degli addebiti, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio, fatti salvi i casi di cui all'art. 18.

2. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro i termini di legge.

3. I rappresentanti decadono automaticamente con l'elezione del nuovo Sindaco, ma svolgono le funzioni fino alla nomina dei successori.

**Art. 42**  
**Associazionismo e cooperazione per la gestione dei servizi e delle funzioni**

1. Il sistema dei rapporti con gli altri Comuni e la Provincia potrà essere sviluppato e valorizzato utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

**CAPO V**  
**FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE**

**Art. 43**  
**Autonomia finanziaria**

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità nonché i criteri della compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi e attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini singoli o associati. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

4. La deliberazione di cui al precedente comma disciplinerà le eventuali forme e modalità di consultazione.

**Art. 44**  
**Piano Esecutivo e Controllo di Gestione**

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, tutti gli strumenti di programmazione, di gestione finanziaria ed i relativi documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

2. I principi di cui al precedente comma sono applicati in coerenza con l'attività della struttura Comunale.

3. Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed il suo controllo trimestrale, deve essere impostato annualmente ed articolato in modo da consentire sia la lettura per piani e programmi che per verificare l'andamento dei costi e dei ricavi per ogni servizio/ufficio in cui è articolato il PEG, in rapporto alle previsioni di bilancio.

4. Il regolamento di contabilità dovrà prevedere le metodologie di rilevazione e di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

5. Il Sindaco invia trimestralmente ai capigruppo consiliari il documento contenente il controllo di gestione.

**Art. 45**  
**Revisori dei conti**

1. I revisori dei conti collaborano con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo ai sensi di legge. Il collegio è costituito da tre componenti con le modalità previste dalla legge.

2. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed i revisori.

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore sono previste dalla legge.

4. Il regolamento di Contabilità disciplina le cause di revoca e sostituzione dei revisori.

**CAPO VI**  
**PARTECIPAZIONE**

**Art. 46**  
**Criterio di individuazione**

1. Ai fini della partecipazione, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale o ivi regolarmente soggiornanti.

**Art. 47**  
**Forme associative e rapporti con il Comune**

1. E' istituito un Albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune. Il Consiglio Comunale per garantire la partecipazione su tematiche di particolare rilevanza può promuovere l'istituzione di consulte.

2. Nella domanda di iscrizione all'Albo, corredata dallo statuto dell'organizzazione, dovranno essere indicati: le finalità perseguite, la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

3. Il Comune dovrà operare per assicurare le sedi ed altri vantaggi indiretti, secondo le modalità ed i criteri predeterminati e pubblicizzati che saranno contenuti nel regolamento di partecipazione, agli organismi associativi operanti nel Comune ed iscritti all'Albo, per favorire lo sviluppo dei rapporti tra cittadini e le forme di solidarietà.

4. Eventuali contributi verranno assegnati in funzione della ricaduta sociale e con le modalità previste da apposito regolamento.

5. L'apposito regolamento dovrà prevedere organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di frazioni, nuclei o agglomerati per garantire, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell'Ente, la rappresentazione degli interessi collettivi e il confronto tra le diverse istanze.

#### Art. 48

##### Istanze, interrogazioni e petizioni

1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità. La risposta del Sindaco dovrà pervenire entro trenta giorni dal ricevimento.

2. Il Regolamento di Partecipazione dovrà disciplinare le forme di proposizione e di risposta ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini.

3. Il Regolamento del Consiglio Comunale e quello sulla Partecipazione stabiliranno le modalità e le forme delle pubbliche assemblee e dei Consigli Comunali aperti richiesti direttamente dai cittadini.

#### Art. 49

##### Referendum consultivo

1. E' indetto referendum consultivo, ai sensi del Regolamento di Partecipazione, quando ne facciano richiesta almeno il 10% dei cittadini sulla base degli aventi diritto al voto dell'ultima tornata elettorale o mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

#### Art. 50

##### Efficacia del referendum consultivo

1. L'indizione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione, tranne i casi in cui l'atto sia stato eseguito o si tratti di atto con esecuzione continuata, frazionata o differita.

2. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 30% degli aventi diritto e se la metà più uno dei votanti ha espresso validamente una intenzione di voto. Il Consiglio Comunale ne valuta entro 30 giorni il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dal Regolamento di Partecipazione.

3. Il regolamento prevede i poteri dei Consiglieri Comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.

4. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione che deve essere approvata dal Consiglio Comunale.

#### Art. 51

##### Materie escluse

1. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:

- a) deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale relative a bilancio preventivo, bilancio consuntivo, piano pluriennale di investimento, P.R.G. e sue varianti;
- b) provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- c) provvedimenti concernenti il personale comunale;
- d) regolamenti concernenti il funzionamento del Consiglio Comunale;
- e) provvedimenti relativi all'applicazione dei tributi;
- f) qualunque atto dovuto dall'amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti.

#### Art. 52

##### Giudizio di ammissibilità

1. Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo di questi viene sottoposto al comitato dei garanti previsto nel Regolamento di Partecipazione che ne valuta la legittimità alla luce dei criteri indicati dall'art. 51 e dal regolamento.

2. Il comitato promotore deve essere udito qualora i garanti intendano esprimere parere negativo sulla proposta del referendum. Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito a parere positivo dei garanti.

#### Art. 53

##### Difensore civico

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso alla amministrazione comunale, nonché il suo buon andamento, il Consiglio Comunale, in accordo con quello di altri Comuni convenzionati, può istituire l'ufficio del difensore civico, con apposito atto deliberativo.

2. Il difensore civico è nominato, previa pubblica selezione, dal Consiglio Comunale di ciascuno dei Comuni convenzionati.

3. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nei limiti delle illegittimità denunciate, nei casi e con le modalità previste dalla legge, ed inoltre interviene su richiesta dei cittadini singoli o associati in ordine ai ritardi, alle negligenze imputabili alla struttura o ad abusi commessi dai dipendenti comunali e dagli organi dell'Ente.

4. Il difensore civico assolve le proprie funzioni con probità, onestà, indipendenza, imparzialità ed adeguata preparazione giuridica.

5. Stante le attribuzioni ed i requisiti di cui al precedente comma 3, nonché la preparazione e le caratteristiche richieste per l'espletamento della funzione, oltre l'indennità prevista, l'istituzione del difensore civico è definita in modo convenzionato con un numero di comuni contigui almeno sufficiente a raggiungere 20.000 abitanti.

6. Il Regolamento di ciascun comune convenzionato che disciplina la funzione del Difensore Civico dovrà prevedere apposite identiche norme per garantire l'indipendenza e l'autonomia del difensore civico nonché i criteri per la determinazione dell'indennità di carica; prevederà altresì i poteri e le attribuzioni, nonché le modalità di risoluzione dei conflitti con l'Amministrazione e le cause di decadenza dall'ufficio.

7. Con l'approvazione del presente Statuto vengono revocate funzioni ed attribuzioni di eventuali istituti del difensore civico in essere.

**CAPO VII  
PROPAGANDA ELETTORALE**

**Art. 54**

**Disciplina della propaganda elettorale**

1. La propaganda dei candidati per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale è disciplinata dalla legge.

**Art. 55**

**Pubblicità delle spese per la propaganda elettorale**

1. Il candidato Sindaco che concorre alle elezioni comunali deve presentare il rendiconto delle spese per la campagna elettorale secondo quanto disposto dal Regolamento del Consiglio.

**CAPO VIII  
PARI OPPORTUNITÀ**

**Art. 56**

**Condizioni di pari opportunità**

1. La Città di Santena assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125; a tal fine favorirà la presenza di cittadini di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, specie nella Giunta Comunale e nelle Commissioni consiliari, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

2. Nell'eventualità che non fosse possibile attuare il principio previsto al comma 1 per la nomina della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari, dovranno prodursi al Consiglio Comunale le relative motivazioni.

**CAPO IX  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 57**

**Norme transitorie e finali**

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, successiva all'approvazione da parte dell'Organo di Controllo.

2. Le norme di cui all'art. 18, commi 1, 2 e 10 (Presidenza del Consiglio Comunale e budget annuale) ed all'art. 23 (Giunta) del presente Statuto entreranno in vigore a partire dal prossimo mandato elettorale.

3. Il Consiglio approva entro diciotto mesi le modifiche ai regolamenti comunali conseguenti all'approvazione del presente statuto.

4. Fino all'adozione dei predetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultino compatibili con la legge.

Comunità Montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana - Ceva (Cuneo)

**Rettifica dello Statuto della Comunità Montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana approvata con delibera di Consiglio n. 6 del 25.10.2004**

**Art. 19**

**Presidente del Consiglio e/O Organo Rappresentativo**

Il Consiglio, Organo Rappresentativo della Comunità Montana, può dotarsi di un Presidente individuato fra i componenti del Consiglio stesso ed eletto a scrutinio palese con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Quando lo Statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie del Presidente del Con-

siglio sono esercitate dal Consigliere anziano ai sensi dell'art. 1 comma 2 ter della L. 25 marzo 1993 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. Anche per questo può chiedere di essere sentito dalla Giunta per delucidazioni ed approfondimenti.

## ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la Casa - Cuneo

**Commissione Assegnazione Alloggi della Provincia di Cuneo. Avviso di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Comune di Celle di Macra**

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Celle di Macra e nella sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 21/3/2004 dal Comune di Celle di Macra.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 19 novembre 2004

Il Presidente  
Ugo Reppucci

1

Agenzia Territoriale per la Casa - Cuneo

**Commissione Assegnazione Alloggi della Provincia di Cuneo. Avviso di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Comune di Barolo**

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/3/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo pretorio del Comune di Barolo e nella sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 20/3/2003 dal Comune di Barolo.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca da bollo pari a euro 10,33 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 19 novembre 2004

Il Presidente  
Ugo Reppucci

2



Agenzia Territoriale per la Casa - Cuneo

**Commissione Assegnazione Alloggi della Provincia di Cuneo. Avviso di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Comune di Montezemolo**

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/3/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Montezemolo e nella sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 18/5/2004 dal Comune di Montezemolo.

Le operazioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca da bollo pari a euro 10,33 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 19 novembre 2004

Il Presidente  
Ugo Reppucci

3

Agenzia Territoriale per la Casa - Cuneo

**Commissione Assegnazione Alloggi della Provincia di Cuneo. Avviso di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Comune di Sampeyre**

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/3/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Sampeyre e nella sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 3/6/2004 dal Comune di Sampeyre.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca da bollo pari a euro 10,33 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 19 novembre 2004

Il Presidente  
Ugo Reppucci

4

Comune di Arola (Verbano Cusio Ossola)

**Avviso di approvazione piano di classificazione acustica**

Ai sensi dell'art.7 comma 5 della L.R.52/2000 si rende noto che il Consiglio Comunale con delibera n. 24 del 29 settembre 2004 ha approvato il piano di classificazione acustica.

Il Responsabile del Servizio  
Daniela Ferraris

5

Comune di Bernezzo (Cuneo)

**Delibera del C.C. n° 35/2004 del 27.09.2004 - Piano di Recupero Residenziale di iniziativa privata e relativo schema di convenzione, in zona R2.1 di P.R.G.R.I., Via Regina Margherita n. 35 - Approvazione Definitiva**

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Con votazione resa per alzata di mano

*delibera*

1) Di approvare il Progetto Definitivo del Piano di Recupero Residenziale, di un insieme di fabbricati siti in Via Regina Margherita n. 35, compresi nel P.R.G.R.I. in zona R2.1, con ambito condizionato alla redazione di uno strumento urbanistico esecutivo - Piano di Recupero, catastalmente individuati come segue: a Catasto terreni Foglio n. 8 mappali 294-295-408-409 - presentata dai Sig.ri Armando Maurizio e Gautier Tromellini Anna di Torino. La suddetta proposta di Piano di Recupero è costituita, oltre che dalla domanda apposita, dai seguenti elaborati grafici, a firma dell'arch. Vado Raffaello di Cuneo: All. n. 1 - relazione Tecnica e Norme di Attuazione -, All. n. 2 - Capitolato e computo metrico per le opere -, All. n. 3 - bozza di convenzione -, All. n. 4 - Consenso della proprietà confinante a Nord. ( Sig. Bodino) - Tav. n. 1 - Planimetria Generale -, Tav. n. 2 - Esistente Piano Terra -, Tav. n. 3 - Esistente Piano Primo -, Tav. n. 4 - Esistente Fronti -, Tav. n. 5 - Esistente Sezioni -, Tav. n. 6 - Progetto Piano Terra -, Tav. n. 7 - Progetto Fronti - Tav. n. 8 - Progetto Sezioni -, Tav. n. 9 - Progetto Particolari Costruttivi -.

(omissis)

Bernezzo, 2 dicembre 2004

Il Responsabile del Servizio  
Cravero Giancarlo

6

Comune di Borgaro Torinese (Torino)

**Legge 12.7.1991, n°203 e s.m.i. - art.18 - Piano integrato e contestuale variante al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 51 della L. 865/71 - Realizzazione di abitazioni a favore delle Forze dell'Ordine - Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Borgaro Torinese**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 73 del 20.10.2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Programma Integrato di Edilizia Residenziale pubblica ai sensi dell'art. 18 legge 203/91 e variante contestuale al P.R.G.C. vigente, proposto dalla "Grassetto Costruzioni S.p.A.".

*si rende noto*

Che la predetta deliberazione, è pubblicata per estratto all'Albo Pretorio del Comune per trenta (30) giorni consecutivi a decorrere dal 02.12.2004 fino al 01.01.2005.

Il progetto è consultabile escludendo la facoltà di presentare osservazioni, e proposte, presso l'Ufficio Urbanistica di codesto Comune, durante gli orari di apertura al pubblico.

Borgaro Torinese 26 novembre 2004

Il Responsabile del 3° Settore  
Territorio e Ambiente  
Vincenzo Barrea

Il Sindaco  
Antonella Barretta

7

Comune di Bosco Marengo (Alessandria)

**Avviso di deposito di atti nella casa del Comune. Classificazione acustica del territorio comunale**

Si comunica che dalla data odierna, 2/12/2004, e per trenta giorni consecutivi è depositato nell'ufficio di segreteria, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52, l'elaborato relativo alla " classificazione acustica del territorio comunale ".

Il Funzionario Responsabile  
Maurizio Ricci

8

Comune di Busano (Torino)

**Decreto n. 1/2004 - Espropriazione aree residue necessarie per la realizzazione del Polo per lo Stampaggio a Caldo. Provvedimenti per la determinazione delle indennità di esproprio in favore degli aventi diritto**

Il Responsabile del Servizio

(omissis)

*Decreta*

Articolo 1 - Sono richiamati i provvedimenti assunti dal Comune di Busano in merito alla realizzazione del polo per lo stampaggio a caldo, come richiamati in premessa, nonché i provvedimenti inerenti alla instaurazione del procedimento espropriativo riferito alle aree residue interessate.

Articolo 2 - Sono determinate, ai sensi dell'articolo 5 bis della legge 08/08/1992 n. ro 359, fatta salva la verifica di cui all'art. 16 del D.lg. 30/12/1992 n. ro 504, le indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione delle aree residue, occorrenti per la realizzazione delle predette opere, con riferimento al definitivo Piano Particellare, contenente le indennità unitarie di competenza delle ditte elencate e precisamente:

a) Catasto Terreni:

- foglio 9 particella n. ro 34 di mq. 11.320
  - foglio 9 particella n. ro 32 di mq. 5.630
  - foglio 9 particella n. ro 31 di mq. 10.020
  - foglio 9 particella n. ro 108 di mq. 3.352
  - foglio 9 particella n. ro 107 di mq. 3.352
  - foglio 9 particella n. ro 39 di mq. 11.370
  - foglio 9 particella n. ro 38 di mq. 11.550
- pari a complessivi mq. 56.594

Indennità d'esproprio già ridotta del 40% ai sensi dell'articolo 5 bis legge n. ro 359/1992.

mq. 56.594 x euro/mq. 1,35 = euro 76.401,90

Immobili di proprietà del Sig. Oberto Giovanni Carlo (omissis).

b) Catasto Terreni:

- foglio 9 particella n. ro 109 di mq. 3.464

Indennità d'esproprio già ridotta del 40% ai sensi dell'articolo 5 bis legge n. ro 359/1992.

mq. 3.464 x euro/mq. 1,35 = euro 4.676,40

Immobili di proprietà del Sig. Vaira Pietro (omissis) con usufrutto a favore della Signora Oberto Antonia (omissis).

In ogni fase del procedimento espropriativo i Soggetti Espropriandi potranno convenire la cessione volontaria dei beni. In tal caso non si applica la riduzione del 40% agli importi come sopra determinati.

La suddetta indennità è comprensiva di ogni spettanza o indennità che possano competere ad usufruttuari, conduttori o chiunque altro soggetto che possa vantare diritti

sulle aree espropriande, per cui gli stessi sono fatti indenni dai proprietari oppure potranno esperire le loro ragioni nei modi di legge.

In relazione alla stessa indennità trova applicazione la ritenuta del 20% di cui alla legge 30/12/1991 n. ro 413.

Il tutto fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del D.lgs. n.ro 504/92, sussistendone i presupposti.

Articolo 3 - Sono richiamati i termini fissati ai sensi dell'articolo 13 della legge 25/06/1865 n.ro 2359, come evidenziato nella citata deliberazione della Giunta Comunale n. ro 12 del 02/02/2004.

Articolo 4 - Il presente decreto sarà notificato dal Responsabile dei Servizi tecnici del Comune di Busano agli aventi diritto, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Articolo 5 - Estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, all'Albo Pretorio del Comune di Busano e comunicato alla Regione.

Articolo 6 - Ai sensi della legge n. ro 241/90, il Responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del Geom. Rolle Bartolomeo, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Busano.

Articolo 7 - Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso, ovvero entro centoventi giorni, al Capo dello Stato, con ricorso straordinario.

Busano, 22 novembre 2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Bartolomeo Rolle

9

Comune di Castelnuovo Scrivia (Alessandria)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 10.11.2004 "Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 la modifica dell'art. 2, comma 2, del Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 5 della Normativa allegata al Regolamento Edilizio Comunale, parti integranti e sostanziali dell'atto;

Di dichiarare che la modifica al Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691;

Di dare atto che la deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 8 luglio 1999 n. 19;

Di dare atto che la modifica al Regolamento Edilizio, unitamente alla deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Sindaco  
Gianni Tagliani

10

Comune di Cerreto Castello (Biella)

**Commissione assegnazione alloggi E.R.P.S. della provincia. di Biella - Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale n. 1 del Comune di Cerreto Castello**

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Provincia di Biella

*rende noto*

Che ha provveduto a formulare la Graduatoria Provvisoria relativa al Bando di Concorso Generale n. 1 del Comune di Cerreto Castello del 15.04.04, per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel Comune di Cerreto Castello, l'ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 26.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28/03/1995 n. 46, e s.m.i.

Gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune di Cerreto Castello, presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Biella, e presso tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale cui si riferisce il Bando di concorso.

Le opposizioni, in bollo, avverso la Graduatoria Provvisoria dovranno essere inoltrate, indirizzandole a mezzo posta raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P.S. c/o l'A..T.C. - Via Schiapparelli 13 - 13900 Biella, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'Albo Pretorio del Comune di Cerreto Castello.

Il Presidente  
Francesco Donato

11

Comune di Chiusano d'Asti (Asti)

**Classificazione acustica comunale**

Il Responsabile del Servizio

ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. 20/10/2000 n. 52

*rende noto*

che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 15 del 12/10/2004, esecutiva ai sensi di Legge, ha adottato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica.

Chiusano d'Asti, 2 dicembre 2004

Il Responsabile del Servizio  
Marco Dassetto

12

Comune di Corio (Torino)

**Classificazione acustica del territorio comunale**

Il Responsabile del Procedimento

Visti i commi 3 e 5 dell'articolo 7 della Legge regionale 20/10/2000 n. 52

*rende noto*

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30 settembre 2004 è stata approvata la versione de-

finitiva della classificazione acustica del territorio comunale.

Corio 22 novembre 2004

Il Responsabile del Procedimento  
Antonio Nicolinti

13

Comune di Genola (Cuneo)

**L.R. n. 52/2000. Classificazione acustica del territorio comunale. Approvazione**

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

*rende noto*

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2004 è stato approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 7 L. R. 52/2000.

Genola, 19 novembre 2004.

Il Responsabile del Servizio  
Edoardo Tassini

14

Comune di Leseugno (Cuneo)

**Classificazione acustica comunale**

Il Responsabile del Procedimento

Vista la L.R. n. 52 del 20.10.2000;

*rende noto che*

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23.09.2004 è stata approvata la classificazione acustica comunale.

Leseugno, 8 novembre 2004

Il Responsabile del Procedimento  
Ada Rosso

15

Comune di Madonna del Sasso (Verbania Cusio Ossola)

**Zonizzazione acustica - approvazione**

Il Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'Art. 7 c. 5 - L.R. 52/2000

*rende noto*

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 in data 22-9-2004 ha approvato il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Madonna del Sasso, 17 novembre 2004

Il Responsabile del Servizio  
Daniela Ferraris

16

Comune di Monastero Bormida (Asti)

**Progetto definitivo 2^ variante strutturale generale al P.R.G.C.M. della Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida per adeguamento al P.A.I. ai sensi dell'art. 18 - comma 2 - delle Norme di Attuazione - all. 7 alla Deliberazione n. 1/99 dell'Autorità di Bacino e ai sensi delle circolari 7/LAP e 14/LAP della Regione Piemonte,**

**adeguamento alla L.R. n. 28 del 12.11.1999 e alla L.R. n. 40 del 14.12.1998, relativamente al solo comune di Monastero Bormida**

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 05 del 23.03.2004 sono state esaminate le controdeduzioni alle osservazioni e proposte al progetto preliminare di 2<sup>a</sup> variante al P.R.G.C.M. adottato con delibera C.C. n. 20 del 26.09.03;

- con deliberazione consiliare n. 20 del 29.06.2004 questo Comune ha adottato il progetto definitivo della 2<sup>a</sup> variante strutturale generale al piano regolatore generale intercomunale della C.M. Langa Astigiana Val Bormida relativamente al solo Comune di Monastero Bormida, adeguamento al P.A.I., adeguamento alla L.R. n. 28/99 e L.R. n. 40/98,

rende noto

- che gli atti relativi all'adozione del progetto definitivo della seconda variante strutturale generale al Piano Regolatore Generale Intercomunale della C.M. Langa Astigiana Val Bormida relativamente al solo Comune di Monastero Bormida e adeguamento al P.A.I., unitamente alla delibera consiliare n. 05 del 23.03.04 e n. 20 del 29.06.2004 a partire dal giorno 24/11/2004, per trenta giorni consecutivi compresi i festivi, sono depositati presso la Segreteria Comunale e contemporaneamente pubblicati, per estratto, all'Albo Pretorio.

- che nel periodo di deposito e precisamente dal 24/11/2004 al 23/12/2003 gli atti sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione presso l'ufficio tecnico comunale nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e nei giorni festivi previo appuntamento con il Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Servizio  
Mauro Ciprotti

17

Comune di Mombasiglio (Cuneo)

**Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale**

Il responsabile del servizio

rende noto con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 in data 30/9/2004 è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Mombasiglio, 18 novembre 2004

Il Responsabile del servizio tecnico  
Paola Quasimodo

18

Comune di Niella Tanaro (Cuneo)

**Classificazione acustica del territorio comunale**

Il Responsabile del Procedimento

Vista la L.R. n. 52 del 20.10.2000;

*rende noto che*

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23.09.2004 è stata approvata la classificazione acustica del territorio comunale.

Lesegno, 22 novembre 2004

Il Responsabile del Procedimento  
Aldo Anfossi

19

Comune di Piobesi d'Alba (Cuneo)

**Nuovo piano regolatore generale comunale - Adozione atti integrativi al progetto definitivo con adeguamento alla normativa del P.A.I. (Piano Stralcio Assetto Idrogeologico)**

Il Responsabile del Servizio

*rende noto*

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 17.11.2004, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato gli atti integrativi del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale con adeguamento alla normativa P.A.I. (Piano Stralcio Assetto Idrogeologico) e precisamente:

- Relazione Geologico-Tecnica;
- Relazione Idrologica ed Idraulica;

- che i predetti atti integrativi del Piano saranno pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, a decorrere dalla data del 2.12.2004;

- che la deliberazione di adozione degli atti integrativi, unitamente agli elaborati tecnici, saranno depositati, per notizia, presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi compresi i festivi, a decorrere dal 2.12.2004 e sino al 31.12.2004;

Nel corso di detto periodo, chiunque potrà prenderne visione tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 10,00 alle ore 11,00, senza che ciò contempa la possibilità di presentare osservazioni.

Piobesi d'Alba, 1 dicembre 2004

Il Responsabile del Servizio  
Mauro Marchisio

20

Comune di Piozzo (Cuneo)

**Avviso di approvazione definitiva del piano di classificazione acustica**

Il Sindaco

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 5, della l.r. n. 52/2000 rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato definitivamente il piano di classificazione acustica comunale.

Piozzo, 23 novembre 2004

Il Sindaco  
Adriano Bottero

21

Comune di Rivarossa (Torino)

**Deliberazione del Consiglio Comunale 16.09.2004, n. 42. Adozione definitiva piano di recupero in centro storico. Proponente: Perello Marino**

Il Consiglio Comunale



(omissis)

*delibera*

1. di adottare definitivamente, ai sensi dell'art. 30 della Legge 5 Agosto 1978, n. 457, la proposta di Piano di Recupero presentata dal Sig. Perello Marino, residente in (omissis), in qualità di proprietario per l'immobile di civile abitazione, sito in Rivarossa, Via Michele Lessona, 30, identificato a catasto al F. 13 mappale n. 7, che si compendia negli elaborati di seguito elencati:

1. Relazione illustrativa - Elenco Catastale delle Proprietà - Norme di Attuazione;
2. Planimetrie;
3. Rilievo;
4. Progetto;
5. Sovrapposizione;
6. Documentazione Fotografica;
7. Computo Metrico Estimativo
8. Schema di Convenzione;

2. di recepire le prescrizioni e le condizioni della Commissione Regionale per la tutela dei beni culturali ed ambientali, e precisamente:

Si richiede, in armonia alla tipica tipologia costruttiva esistente, di addivenire alla realizzazione dei serramenti con taglio di tipo tradizionale, ovvero prediligendo la raffigurazione del tipo a profilo geometrico "in verticale" e modificando pertanto le nuove aperture previste sul prospetto rivolto a Sud, ideandole nello stile sopraindicato, anziché nella forma proposta con raffigurazione "retangolare";

Si impone pertanto la necessità di sdoppiare le sudette aperture previste sul prospetto sud, in modo da ottenere di fatto la "verticalità" come sopra richiesta e intervallando ovviamente le stesse attraverso la realizzazione di una porzione adeguata in muratura da interporre tra le aperture medesime.

(omissis)

22

Comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo)

#### **Costruzione della Seggiovia Borrello-Turra. Avviso determinazione indennità definitiva di asservimento**

Il Responsabile del Servizio - Segretario Comunale

*rende noto*

Che con verbale n. 4 del 8.11.2004, depositato presso l'Ufficio di segreteria di questo Comune a partire dal 16 novembre 2004, la Commissione provinciale espropri di Cuneo ha determinato le indennità definitive per asservimento dei terreni interessati alla costruzione della seggiovia Borrello - Turra.

Copia del citato verbale viene notificato ai proprietari interessati.

Il Segretario Comunale  
Gabriele Somà

23

Comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo)

#### **Costruzione della Seggiovia Rastello - Borrello. Avviso determinazione indennità definitiva di asservimento**

Il Responsabile del Servizio - Segretario Comunale

*rende noto*

Che con verbale n. 4 del 8.11.2004, depositato presso l'Ufficio di segreteria di questo Comune a partire dal 16 novembre 2004, la Commissione provinciale espropri di Cuneo ha determinato le indennità definitive per asservimento dei terreni interessati alla costruzione della seggiovia Rastello - Borrello.

Copia del citato verbale viene notificato ai proprietari interessati.

Il Segretario Comunale  
Gabriele Somà

24

Comune di Roddi (Cuneo)

#### **Approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale**

Il Responsabile del Servizio

Vista la L.R. 26.10.2000 n. 52 e s. m. e i.;

Vista la D.G.R. 06.08.2001 n. 85-3802;

*Rende noto*

Che con deliberazione n. 25 del 29.09.2004, esecutiva ai sensi di Legge, il Consiglio Comunale ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Roddi;

Roddi, 22 novembre 2004

Il Responsabile del Servizio  
Riccardo Borello

25

Comune di Rosta (Torino)

#### **Piano di recupero di iniziativa privata - Vicolo Croce**

Il Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia

Visto l'art. 41 bis della Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

*rende noto*

che con delibera comunale n. 51 del 22 ottobre 2004 è stato approvato il piano di recupero di iniziativa privata in capo ai Sigg. Bartolini Sergio, Croce Celeste Maria per il fabbricato sito in Vicolo Croce n°1, distinto in mappa al Foglio XII particella n° 494, per la ristrutturazione di fabbricato residenziale e pertinenze.

Rosta, 12 novembre 2004.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia  
Arnaldo Bernardo

26

Comune di Rosta (Torino)

#### **Piano di recupero di iniziativa privata - Via Rivoli**

Il Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia

Visto l'art. 41 bis della Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

*rende noto*

che con delibera comunale n. 52 del 22 ottobre 2004 è stato approvato il piano di recupero di iniziativa privata in zona RE 1 capo alla Signora Sapuppo Madrilena per la il fabbricato sito in Via Rivoli n°13/bis, distinto in mappa al Foglio XII particelle n° 136-246, per la ri-

strutturazione con ampliamento delle due unità immobiliari esistenti.

Rosta, 12 novembre 2004.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia  
Arnaldo Bernardo

27

Comune di Rosta (Torino) - Via Stazione

**Piano di recupero di iniziativa privata**

Il Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia

Visto l'art. 41 bis della Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

*rende noto*

che con delibera comunale n. 53 del 22 ottobre 2004 è stato approvato il piano di recupero di iniziativa privata in zona RE 1 in capo ai Sigg.ri Di Tria Girolamo e Catalano Rosa per il fabbricato sito in Via Stazione snc, distinto in mappa al Foglio XII particelle n° 316-440-422, per la ristrutturazione del fabbricato con trasformazione d'uso in residenziale.

Rosta, 12 novembre 2004.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia  
Arnaldo Bernardo

28

Comune di Sant'Ambrogio di Torino (Torino)

**Classificazione acustica**

Il responsabile dei servizi tecnici: Vista la deliberazione della G.C. 34 del 13.07.2004 ad oggetto "Adozione della Classificazione Acustica ai sensi della Legge Quadro 447/95 e L.R. 52/2000"; Visti gli artt. 5 e 7 della L. R. 52/2000;

rende noto che:

gli atti definitivi della classificazione acustica sono stati approvati con deliberazione della G.C. n. 34/2004 e saranno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi a partire dal 01.12.2004 e che i relativi documenti saranno depositati c/o l'Ufficio Tecnico C.le, affinché chiunque possa prenderne visione.

Il Responsabile dei Servizi tecnici  
Marco cantore

29

Comune di Settimo Rottaro (Torino)

**Classificazione acustica del Comune di Settimo Rottaro**

Il Sindaco

Vista la L.R. n. 52 del 20/10/2000, art. 7

*avvisa*

che con Deliberazione Consiliare n. 16 del 21/10/2004, esecutiva nei termini di legge è stata approvata la proposta di classificazione acustica del Comune di Settimo Rottaro.

La suddetta deliberazione con i relativi elaborati allegati sono depositati in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e precisamente dal 02/12/2004 a tutto il 02/01/2005 durante i quali chiunque può prenderne visione.

Nei sessanta giorni successivi ogni soggetto interessato può presentare al Comune e alla Provincia proposte e osservazioni.

Il Sindaco  
Francesco Comotto

30

Comune di Torre Pellice (Torino)

**Avviso ad opponendum. Lavori di "Manutenzione straordinaria strade comunali - 2° lotto"**

In esecuzione al disposto dell'articolo 360, Legge 20.3.1865 sui Lavori Pubblici e s.m.ei., si invitano tutti coloro che hanno ragioni di diritto, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili od immobili o danni relativi, ad opporsi al saldo del credito verso la Ditta Baudino F.lli, corrente in Pinerolo (TO), Via Toscanini n. 81, dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade comunali - 2° lotto", assunti con contratto in data 12.12.2003, n. rep. 3340, registrato a Pinerolo il 19.12.2003 al n. 3605 serie 1, a presentare a questo Comune domanda o i titoli del loro credito entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Trascorso tale termine, non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Responsabile del Procedimento  
Walter Cardetti

31

Comune di Torre Pellice (Torino)

**Avviso ad opponendum. Lavori di "Sistemazione Idrologica e Verifiche strutturali"**

In esecuzione al disposto dell'articolo 360, Legge 20.3.1865 sui Lavori Pubblici e s.m.ei., si invitano tutti coloro che hanno ragioni di diritto, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili od immobili o danni relativi, ad opporsi al saldo del credito verso la Ditta Falco Giovanni & Figlio S.n. c., corrente in Bricherasio (TO), Stradale Cappella Merli n. 54/A, dei lavori di "Sistemazione Idrologica e Verifiche strutturali", assunti con contratto in data 22.8.2001, n. rep. 3241, registrato a Pinerolo il 29.8.2001 al n. 1447 serie 1, a presentare a questo Comune domanda o i titoli del loro credito entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Trascorso tale termine, non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Responsabile del Procedimento  
Walter Cardetti

32

Comune di Trecate (Novara)

**Bando per assegnazione posteggi nel mercato di San Martino**

Il Responsabile del Settore Amministrativo

In esecuzione della propria determinazione n. 159/A in data 23/11/2004

*Rende Noto*

che è indetto un bando pubblico per il rilascio di n. 5 autorizzazioni di cui all'art. 28, co. 1, lett a) del D. Lgs.vo 114/98 e contestuale assegnazione dei relativi posteggi in concessione decennale nel Mercato di San Martino.

Giorno di svolgimento: lunedì, dalle ore 7.30 alle ore 13.00.

Luogo di svolgimento: frazione San Martino, Piazzale Bersagliere Cassiano Bigogno.

Il mercato è composto di n. 5 posteggi di mt 7 x 4. I posteggi n. 1 e 2 sono assegnabili a commercianti al dettaglio su area pubblica nel settore non alimentare; il posteggio n. 3 è assegnabile ad agricoltori; i posteggi n. 4 e 5 sono assegnabili a commercianti al dettaglio su area pubblica nel settore alimentare.

Gli interessati dovranno presentare domanda al Comune, in carta legale da Euro 11,00, secondo il modello allegato alla copia integrale del bando, che è disponibile presso il Comune di Trecate - Settore Amministrativo Ufficio Commercio - Piazza Cavour n. 24 o presso l'U. R.P. - via F.lli Russi n. 6/8 o sul sito Internet: [www.comune.trecate.no.it](http://www.comune.trecate.no.it).

La domanda deve essere spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Trecate - Settore Amministrativo Ufficio Commercio - Piazza Cavour n. 24, 28069 Trecate (NO) entro il trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul B.U.R.P. e cioè entro e non oltre il giorno 1 gennaio 2005.

Farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Le disposizioni del presente bando, in quanto compatibili, si applicano anche agli enti e alle associazioni che intendono vendere direttamente prodotti agricoli, ai sensi dell'art.4, comma 1, del D. Lgs. 29/3/2004, n. 99.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Amministrativo - ufficio commercio - del Comune di Trecate, con sede in Piazza Cavour n. 24, dalle ore 8.45 alle ore 12.15 dal lunedì al giovedì ed il venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.45, nonché telefonando al numero: 0321 776341.

Trecate, 23 novembre 2004

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Tiziana Pagani

33

Comune di Trecate (Novara)

**Bando per assegnazione posteggi via Ferraris**

Il Responsabile del Settore Amministrativo

In esecuzione della propria determinazione n. 158/A in data 23/11/2004

*Rende Noto*

che è indetto un bando pubblico per il rilascio di n. 2 autorizzazioni di cui all'art. 28, co. 1, lett a) del D. Lgs.vo 114/98 e contestuale assegnazione dei relativi posteggi in concessione decennale in Via Ferraris.

Giorno di svolgimento: sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.00.

Luogo di svolgimento: Via Galileo Ferraris.

Il mercato è composto di n. 2 posteggi. Il posteggio n. 1 di mt. 10 x 4 è assegnabile a commercianti al dettaglio su area pubblica nel settore alimentare; il posteggio n. 2 di mt 7 x 4 è assegnabile ad agricoltori.

Gli interessati dovranno presentare domanda al Comune, in carta legale da Euro 11,00, secondo il modello allegato alla copia integrale del bando, che è disponibile presso il Comune di Trecate - Settore Amministrativo Ufficio Commercio - Piazza Cavour n. 24 o presso l'U. R.P. - via F.lli Russi n. 6/8 o sul sito Internet: [www.comune.trecate.no.it](http://www.comune.trecate.no.it).

La domanda deve essere spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Trecate - Settore Amministrativo Ufficio Commercio - Piazza Cavour n. 24, 28069 Trecate (NO) entro il trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul B.U.R.P. e cioè entro e non oltre il giorno 1 gennaio 2005.

Farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Le disposizioni del presente bando, in quanto compatibili, si applicano anche agli enti e alle associazioni che intendono vendere direttamente prodotti agricoli, ai sensi dell'art.4, comma 1, del D. Lgs. 29/3/2004, n. 99.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Amministrativo - ufficio commercio - del Comune di Trecate, con sede in Piazza Cavour n. 24, dalle ore 8.45 alle ore 12.15 dal lunedì al giovedì ed il venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.45, nonché telefonando al numero: 0321 776341.

Trecate, 23 novembre 2004

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Tiziana Pagani

34

Comune di Vicolungo (Novara)

**Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 3.6.2004. Approvazione regolamento edilizio comunale ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19 nel testo conforme a quello proposto dalla Regione Piemonte**

Il Consiglio comunale

(omissis)

*delibera*

1) di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999, n. 19 il regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 70 articoli;

- n. 11 allegati;

3) di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999 n. 548-9691;

4) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999, n. 19;

5) di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8.7.1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

35

Comunità Montana Valli Chisone Germanasca - Perosa Argentina (Torino)

**Avviso ai creditori (art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/99): sistemazione idraulica e consolidamento dei versanti del torrente Chisone in località Gorge di Usseaux e rifacimento parte di ponte in comune di Fenestrelle**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/99, con il presente atto comunica che in data 21/09/2004 sono stati ultimati dall'impresa CDF Costruzioni s.r.l. con sede in Via Mattei n. 10 - Loc. Gariga - Podenzano (PC), in associazione temporanea con l'impresa Attilio Lazzarotto & C. s.n.c., con sede in Località Piane - Mosso (BI), i lavori in oggetto ed invita pertanto chiunque vanti crediti verso l'Appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori a presentare a questa Comunità Montana, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tal fine presentate.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Perosa Argentina lì, 23 novembre 2004

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Gino Baral

36

Comunità Montana Valli Chisone Germanasca - Perosa Argentina (Torino)

**Avviso ai creditori (art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/99): lavori di realizzazione tratto di fognatura collegante il comune di Pinasca con l'impianto di trattamento esistente nel Comune di Villar Perosa**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/99, con il presente atto comunica che in data 25/10/2004 sono stati ultimati dall'Impresa CO.GE.A. Impresit s.r.l., con sede in Cicerale (SA), Via Roma n° 38, i lavori di realizzazione del tratto di fognatura collegante il Comune di Pinasca con l'impianto di trattamento esistente nel Comune di Villar Perosa, invita pertanto chiunque vanti crediti verso l'Appaltatore

per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori a presentare a questa Comunità Montana, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tal fine presentate.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Perosa Argentina lì, 23 novembre 2004

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Gino Baral

37

ENEL Distribuzione - Cuneo

**Comune di Envie (Cuneo) - Deposito del piano particellare d'esecuzione relativo agli immobili da sottoporre a servitù di elettrodotto**

Il Sindaco

Vista la Determinazione del Responsabile del servizio tecnico comunale di Envie n. 389 del 18 novembre 2004,

*rende noto*

che presso questa Segreteria comunale sarà depositato in libera visione al pubblico per quindici giorni consecutivi dal 16 dicembre al 30 dicembre 2004 il piano particellare d'esecuzione relativo agli immobili da sottoporre a servitù di elettrodotto via amministrativa siti nel territorio di questo Comune e interessati alla costruzione della linea elettrica n. 1- impianto aereo alla tensione di 400 Volt, con annessa offerta dell'indennizzo affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione ad ogni effetto di legge.

Envie, 18 novembre 2004

Il Sindaco: Andrea Ribotta

Il Responsabile zona di Cuneo  
Pier Maria Seia

38

Provincia di Asti

**Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato - Sezione Socio Assistenziale**

Il Dirigente

(omissis)

*determina*

1) Di iscrivere al Registro Regionale del Volontariato Sez. Provinciale nella Sezione Socio Assistenziale l'Organizzazione "Insieme per un sorriso" con sede in Via Binelli, 34 - 14017 Valfenera (omissis);

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

3) Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento, nonché al competente Settore della Regione Piemonte.



4) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, la presente determinazione potrà inoltre essere revocata o annullata dal sottoscritto in via di autotutela.

Il Dirigente del Servizio  
Angelo Borgogno

39

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

**Determinazione Dirigenziale n. 9879 del 20/10/2004 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 23.06.2001 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dal Sig. Cerrato Ettore Sergio per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Asti ad uso agricolo a bocca non tassata**

Il Dirigente del Servizio Ambiente  
(omissis)  
*determina*

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere di concedere al Sig. Cerrato Ettore Sergio la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 1,5 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,17 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. - (omissis) -

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)  
Disciplinare  
(omissis)

ART. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

- (omissis) -

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. - (omissis) -

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto

della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 20 novembre 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente  
Oreste Meschia

40

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

**Determinazione Dirigenziale n. 10301 del 02/11/2004 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 26.06.2001 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dal Sig. Cardona Renato, per derivazione d'acqua sotterranea da tre pozzi siti in Comune di Valfenera ad uso irriguo**

Il Dirigente del Servizio Ambiente  
(omissis)  
*determina*

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere di concedere al Sig. Cardona Renato la derivazione di acqua sotterranea da tre pozzi nel Comune di Valfenera per uso irriguo al servizio di 2,5 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,22 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. - (omissis) -

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)  
Disciplinare  
(omissis)

ART. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

- (omissis) -

- L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. - (omissis) -

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia

alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 2 novembre 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente  
Oreste Meschia

41

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

**Determinazione Dirigenziale n. 10303 del 02/11/2004 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 29.06.2001 alla Provincia di Asti da L'Armangia Az. Agr. di Giovine Ignazio per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Canelli (AT) ad uso agricolo a bocca non tassata. Variazione della superficie aziendale a approvazione disciplinare**

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere L'Armangia Az. Agr. di Giovine Ignazio la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Canelli (AT) per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 10,22 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,88 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. - (omissis) -

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

ART. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

- (omissis) -

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. - (omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 2 novembre 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente  
Oreste Meschia

42

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

**Determinazione Dirigenziale n. 10475 del 05/11/2004 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 18.07.2000 alla Provincia di Asti dal Credito Italiano S.p.A. a cui è subentrata Unicredit Banca S.p.A. per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in comune di Asti ad uso civile (igienico). Approvazione disciplinare e volturazione**

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere di concedere alla Unicredit Banca S.p.A. la derivazione di 1,5 l/s massimi e 2400 mc/anno medi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso civile (igienico-sanitario);

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 105,76 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. - (omissis) -

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

ART. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

- (omissis) -

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. - (omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 5 novembre 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente  
Oreste Meschia

43

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

**Determinazione Dirigenziale n. 10589 del 10/11/2004 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 25.06.2001 alla Provincia di Asti dalla Sig.ra Desopo Rosa per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti in Comune di Asti ad uso agricolo a bocca non tassata**

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Sig.ra Desopo Rosa la derivazione di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Asti per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 0,55 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,22 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. - (omissis) -

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

ART. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

- (omissis) -

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazio-

ni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. - (omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 10 novembre 2004

Il Dirigente del Settore Ambiente  
Oreste Meschia

44

Provincia di Asti

**Determina Dirigenziale n. 10649 del 11/11/2004. Occupazione d'urgenza degli immobili siti nel territorio dei Comuni di Buttigliera d'Asti, Moriondo Torinese e Castelnuovo Don Bosco necessari all'adeguamento della viabilità a favore della struttura turistico religiosa e di ricettività di gruppo esistente al Colle Don Bosco - S. P.16 "Casalborgone - Pralormo" e S.P. 32 "Cinzano - Riva di Chieri" - Variante di Buttigliera ( Tratto A )**

(omissis)

Il Dirigente  
Paolo Biletta

45

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

**Determinazione Dirigenziale n. 10844 del 17/11/2004 - D.P.G.R. 10/R 29/07/2003 - Domanda di concessione presentata in data 03.07.2002 alla Provincia di Asti dal C.S.R.A. per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in comune di Castello d'Annone ad uso civile (igienico e antincendio). Istanza 698/02**

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al C.S.R.A. la derivazione di 2 l/s massimi e 1872 mc/anno di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Castello d'Annone per uso civile (industriale e antincendio);

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare;

(omissis)

4) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

ART. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

- (omissis) -

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano. In caso di interferenza, anche se accertata successivamente al rilascio della presente concessione, l'amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. In caso di interferenza, anche se accertata successivamente al rilascio della presente concessione, l'amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi; è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali.

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)

Asti, 17 novembre 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente  
Oreste Meschia

46

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura  
**Determinazione dirigenziale n° 4483 in data 20 ottobre 2004 - D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 7 agosto 2000 della "Parrocchia Santi Fabiano e Sebastiano, Santuario Madonna della Brughiera", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, ad uso consumo umano, da una sorgente ubicata in Comune di Trivero. Assenso. Prat. Trivero 49**

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 8 settembre 2004 dal Sig Don Gianni Pedrolini e dal Sig. Don Secondino Lanzone, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante

della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R alla Parrocchia Santi Fabiano e Sebastiano Santuario Madonna della Brughiera, (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1,2 e medi 0,3 per un totale di mc/anno 10500 d'acqua, da n° 1 sorgente ubicata in località Ciotta del Comune di Trivero da utilizzarsi ad uso consumo umano.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 293,76 previsti per l'anno solare 2004, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n° 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque -Torino, secondo competenza.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

Biella, 15 novembre 2004.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

47

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura  
**Determinazione dirigenziale n° 4484 in data 20 ottobre 2004 - D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 7 luglio 2000 del Sig. Del Rosso Eraldo di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, ad uso igienico, da n° 1 pozzo ubicato in Comune di Cerreto Castello. Assenso. P.P. Cerreto Castello 14**

(omissis)



Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 16 settembre 2004 dal Sig. Del Rosso Eraldo, in qualità di richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R al Sig. Del Rosso Eraldo, (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1 (uno), per un totale di mc/anno 1,5 (unovirgolacinque) d'acqua, da n° 1 pozzo ubicato in Via Q. Sella n° 32 in Comune di Cerreto Castello da utilizzarsi per scopi igienici.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 105,76 previsti per l'anno solare 2004, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n° 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

Biella, 15 novembre 2004.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

**Determinazione dirigenziale n. 4485 in data 20 ottobre 2004 - D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 7 agosto 2000 della Ditta "Cerruti Elio Ingrosso Utensileria Meccanica" di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, ad uso igienico, da n° 1 pozzo ubicato in Comune di Sandigliano. Assenso. P.P. Sandigliano 6**

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 14 settembre 2004 dal Sig. Cerruti Elio, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R alla Ditta "Cerruti Elio Ingrosso Utensileria Meccanica", (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec medi 0,00003 d'acqua per un totale di mc/anno 1 (uno), da n° 1 pozzo ubicato in Via Roma n° 14 in Comune di Sandigliano da utilizzarsi per scopi igienici.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 105,76 (centocinquevirgolasettantasei) previsti per l'anno solare 2004, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n° 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

Biella, 15 novembre 2004.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

49

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

**Determinazione dirigenziale n. 4486 in data 20 ottobre 2004 - D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della Ditta "David S.r.l.", subentrata in data 1 luglio 2004 all'istanza in data 8 agosto 2000 della Ditta "Immobiliare Barberis e Pezzaro s.s.", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, ad uso igienico ed assimilati, da n° 1 pozzo ubicato in Comune di Castelletto Cervo. Assenso. Prat. Prov. Castelletto Cervo 6**

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

*determina*

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 21 settembre 2004 dal Sig. Signorelli Emilio, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R alla Ditta "David S.r.l.", (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 5 (cinque) d'acqua, da n° 1 pozzo ubicato in Via Per Gattinara n° 15 in Comune di Castelletto Cervo da utilizzarsi per scopi igienici ed assimilati.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 105,76 (centocinquetrovirgolasettantasei) previsti per l'anno solare 2004, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n° 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e

pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

Biella, 15 novembre 2004.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

50

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

**Determinazione dirigenziale n° 4487 in data 20 ottobre 2004 - D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 14 agosto 2000 del Comune di Casapinta di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, ad uso consumo umano, da n° 1 sorgente ubicata in Comune di Casapinta. Assenso. P.P. Casapinta 3**

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

*determina*

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 27 settembre 2004 dal Sig. Scalabrino Roberto, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R al Comune di Casapinta, con sede in Via Bassetti n° 3 in Comune di Casapinta, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,2 (zerovirgoladue) d'acqua, da n° 1 sorgente ubicata in Comune di Casapinta da utilizzarsi per uso consumo umano.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 104,36 (centoquattrovirgolatrentasei) previsti per l'anno solare 2004, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n° 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

to, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

Biella, 15 novembre 2004.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

51

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

**Determinazione dirigenziale n° 4488 in data 20 ottobre 2004 - D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 16 agosto 2000 della Ditta "Lanificio Fratelli Bertotto S.p.A." di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso igienico ed assimilati, da tre pozzi ubicati in Comune di Biella. Assenso. P.P. Biella 13**

(omissis)4

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 23 settembre 2004 dal Sig. Pier Giacomo Borsetti, in qualità di liquidatore della Ditta, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R alla Ditta "Lanificio Fratelli Bertotto S.p.A.", (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 10 e medi 0, 15 per un totale di mc/anno 5000 (cinquemila) d'acqua, da n° 3 pozzi ubicati in Via Ivrea n° 90 del Comune di Biella da utilizzarsi per scopi igienici ed assimilati.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 105,76 (centocinquevirgolasettantasei) previsti per l'anno solare 2004, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n° 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa

normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

Biella, 15 novembre 2004.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

52

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

**Progetto di nuovo impianto idroelettrico da realizzare nel Comune di Demonte alimentato con le acque del Rio Combaferre. Avviso di avvenuto ritiro del progetto assoggettato a Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

In data 06 Luglio 2004 il Sig. Luigi Olivero, (omissis), in qualità di legale rappresentante della Società Elettrica Combaferre S.r.l., con sede in Demonte, Fraz. San Lorenzo 7 ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di nuovo impianto idroelettrico da realizzare nel Comune di Demonte alimentato con le acque del Rio Combaferre, (prot. generale di ricevimento n. 36993 in data 06.07.2004; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 09.07.2004 con n. ord. 19/VAL/2004).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Avvenire", pubblicato in data 02.07.2004.

Con nota prot. generale di ricevimento n. 55538 del 04.11.2004 la società proponente ha richiesto il ritiro del progetto in argomento.

Si avvisa pertanto che non si procederà all'ulteriore corso della Valutazione di Impatto Ambientale.

Il Dirigente del Settore Risorse Idriche  
Fabrizio Cavallo

53

Provincia di Cuneo

**Concessione di variante non sostanziale alla sub-derivazione d'acqua n. 5264. Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R**

(omissis) 4.11.2004 n. 437 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis)

2. di assentire alla Società Fratelli Borgotallo s.n.c. di Franco e Enzo Borgotallo con sede in Roddi Via Morando n. 4 (omissis), la concessione di variante non sostanziale alla sub-derivazione d'acqua n. 5264, di cui alla determinazione dirigenziale 12.12.2002 n. 192, consistente nell'aumento del periodo d'uso da tre a sette giorni settimanali e da dodici a ventiquattro ore giornaliere, con conseguente aumento della portata media da 214 a 1200 l/s e della potenza nominale media annua da 10,50 a 49,02 kw;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, resta invariata la scadenza originaria dell'utenza, stabilita al 10 ottobre 2031; (omissis).

Cuneo, 10 novembre 2004

Il Responsabile  
Germano Tonello

54

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche ed Energetiche  
**Ordinanza n. 1336**

Il Dirigente

Vista l'istanza 5.9.1995 e successiva integrazione 16.4.2004 della Società Il Pioppo di Dellavalle Giuseppe & C. snc, con sede in Sommariva Perno Loc. Pontiglione n. 9, per ottenere la concessione di sub-derivazione, dal fiume Tanaro (1/2 canale Enel di Verduno) in comune di La Morra - località Gorreti, l/s max 15 e medi 1,5 ad uso irriguo;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con nota 28.6.2004 prot. 3423/04/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

*ordina*

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di La Morra, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di La Morra, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di La Morra; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita pubblica.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di 12064 La Morra (Raccomandata A.R.)

Alla Società Il Pioppo di Dellavalle Giuseppe & C. s.n.c.

Località Pontiglione, 9 12040 Sommariva Perno (Raccomandata A.R.).

Un rappresentante della Società richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 14 gennaio 2005 alle ore 9.30, con ritrovo presso il municipio di La Morra; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di La Morra restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente sottoscritto e che il referente è il Responsabile dell'Ufficio autonomo delle concessioni geom. Germano Tonello.

Cuneo, 12 novembre 2004

Il Dirigente  
Fabrizio Cavallo

55

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed energetiche

**Derivazione d'acqua n. 4805 dal Torrente Maira in Comune di Acceglio. Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R**

(omissis) 15.11.2004 n. 450 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) 2. di confermare alla Società Sorgenti Maira s.a.s. di Maria Rosa Battioli & C con sede in Centallo Via Marino n. 8 (omissis) la concessione trentennale di derivare, dal torrente Maira in comune di Acceglio località Sorgenti, moduli 5 per produrre, sul salto di metri 78, la potenza nominale di kw 382, per azionare una centralina elettrica;

3. di dare atto che resta ferma al 21 agosto 2030 la scadenza originaria dell'utenza concessa con determinazione dirigenziale 22.8.2000 n. 33;



4. di dare atto che - ai sensi dell'art. 33, comma 1, del T. U. 11.12.1933 n. 1775 e dell'art. 38, comma 4, del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - il presente provvedimento ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori e impianti occorrenti alla costruzione e all'esercizio delle opere in progetto; (omissis)

Cuneo, 19 novembre 2004

Il Responsabile  
Germano Tonello

56

Provincia di Cuneo

**Derivazione d'acqua n. 4935 dal Torrente Varaita in comune di Pontechianale. Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R**

(omissis) 11.11.2004 N. 445 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) 2. di assentire alla Società Milanese S.r.l., con sede in Crissolo Via Ruata n. 94 (omissis), la concessione trentennale di derivare, dal torrente Varaita in località Chianale del comune di Pontechianale, la portata di litri al secondo massimi 1.200 e medi 700 atti a produrre - sul salto di metri 149,80 - la potenza nominale media di kw 1028; 3. di richiamare, per la Società concessionaria, l'obbligo di osservare quanto disposto dall'art. 12 bis del R.D. 1775/1933 come modificato dal D. Lgs 152/1999 in tema di adeguamento agli obblighi di qualità dei corpi idrici recettori dei rilasci dai nuovi impianti e da quelli esistenti; 4. di dare atto che - ai sensi dell'art. 33, comma 1, del T. U. 11.12.1933 n. 1775, dell'art. 38, comma 4, del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e dell'art. 12 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 - il presente provvedimento ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori e impianti occorrenti alla costruzione e all'esercizio delle opere in progetto; (omissis).

Estratto Disciplinare 3.11.2004 - Art. 13 Riserve e garanzie da osservarsi

La Società concessionaria terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico della Società concessionaria tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Varaita in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

La Società concessionaria è tenuta all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. La Società concessionaria assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 19.

Cuneo, 19 novembre 2004

Il Responsabile  
Germano Tonello

57

Provincia di Cuneo

**Determinazione del responsabile del centro di costo n. 382 del 9 novembre 2004. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione "Corpo volontari anti incendi boschivi del Piemonte - Squadra di Cortemilia" Avaibc**

Il Responsabile del Centro di Costo  
Politiche giovanili e volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Associazione "Corpo volontari anti incendi boschivi del Piemonte - Squadra di Cortemilia" Avaibc, con sede legale ed operativa in Corso Divisioni Alpine 207 - 12074 Cortemilia, (omissis) al nr. 272 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "protezione civile".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo  
Giuseppe Viada

58

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio

**Ordinanza- Ditta Coltivazioni Floricole e Piante di Fernel Antonella per trivellazione pozzo in Comune di Invorio**

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la domanda in data 31/05/2004 della Ditta Individuale coltivazioni floricole e piante ornamentali di Fernel Antonella corredata dal progetto a firma Dott. Geol. Paola Cerri, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 30,00 in Comune di Invorio nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n° 29 particella n° 45, nonché la successiva derivazione d'acqua (4 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per uso irriguo;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n° 5928 in data 04/10/2004;

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n° 14221 in data 20/09/2004;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n° 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n° 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61);

ordina

La domanda in data 31/05/2004 della Ditta Individuale coltivazioni floricole e piante ornamentali di Fernel Antonella sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio - C.so Cavour n° 2 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 02/12/2004 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 02/12/2004, all'Albo Pretorio del Comune di Invorio e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - C.so Cavour n° 2 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 21/12/2004 alle ore 10,30 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Invorio sito in Piazza Vittorio Veneto, 2.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa  
Giuseppe Grappone

59

Provincia di Novara - 3° Settore - Ambiente

**Determina n. 4420/2004 "T.U. 11.12.1933 n. 1775, L. 05.01.1994 n. 36 - LL.RR. 13.04.1994 n.5 - 30.04.1996 n. 22 - 29.12.2000 N.61. Autorizzazione provvisoria alla continuazione delle derivazioni delle acque che hanno assunto natura pubblica e modifica degli elenchi allegati alle determine n. 1200 del 10.04.2003 e n. 3058 del 17.09.2003"**

Il Responsabile

(omissis)

*Determina*

1. di autorizzare in via provvisoria, fino alla data del rilascio delle autorizzazioni definitive, alla continuazione delle utilizzazioni d'acqua da parte dei soggetti richiedenti compresi nell'elenco "Allegato A", costituente parte integrante del presente provvedimento, riferiti a n 19 domande di concessione preferenziale e riconoscimento di antico diritto, per un totale di n. 40 punti di prelievo, di cui n. 1 da acque superficiali, n. 30 da pozzi, n. 5 da sorgenti e n. 4 da fontanili, nei limiti e secondo le modalità dichiarate dai richiedenti e fatti salvi i diritti di terzi;

2. di approvare le modifiche agli elenchi allegati alle proprie determinazioni n. 1200 del 10/04/2003 e n. 3058 del 17/09/2003 di autorizzazione provvisoria alla derivazione di acque che hanno assunto natura pubblica, apportate nel data-base informatizzato contenente le utenze oggetto delle citate autorizzazioni, nonché la relativa copia cartacea descritta in premessa, costituente parte integrante del presente provvedimento e costituita dal seguente elenco: "Modifiche 2005 - Allegato B";

3. di dare comunicazione al richiedenti dell'avvio del procedimento di rilascio della concessione preferenziale o del riconoscimento di antico diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, mediante la pubblicazione del presente provvedimento con il relativo elenco "Allegato A", sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, così come previsto dall'art. 2 comma 4 del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R;

4. di trasmettere alla Regione Piemonte, al fine della riscossione del canone demaniale provvisorio, decorrente dal 10.08.1999, copia del presente provvedimento con i relativi elenchi "Allegato A" e "Modifiche 2005 - Allegato B", entro 30 (trenta) giorni dalla sua adozione, sia in forma cartacea, sia su supporto informatizzato, secon-

do le specifiche tecniche stabilite dall'Amministrazione Regionale, così come previsto dall'art. 2 comma 5 del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R;

5. di trasmettere altresì copia del presente provvedimento con i relativi elenchi "Allegato A" e "Modifiche 2005 - Allegato B", agli Enti ed Organismi individuati nel Regolamento Regionale approvato con i D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, secondo le modalità ed i tempi in esso fissati.

di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al 3° Settore Dipartimentale - Unità Operativa Tecnica a Tutela del Territorio.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa  
Giuseppe Grappone

Allegato A

N. PRATICA	PROT.	DATA	PROVVEDIMENTO	TIPO TITOLARE	CODICE FISCALE	P. IVA	TITOLARE	DATA NASCITA	LUOGO DI NASCITA	PRESSO	INDIRIZZO
030417	37047	12/08/02	Concessione preferenziale	Fisica	GLLGNS47L13A725I		GALLI AGNESE	13/07/47	NEBBIUNO		Via Lugani
030418	47945	05/11/01	Concessione preferenziale	Giuridica	80005390036		COMUNE DI CARPIGNANO SESIA				Piazza Volontari della Libertà, 4
030425	48575	07/11/01	Concessione preferenziale	Giuridica	00430240036		COMUNE DI PETTENASCO				Piazza Unità d'Italia, 2
030420	35093	26/10/00	Concessione preferenziale	Fisica	PSCDRN69R22F952V		PESCARA ADRIANO	22/10/69	CERANO		Via Croce 38
030421	35094	26/10/00	Concessione preferenziale	Fisica	TRAPRI37L51B823L		TARA PIERA	11/07/37	SILLAVENGO		Via Soferino 23
030426	10635	13/03/97	Concessione preferenziale	Giuridica	00903540151	02608330169	CEMENCAL S.P.A.				Via Carnozzi 124
10041	marc. 3	16/08/00	Concessione preferenziale	Giuridica	81002150035	01530040037	CONSORZIO GESTIONE ACQUE				Via I.lli Cervi, 5
030427	26577	08/08/00	Concessione preferenziale	Giuridica		00461070039	Consorzio per il Serv. Integ. Comuni Fontaneto Cureggio Cressa Suro				Via Marconi, 2
20097	894	05/01/01	Concessione preferenziale	Giuridica		00120130034	AGRICOLA MAURIZIA S.S.				Cascina Maurizio
20117	25661	06/07/01	Concessione preferenziale	Giuridica	RMZGDU80C05F952P	01542910037	Azienda Agricola Ramazzotti Guido				Regione Motto Rosso
20192	27567	16/08/00	Concessione preferenziale	Giuridica		01128640032	Cerutti Lorenzo S.r.l.				Via GOZZANO, 66-68
20273	1457	10/01/01	Concessione preferenziale	Giuridica			Iret S.r.l.				Via Galleria Passarella, 1
22212	27568	16/08/00	Concessione preferenziale	Giuridica	00574710034	00574710034	Borgo Agnello S.p.a.				Via Borgomanero, 5
30092	173	02/01/01	Concessione preferenziale	Fisica	GRRFRCS7R05F952C		Garone Ferruccio	05/10/57	LANDIONA		Via Giovanni XXIII, 10
30135	778	04/01/01	Concessione preferenziale	Fisica	NBLVRN49E07D675T		Nobili Valeriano	07/05/49	FONTANETO D'AGOGNA		Via del Forno, 25
30207	25942/14	02/08/00	Concessione preferenziale	Fisica	BGMRM62R17D872Z		Biggoli Remo	17/10/62	GALLIATE		Via Buonarroti, 29
30351	25666	31/07/00	Concessione preferenziale	Giuridica	01818290031		TECNOART S.A.S.				Via Milano, 49
20101	errato 9	02/08/00	Concessione preferenziale	Giuridica		1318570031	Azienda Agricola Micheletti Danilo e Maimo s.s				Cascina San Biagio
30170	174	02/01/01	Concessione preferenziale	Fisica	CNDFNC46H17E436D		Candellone Franco	17/06/46	LANDIONA		Via Carpiagnano Sesia, 39

CAP	COMUNE RESIDENZA	LEGALE RAPPRESENTANTE	DATA NASCITA	COMUNE NASCITA	USO_1	VOLUME	MOD.	HAIRW	NON A PAG.	RIDUZ. CANONE	TRIPL. CANONE	CANONE ANNO 2001	CANONE ANNO 2002	CANONE ANNO 2003	CANONE ANNO 2004
28010	NEBBIUNO				IRRIGUO BNT	0	0	3,1621 N		N	N	3,10	3,13	3,17	3,22
28064	CARPIGNANO SESIA	RIBOLDAZZI Giuseppe Antonio	10/07/49	CARPIGNANO SESIA	CONSUMO UMANO	422000	0,1338	0 N		N	N	281,48	284,86	288,85	293,76
28028	PETTENASCO	SARTIRANI Franco	16/03/47	PETTENASCO	CONSUMO UMANO	114460	0,0363	0 N		N	N	281,48	284,86	288,85	293,76
28065	CERANO				IRRIGUO BNT	0	0	1 N		N	N	3,10	3,13	3,17	3,22
28064	SILAVENGO				IRRIGUO BNT	0	0	1,5 N		N	N	3,10	3,13	3,17	3,22
24100	BERGAMO	SBRIGLIO salvatore	20/02/51	CANICATTINI BAGNI	INDUSTRIALE	12500	0,0042	0 N		N	N	1688,86	1709,13	1733,06	1762,52
28040	DORMELLETO	ORLANDO GIOVANNI	16/08/53	LAMEZIA TERME	CONSUMO UMANO	3208000	1,0173	0 N		N	N	1718,08	1738,70	1763,04	1793,01
28010	FONTANETO D'AGOGNA	Fontaneto Adriano	07/01/60	FONTANETO D'AGOGNA	CONSUMO UMANO	1227694	0,3893	0 N		N	N	486,73	492,57	499,47	507,96
28072	BRIONA	Bertoldo Ermenegildo	02/04/44	BOLZANO VICENTINO	IRRIGUO	0	0	0 N		N	N	3,10	3,13	3,17	3,22
28019	SUNO	Ramazzotti Guido	05/03/60	NOVARA	IRRIGUO	0	0	0 N		N	N	3,10	3,13	3,17	3,22
28021	BORGOMANERO	AVVIGNANO MARIO	28/05/48	GALLIATE	INDUSTRIALE	0	0	0 N		N	N	1688,86	1709,13	1733,06	1762,52
20100	MILANO	Cattaneo Giorgio	04/01/51	MONZA	IGIENICO E ASSIMILATI	1008	0,0003	0 N		N	N	101,33	102,55	103,99	105,76
28040	PARUZZARO	Savorini Francesco	18/04/22	BORGOMANERO	IGIENICO E ASSIMILATI	300	0,0001	0 N		N	N	101,33	102,55	103,99	105,76
28064	LANDIONA				IRRIGUO BNT	0	0	3 N		N	N	3,10	3,13	3,17	3,22
28010	FONTANETO D'AGOGNA				IRRIGUO BNT	0	0	1 N		N	N	3,10	3,13	3,17	3,22
28066	GALLIATE				IRRIGUO	0	0	0 N		N	N	3,10	3,13	3,17	3,22
28065	CERANO	CERRI Giovanni Leopoldo	14/10/56	MAGENTA	IGIENICO E ASSIMILATI	0	0	0 N		N	N	101,33	102,55	103,99	105,76
28062	CAMERI	Micheletti Dario	28/08/54	TORRE PALLAVICINA	IRRIGUO	0	0	0 N		N	N	3,10	3,13	3,17	3,22
28060	LANDIONA				IRRIGUO BNT	0	0	1,406 N		N	N	3,10	3,13	3,17	3,22



PRATICA	COD. UNIVOCO	TIPO DI PRELIEVO	TIPOL.	CORPO IDRICO	COMUNE	LOCALITA'	Foglio	Particella	SBAR.	ALTEZ.	PROF.
030417	NO-S-00610	fontanile			OLEGGIO CASTELLO		1	450			
030418	NO-P-01182	Acque sotterranee			CARPIGNANO SESIA	Piazza Volontari della Libertà	18	157			115
030418	NO-P-01181	Acque sotterranee			CARPIGNANO SESIA	Piazzale Italia	21	suolo pubblico			117,2
030425	NO-S-00620	fontanile			PETTENASCO	Frazione Crabbia	1	179			
030425	NO-S-00622	fontanile			ARMENO	Valle	31	419			
030425	NO-S-00621	Sorgente			ARMENO	Valle	31	37			
030420	NO-P-01173	Acque sotterranee			SILLAVENGO	pasquatolo	8	67			3,5
030421	NO-P-01171	Acque sotterranee			SILLAVENGO	Strada Comunale Carpignano Landiona	14	2			6
030421	NO-P-01172	Acque sotterranee			SILLAVENGO	Strada Comunale Carpignano Landiona	10	11			6,5
030426	NO-A-00139	Acqua superficiale	Invaso artificiale	laghetto di cava	ROMENTINO	via strada moneta	26	55			
030426	NO-P-01193	Acque sotterranee			NOVARA	Via U. Nobile	79	194			9
10041	NO-P-00003	Acque sotterranee			ARONA	Località Salvara(via per Dormelletto)	28	138			0
10041	NO-S-00385	Sorgente			ARONA	DAGNENTE	1	139			
10041	NO-P-01183	Acque sotterranee			DORMELLETO	Via Monviso	6	290-18			62,5
10041	NO-P-01179	Acque sotterranee			DORMELLETO	Via Monte Rosa	4	90			
10041	NO-P-01178	Acque sotterranee			OLEGGIO CASTELLO	Prato Grande	2	31			
10041	NO-P-01177	Acque sotterranee			OLEGGIO CASTELLO	Prato Grande	2	31			
10041	NO-P-01176	Acque sotterranee			OLEGGIO CASTELLO	Prato grande via pianelle	2	31			
10041	NO-S-00619	fontanile			PARUZZARO	San Grato		222			
10041	NO-S-00386	Sorgente			PARUZZARO	San Grato		220			
10041	NO-P-01184	Acque sotterranee			DORMELLETO	Via Monviso	6	290-18			61
10041	NO-S-00387	Sorgente			MEINA	Motto del Lupo					
10041	NO-S-00382	Sorgente			OLEGGIO CASTELLO	Maglio	3	245			
10041	NO-P-01180	Acque sotterranee			DORMELLETO	Via Monte Rosa	4	90			
030427	NO-P-01185	Acque sotterranee			CUREGGIO	Via Borgallo	1	317b-283b			118
030427	NO-P-01195	Acque sotterranee			SUNO	Baraggia - Via Giovanni, 23	10	581			136,5
20097	NO-P-01187	Acque sotterranee			BRIONA	Cascina Maurizia	33	27			20
20117	NO-P-00887	Acque sotterranee			SUNO	Regione Motto Rosso	17	67			12
20117	NO-P-00886	Acque sotterranee			SUNO	Via per Cavaglio, 7	15	552			12
20192	NO-P-00148	Acque sotterranee			BORGOMANERO	Meda	29	125			8
20192	NO-P-00147	Acque sotterranee			BORGOMANERO	Via Gozzano, 68/68	9	1489			8
20273	NO-P-00246	Acque sotterranee			CAMERI	Via per Novara, 280	59	41			18
20273	NO-P-00247	Acque sotterranee			CAMERI	Via per Novara, 280	59	41			18
22212	NO-P-00398	Acque sotterranee			PARUZZARO	Via Borgomanero, 5	21	103			15
30092	NO-P-00612	Acque sotterranee			LANDIONA	Zona Rame	12	12			4
30135	NO-P-01190	Acque sotterranee			FONTANETO D'AGOGNA	Gerbidi	5	260			7
30207	NO-P-00440	Acque sotterranee			GALLIATE	Baccarino	20	118			12
30351	NO-P-00338	Acque sotterranee			CERANO	Via Milano, 49/51	49	73			10
20101	NO-P-00263	Acque sotterranee			CAMERI	Cascina San Biagio	48	50			20
10508	NO-P-00608	Acque sotterranee			LANDIONA	Stravaccarizza	8	34			5,6

PORTATA	VOLUME	REST.	CORPO IDRICO RECETTORE	OBBLIGO DENUNCIA	DENUNCIANTE	DATA DENUNCIA	AUTOR. RICERCA	DATA AUTOR.	SOGG. AUTORIZZATORE	TRIV. SUC 05-03- 1994
0,5		N								
15,8	297000	N		S	Riboldazzi Giuseppe Antonio					
15,8	125000	N		S	Riboldazzi Giuseppe Antonio					
0,3	9460	N								
2,5	75000	N								
1	30000	N								
		N					N			
		N		S	Tara Piera	11/03/94				
		N		S	Tara Piera	11/07/94				
10	2500	N								
6	10000	N		S	Sriglio Salvatore		N			
5	150000	N		S	MARINA RIZZATO	09/08/94	N			
1	30000	N								
18	350000	N		S	Marina Rizzato	09/08/94	N			
30	450000	N		S	Marina Rizzato	09/08/94	N			
15	234000	N		S	Marina Rizzato	09/08/94	N			
18	280000	N		S	Marina Rizzato	09/08/94	N			
28	436000	N		S	Marina Rizzato	09/08/94	N			
	305000	N								
	200000	N								
20	150000	N		S	Marina Rizzato	09/08/94	N			
0,5	15000	N								
5	158000	N								
30	450000	N		S	Marina Rizzato	09/08/94	N			
14,62	461056			S						
14,2	447811	N		S						
1,2	0	S	fosso irrigatore aziendale	S	Bertoldo Ermenegildo	29/12/00				
	0	N		S	Ramazzotti Giuseppe	30/06/95	N			
	0	N		S	ramazzotti Guido	29/06/95	N			
	0									
	0			S						
	252	S	Terdoppio	N						
	252	S	Terdoppio	S	Guida Rosanna	29/07/94				
0	300	N		S	Savoini Francesco		N			
	0	N		S	Garrone Ferruccio		N			
	0	N		S	Nobili Valeriano	08/07/94	N			
0	0	N		S	Bignoli Remo	17/08/94	N			
10	0	N		S	ROBERTO TARTAGLIA	29/06/95	N			
0	0	N		S	Micheletti Dario		N			
0	0	N		S	Rossetti Maria Pia		N			

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 753-279006 del 6.10.2004**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 753-279006 del 6.10.2004:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

Omissis

*determina*

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire al Comune di Bussoleno - (omissis) la concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente Fontana dell'Olio nel Comune di Bussoleno in misura di litri/sec massimi 4,00 e medi 2,00 ad uso consumo umano e zootecnico a servizio dell'Alpeggio, Balmetta Inferiore;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) di notificare il presente provvedimento, oltre che all'interessato, alla Autorità di Bacino e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

Omissis

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 6.10.2004:

Omissis

Art. 8 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il, fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del corso d'acqua in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze

sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'art. 14.

(omissis)

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 785-308246/2004 del 21/10/2004 - Codice univoco TO-P- 10077; TO-P- 10078; TO-P- 10079; TO-P- 10080**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 785-308246/2004 del 21/10/2004 - Codice univoco: TO-P-10077; TO-P-10078; TO-P-10079; TO-P-10080.

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

*determina*

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all'Agenzia "Torino 2006" - (omissis) - con sede legale in Torino, Galleria S. Federico, 16, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 4 pozzi in Comune di Bardonecchia - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl. 18 n. 370-399-336-350 - in misura di litri/sec massimi 42 e medi 2,8 per complessivi metri cubi annui 88.000 ad uso produzione beni e servizi (innervamento artificiale) e civile (antincendio), assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso igienico, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 21/10/2004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data, del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 21/10/2004; "(omissis)"

60

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 786-308258/2004 del 21/10/2004 - Codice univoco: TO-P-10081**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 786-308258/2004 del 21/10/2004 - Codice univoco: TO-P-10081

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche  
(omissis)"

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all'Agenzia "Torino 2006" - (omissis)- con sede legale in Torino, Galleria S. Federico, 16, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo in Comune di Oulx - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 23 n. 190 ad uso innevamento artificiale dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno in misura di:

- fino al 31 marzo 2006, l/s massimi 40 e medi 12,18 per un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 160.000 (centosessantamila)

- dal 1 novembre 2006, l/s massimi 40 e medi 7,61 (sette/61), per un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 100.000 (centomila).

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 21/10/2004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla 'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte, della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

(omissis)

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 21/10/2004;

(omissis)

61

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 800-319793/2004 del 28/10/2004 - Codice univoco: TO-P- 10069**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 800-319793/2004 del 28/10/2004 - Codice univoco: TO-P- 10069

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche  
(omissis)"

*determina*

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in forma precaria, al Consorzio Irriguo San Dalmazzo - (omissis) con sede legale in Riva di Chieri località Cascina San Dalmazzo, 24 - la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Riva di Chieri località Cascina San Bernardino dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 37 n. 11 - in misura di litri/sec massimi. 42 e medi 3 per complessivi metri.cubi annui 50.400 ad uso agricolo senza restituzione; da utilizzarsi dal. 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 28/10/2004 relativo alla derivazione in oggetto. e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora. la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

62



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 816-331496/2004 del 4/11/2004 - Codice univoco: TO-P-10082**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R,

dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 816-331496/2004 del 4/11/2004 - Codice univoco: TO-P-10082

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

*determina*

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Agenzia "Torino 2006" (omissis) - con sede legale in Torino, Galleria S. Federico, 16, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Cesana Torinese - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 25 n. 222 - in misura di litri/sec massimi 40 e medi 15,23 per complessivi metri cubi annui 200.000 ad uso produzione beni e servizi (innervamento artificiale), assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso igienico da utilizzarsi dal 30 ottobre al 30 marzo di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 4/11/2004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza

Contabile.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 04/11/2004;

(omissis)

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 817-331529/2004 del 4/11/2004 - Codice univoco: TO-P- 10070**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 817-331529/2004 del 4/11/2004 - Codice univoco: TO-P- 10070

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

*determina*

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Ditta "Autolavaggi Lino S.a.s." (omissis) con sede legale in Nichelino Via. Debouché, 52 - la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Nichelino - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 8 n. 1071 - in misura di litri/sec massimi 2 e medi 0.025 per complessivi metri cubi annui.800 ad uso civile da- utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il "disciplinare di concessione sottoscritto in data 4/11/2004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione

per anni trenta successivi e continui, decorrenti - dalla data del provvedimento, di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 4/11/2004;

(omissis)

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 818-331545/2004 del 4/11/2004 - Codice univoco: TO-P-10071**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 818-331545/2004 del 4/11/2004 - Codice univoco: TO-P-10071

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

*determina*

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Azienda Agricola “Turi-netti Alberto” - (omissis), con sede legale in Carmagnola (TO) via Bainsizza, 3 - la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Carmagnola - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 76 n. 5 - in misura di litri/sec massimi 45 e medi 40 per complessivi metri cubi annui 628.992 ad uso agricolo senza restituzione da utilizzarsi dal 1 aprile al 31 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 4/11/2004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 4/11/2004;

(omissis)

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**‘Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 819-331560/2004 del 4/11/2004 Codice univoco: TO-P-10072**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 819-331560/2004 del 4/11/2004 Codice univoco: TO-P-10072

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

*determina*

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire 8/10/2001 della Azienda Agricola “Ugo Massimo” (omissis) - con sede legale in Bollengo (TO) Via Nigra, 13/a - la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante un pozzo in Comune di Cascinette d'Ivrea - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 9 n. 190 - in misura di litri/sec massimi 4 e medi 1 per complessivi metri cubi annui 15.725 ad uso agricolo senza restituzione da utilizzarsi dal 1 aprile al 31 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 4/11/2004 relativo alla derivazione oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione

per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 4/11/2004;

(omissis)

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 833-336593/2004 del 9.11.2004 - Codice univoco: TO-A-10033**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 833-336593/2004 del 9.11.2004 - Codice univoco: TO-A-10033

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche.

(omissis)

*determina*

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Antaeus s.s., con sede legale in Torino Str. Santa Margherita n. 142, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Dora Riparia nel territorio del Comune di Collegno, già assentita con D.M. n. 2822 del 7/6/1941, rispettivamente in misura di 2500 l/s medi e max per produrre sul salto di metri 2.50 la potenza nominale media e max di kW 61.27;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto sottoscritto in data 9.11.2004 e conservato, agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni, trenta successivi e continui decorrenti dal 31.12.1999, data di scadenza della concessione a suo tempo chiesta in rinnovo, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare ed al pagamento del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita, dalle leggi, con i tempi e i modi previsti dalla normativa vigente;

4 di notificare il presente provvedimento, oltre che all'interessato, alla Autorità di Bacino e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;

5 che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali, vigenti, in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 9.11.2004:

(omissis)

Art. 13 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del corso d'acqua in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori; quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi, in tempo anteriore alla concessione.

(omissis)

67

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 836-341892 del 10.11.2004**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 836-341892 del 10.11.2004:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

*determina*

1 nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in forma precaria a “Troticoltura delle Sorgenti” di Valenzano Rinaldo (omissis) con sede legale in Torino, C.so Re Umberto n. 79, il rinnovo in via di sanatoria della concessione originariamente assentita con D.M. n. 6476 del 19.12.1956, nonché la variante, sempre in via di sanatoria, per potere continuare a derivare acqua dal canale di restituzione della centrale idroelettrica della Idrolux s.r.l. in Comune di Chialamberto in misura di l/s massimi 300 e medi 300 contro i 19 l/s medi e massimi regolarmente assentiti, ad uso piscicoltura;

2) di approvare il disciplinare di concessione in data 10.11.2004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 20/12/1986, giorno successivo a quello di scadenza della concessione originaria, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente, oltre che alla corresponsione dei canoni arretrati dovuti per l'utilizzo dell'acqua già effettuato, alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone di cui al precedente punto 4), è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato, all'Agenzia delle Entrate ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione

zione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 10.11.2004:

(omissis)

Art. 8

Deflusso minimo vitale

Poiché il concessionario deriva dal canale di scarico della Idrolux s.r.l., esso non è direttamente tenuto al rilascio del DMV. Tuttavia poiché la Idrolux s.r.l. è tenuta a garantire il DMV in ogni condizione idrologica, sospendendo la derivazione ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti inferiore o uguale al prescritto valore di rilascio, il concessionario non potrà pretendere, ove si verifichino le condizioni, che l'utenza di monte gli garantisca la competenza spettante di 300 l/s.

Art. 9

Condizioni particolari

Il concessionario è tenuto ad ottemperare a quanto previsto nella convenzione di cesso delle opere, stipulata con la Idrolux S.r.l. in data 29.3.2001 e depositata agli atti.

(omissis)

Art. 10

Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del corso d'acqua in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

(omissis)

68

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Carmagnola**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione del seguente avviso:

"Con istanza in data 26-4-2001 l'Azienda Agricola "Lazzarino Pietro" (omissis) ha chiesto la concessione di

derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Carmagnola - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 105 n. 93 - in misura di litri/sec massimi 50 e medi 2,75 per complessivi metri cubi annui 43.200 ad uso agricolo, senza restituzione; periodo di irrigazione: dal 1 aprile al 30 settembre."

69

Provincia di Torino - Area Ambiente Parchi Risorse Idriche e Tutela della Fauna - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

**Ampliamento dell'impianto chimico-fisico-biologico esistente in Strada del Francese 141/20. Comune di Torino", presentato dalla General Fusti S.r.l. Conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale. Deliberazione di Giunta Provinciale n. 546-310262 del 16 novembre 2004**

Con riferimento al progetto di "Ampliamento dell'impianto chimico-fisico-biologico esistente in Strada del Francese 141/20. Comune di Torino", presentato dalla General Fusti S.r.l., si pubblica, a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98, per estratto la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 546-310262 del 16 novembre 2004

N.B.: I testi integrali e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l'ufficio Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino Via Valeggio 5.

Progetto: "Ampliamento dell'impianto chimico-fisico-biologico esistente in Strada del Francese 141/20. Comune di Torino"

Proponente: General Fusti S.r.l.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 12, Legge Regionale n. 40/98 e s.m.i.

Giudizio positivo di compatibilità ambientale ed autorizzazioni coordinate.

(omissis)

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

*delibera*

1) di esprimere, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della LR N. 40/98 il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui all'istanza del 29/09/2003 e successive integrazioni, denominato: "Ampliamento dell'impianto chimico-fisico-biologico esistente", da realizzarsi in Comune di Torino, Strada del Francese 141/20, allegato alla presente deliberazione quale Allegato 1 per farne parte integrante e sostanziale, nella versione comprensiva delle integrazioni definite a seguito della Conferenza dei Servizi di cui in premessa, presentato dalla società General Fusti S.r.l., con sede legale in Torino, Strada del Francese n. 141/20, (omissis), con iscrizione al Tribunale di Torino n. 2922/85 ed iscrizione alla CCIAA con il n. 663981-TO, subordinatamente all'ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, riportate nell'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della



Regione Piemonte; scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della LR 14 dicembre 1998 n. 40, il giudizio di cui al punto 1) è comprensivo altresì delle seguenti autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di analoga natura:

a) approvazione del progetto di ampliamento dell'impianto chimico-fisico-biologico esistente di cui all'Allegato A sopra richiamato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del DLgs 22/97 e s.m.i., limitatamente alle tipologie di rifiuti e con le modalità di trattamento contenute nell'Allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 5 del DLgs 22/97 e s.m.i. alla realizzazione delle modifiche impiantistiche di cui al precedente punto e di seguito sinteticamente descritte:

- potenziamento dell'impianto di ulteriori 31.500 t/a di rifiuti provenienti da terzi, realizzando nuovi stoccaggi, nuove linee di processo per il trattamento separato degli effluenti ed utilizzando la terza vasca esistente per l'ossidazione biologica; con gli interventi in progetto la potenzialità massima complessiva dell'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico si eleverà pertanto a 71.500 t/a, con estensione delle tipologie dei rifiuti trattabili;

- installazione dei serbatoi dei stoccaggio in acciaio in una vasca di contenimento in calcestruzzo armato impermeabilizzata;

- installazione di n. 2 serbatoi batch di pretrattamento e stoccaggio del materiale con contenuto non correttamente specificato;

- realizzazione di una nuova vasca di raccolta acque meteoriche di prima pioggia per nuove le porzioni di impianto;

- realizzazione di numerosi interventi a verde e di una fitta alberatura a bosco;

per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico-edilizio, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l'eventuale assolvimento di oneri a favore del Comune di Torino;

c) autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del DLgs 22/97 e s.m.i., all'esercizio delle attività di trattamento chimico-fisico-biologico di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui ai punti D8 e D9 dell'Allegato B al decreto medesimo, relativamente alle modifiche individuate nel progetto approvato (Allegato A), per quanto non in contrasto con il presente atto e subordinatamente a quanto prescritto nell'Allegato C, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d) autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del DPR 203/88 e s.m.i. alla costruzione ed all'esercizio della sezione di deodorizzazione degli effluenti gassosi provenienti dalle lavorazioni in progetto convogliati al camino individuato con il n. 12, di cui al progetto contenuto nell'Allegato A sopra richiamato, subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni riportate nell'Allegato D, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) di rettificare la DGP n. 352-85007/2001 del 19/04/2001 e s.m.i. (attuale autorizzazione ex art. 27 e 28 del DLgs 22/97 relativa all'impianto in oggetto) modificandone ed integrandone gli Allegati B e D con quanto contenuto negli Allegati B e D che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sostituendo interamente l'Allegato C con l'Allegato C

al presente atto, facendo salva in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, la deliberazione sopra citata;

5) di prendere atto del parere positivo rilasciato dalla società SMAT allo scarico nel sistema fognario ai sensi del DLgs 152/99, subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni riportate nell'Allegato E, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6) di dare atto che l'approvazione di cui al precedente punto 3 lettera a) costituisce, in forza dell'art. 27, c. 5, del DLgs 22/97 e s.m.i., variante parziale al PRGC di Torino, consentendo pertanto l'insediamento dell'impianto in parola, sulla base di quanto dettagliato dalla Città di Torino con DCC n. 94 del 20/09/04, che si richiama integralmente con la presente deliberazione;

7) di prendere atto che il progetto verrà realizzato in moduli che interagiranno con l'impianto esistente il cui esercizio è stato autorizzato con DGP n. 352-85007/2001 del 19/04/01 e s.m.i., come emerge dalle fasi realizzative contenute nel progetto di ampliamento approvato con il presente provvedimento; l'esercizio delle opere realizzate in ciascuna fase costruttiva è subordinato a quanto segue:

- a) trasmissione della relazione di collaudo delle nuove opere al termine di ciascuna fase realizzativa;

- b) trasmissione di idonee integrazioni alle garanzie finanziarie già prestate per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti, qualora dall'introduzione delle nuove strutture consegua un incremento della capacità massima di immagazzinamento; in tal caso l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio relativamente alle nuove opere è sospesa fino al momento dell'avvenuta comunicazione dell'accettazione da parte della Provincia delle integrazioni alle garanzie, come disposto dalla DGR 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.; al termine di tutti i lavori previsti dal progetto di ampliamento approvato con il presente provvedimento dovrà inoltre essere trasmessa una relazione conclusiva attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato;

8) di prendere atto che, al termine della realizzazione di tutte le fasi previste dal progetto approvato ed in seguito al ricevimento da parte della Provincia di Torino della relazione conclusiva prescritta al precedente punto, le tipologie di rifiuti trattabili presso l'impianto e le modalità di trattamento saranno quelle contenute nell'Allegato B al presente atto e che l'attività svolta dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui agli Allegati C ed D facenti parte integrante del presente provvedimento;

9) di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità non ricompresi nel presente provvedimento, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto; in particolare, per quanto riguarda la salute, l'igiene e la sicurezza, la società General Fusti S.r.l. dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;

10) di prescrivere inoltre che:

- a) la società General Fusti S.r.l. definisca, in accordo con il Coordinamento Centrale VIA-VAS ed il Dipartimento ARPA territorialmente competente, le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività prescritte, laddove non già definito nel presente provvedimento;

- b) la società General Fusti S.r.l. comunichi, con congruo preavviso, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori, onde per-

mettere il controllo, in fase di cantiere, dell'attuazione delle prescrizioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8 della LR 40/98;

c) il Direttore dei Lavori trasmetta all'ARPA Piemonte (Coordinamento Centrale VIA-VAS e Dipartimento competente per il territorio), secondo le tempistiche concordate e/o stabilite, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione di progetto fornita e integrate da quelle prescritte con il presente provvedimento;

11) di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

12) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12 comma 8 della LR 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto, in originale firmato.

Il segretario Generale f.to E.Sortino, Il Presidente della Provincia f.to A. Saitta

70

Provincia di Vercelli - Settore Lavori Pubblici

**Determinazione n. 5522 del 12.11.2004 - Art.22/bis D.P.R. 327/2001. Piano Regionale degli investimenti - stralcio 2001. Lavori di sistemazione innesto tra la ex S.S. n.11 e la S.P. n.3 in Comune di Tronzano. Occupazione d'urgenza dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori**

Il Dirigente Responsabile

Premesso che questa Amministrazione, con deliberazione G.P. n.4132 del 9.9.2004, ha approvato il progetto definitivo dei lavori indicati in oggetto;

Che con determinazione dirigenziale n.5018 del 18.10.2004 è stato affidato al Geom. Roberto Martinelli di Vercelli l'incarico finalizzato alla redazione degli stati di consistenza e dei tipi di frazionamento necessari alla realizzazione dell'intervento;

Ritenuto di provvedere in merito, autorizzando l'occupazione d'urgenza dei terreni in questione, ai sensi dell'art. 22/bis del D.P.R. 8.6.2001, n° 327;

*determina*

E' autorizzata l'occupazione d'urgenza dei terreni necessari all'esecuzione dei lavori di sistemazione innesto tra la ex S.S. n.11 e la S.P. n.3 in Comune di Tronzano;

L'Amministrazione Provinciale di Vercelli è incaricata della notifica del presente provvedimento agli aventi diritto, secondo le modalità previste dall'art.20, comma 4 e seguenti del D.P.R. 327/2001;

Gli interessati, qualora non condividano l'indennità offerta, potranno presentare all'Amministrazione provinciale di Vercelli osservazioni scritte e depositare documenti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; in caso di rifiuto espresso o tacito questa

Amministrazione procederà a norma dell'art.21 del D.P.R. 327/2001, previo deposito della somma alla Cassa Depositi e Prestiti;

A norma dell'art.22/bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001, l'esecuzione del presente provvedimento è effettuata con le modalità di cui all'art.24 del citato D.P.R. e deve avere luogo entro tre mesi dalla data di emissione del presente atto;

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione nel possesso e la corresponsione dell'indennità di espropriazione, è dovuta l'indennità di occupazione da calcolare ai sensi dell'art.50, comma 1, del D.P.R. 327/2001.

Il Dirigente Responsabile  
Posizione Organizzativa Viabilità  
Caterina Silva

71

Provincia di Vercelli - Settore Lavori Pubblici

**Determinazione n. 5598 del 16.11.2004 - Art.22/bis D.P.R. 327/2001. Evento alluvionale primavera-estate 2002. S.P. n. 104 "Fobello - S. Maria". Lavori di consolidamento e messa in sicurezza di attraversamento stradale in Comune di Fobello - località Boco Inferiore. Occupazione d'urgenza dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori**

Il Dirigente Responsabile

Premesso che questa Amministrazione, con deliberazione G.P. n. 4893 del 14.10.2004, ha approvato il progetto definitivo dei lavori indicati in oggetto;

Che con determinazione dirigenziale n. 5243 del 27.10.2004 è stato affidato al Geom. Roberto Martinelli di Vercelli l'incarico finalizzato alla redazione degli stati di consistenza e dei tipi di frazionamento necessari alla realizzazione dell'intervento;

Ritenuto di provvedere in merito, autorizzando l'occupazione d'urgenza dei terreni in questione, ai sensi dell'art. 22/bis del D.P.R. 8.6.2001, n° 327;

*determina*

E' autorizzata l'occupazione d'urgenza dei terreni necessari all'esecuzione dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza di attraversamento stradale in Comune di Fobello - loc. Boco Inferiore.

L'Amministrazione Provinciale di Vercelli è incaricata della notifica del presente provvedimento agli aventi diritto, secondo le modalità previste dall'art.20, comma 4 e seguenti del D.P.R. 327/2001;

Gli interessati, qualora non condividano l'indennità offerta, potranno presentare all'Amministrazione provinciale di Vercelli osservazioni scritte e depositare documenti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; in caso di rifiuto espresso o tacito questa Amministrazione procederà a norma dell'art.21 del D.P.R. 327/2001, previo deposito della somma alla Cassa Depositi e Prestiti;

A norma dell'art.22/bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001, l'esecuzione del presente provvedimento è effettuata con le modalità di cui all'art.24 del citato D.P.R. e deve avere luogo entro tre mesi dalla data di emissione del presente atto.

Il Dirigente Responsabile  
Posizione Organizzativa Viabilità  
Caterina Silva

72

Provincia di Vercelli

**Redazione del progetto di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale**

Si informa che la Giunta Provinciale di Vercelli ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, ha predisposto il progetto di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dalla con DGP n. 5278 del 04/11/2004;

Chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di presentare, nei successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, eventuali motivate osservazioni, ai sensi dell'art. 7 - comma 2 - della Legge Regionale, 5 dicembre 1977, n. 56, così come modificata dalla Legge Regionale, 10 novembre 1994, n. 45 e dell'art. 20 - comma 4 - della Legge Regionale, 14 dicembre 1998, n. 40, che dovranno pervenire, entro i termini suddetti, alla Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Pianificazione Territoriale, Via San Cristoforo, n. 7, 13100 Vercelli.

Il Progetto di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale, 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Tavole di Piano, scala 1:25.000;
- Norme di Attuazione;
- Allegati Tecnici e Statistici.

Copia completa degli elaborati del progetto di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale sono depositati presso le seguenti sedi e con i rispettivi orari:

a Vercelli presso Amministrazione Provinciale - Via San Cristoforo, 3 - Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Pianificazione Territoriale:

- dal lunedì al giovedì: dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30;
- il Venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
- il Sabato e Domenica dalle ore 11,00 alle ore 12,00;

a Borgosesia presso Ufficio decentrato dell'Amministrazione Provinciale in Via Duca D'Aosta 93-95 nei giorni:

- Lunedì e Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 14,30 alle 16,15;
- Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00-.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale  
Massimo Camandona

Il Presidente  
Renzo Masoero

73

Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione Attività Estrattive

**Riduzione d'area della concessione mineraria "Gabella" nel territorio dei Comuni di Curino e Masserano (BI)**

Il Direttore Regionale dell'Industria rende noto che la società Sasil S.p.A., con sede legale in Brusnengo (BI) - Via Libertà n. 8, in persona dell'Amministratore geom. Lodovico Ramon, ha chiesto - con istanza in data 30 ottobre 2004 la riduzione d'area della concessione mineraria "Gabella" nel territorio dei Comuni di Curino e Masserano (BI).

L'istanza - con i relativi allegati - sarà pubblicata all'Albo Pretorio dei Comuni di Curino e Masserano

(BI) per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 2 dicembre 2004.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentare alla Segreteria dei Comuni sopra indicati durante il periodo di pubblicazione dell'istanza.

Il Direttore Regionale Vicario  
Giulio Givone

74

Società Metropolitana Acque Torino - S.p.A. - Torino

**Avviso ad opponendum**

In esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, si invitano tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi fossero ancora creditori verso l'Impresa C.B.C. S.r.l. aggiudicataria dei lavori di manutenzione ordinaria e periodica del collettore consortile, delle reti fognarie, e degli impianti di depurazione comunali - Biennio 2003-2005. Lotto 5 (NORD), assunti con contratto d'appalto stipulato in data 5 settembre 2003 a presentare alla Società Acque Metropolitana Acque Torino - S.p.A. - C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino, le domande ed i titoli del loro credito entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Torino, 15 novembre 2004

L'Amministratore Delegato  
Paolo Romano

75

## COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Casapinta (Biella)

**Classificazione acustica, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/2000**

Il Comune di Casapinta con D.C.C. n. 2 del 15/3/2004 ha avviato la procedura di approvazione della Classificazione Acustica, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/2000. Per trenta giorni consecutivi, dal 6/12/04 al 4/1/05, ne è dato avviso all'Albo Pretorio del Comune. A far data dal 5/1/05 sino al 5/3/05 ogni soggetto interessato può presentare al Comune di Casapinta ed alla Provincia di Biella proposte e osservazioni.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Alberto Rossetti

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche

**Pratica n° 717/04 - Ditta S.A.T.A.P. S.p.A**

Il Dirigente del Servizio Ambiente

Vista la domanda presentata in data 24/09/2004 dal Sig. Spoglianti Agostino (omissis) in qualità di legale rappresentante della Ditta S.A.T.A.P. S.p.A., con sede legale in Torino, Via Bonzanigo 22, intesa ad ottenere la



concessione di derivazione d'acqua da un pozzo con le seguenti caratteristiche:

Portata massima 12 l/s; portata media 0,08 l/s; volume massimo annuo 2500 mc/anno ad uso civile.

Comune dove è ubicata l'opera di presa Asti; F85 e p153;

Acquisiti i pareri prescritti;

Vista la L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i., che attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Visto il D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R Regolamento Regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29/12/2000 n. 61)";

Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;

#### *ordina*

che la domanda di derivazione n. 717/04 sopracitata allegata in copia al presente avviso, ed i documenti ad essa allegati, siano depositati presso Questo Servizio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi a decorrere dal 29/11/2004, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio;

che copia della predetta ordinanza, unita a copia dell'istanza, sia pubblicata, dal 29/11/2004, per giorni 15 (quindici) consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune di Asti;

che la visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/90 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 21/12/2004 con ritrovo alle ore 11:00 presso Sala Ambiente della Provincia di Asti; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data;

che la presente ordinanza venga pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e Avvisi del sito internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria relativa alla prima domanda;

che copia dell'ordinanza sia inoltre trasmessa alla Regione Piemonte-Settore Pianificazione delle Risorse Idriche, Bilancio Idrico e Disciplina delle Utilizzazioni di Torino; all'Autorità Di Bacino Del Fiume Po; all'A.I.P.O.; all'A.R.P.A. Dipartimento Prov.le di Asti; al Comando R.F.C. Interregionale Nord; alla Regione Piemonte-Servizio OO.PP. e Difesa del Suolo di Asti; alla Regione Piemonte-Settore Pianificazione e verifica dell'attività estrattiva; al Comune di Asti, al richiedente.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90; a tal proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Asti, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Risorse Idriche e la persona responsabile del procedimento è la Dott.ssa M. Carmen Gatti.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, se necessaria.

Asti, 24 novembre 2004

Il Dirigente del Settore Ambiente  
Oreste Meschia

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

**Derivazione idroelettrica sul Torrente Corsaglia tra ex-fabbrica Revelli e loc. Botteri nei Comuni di Frabosa Soprana e Montaldo di Mondovì. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

In data 03/11/2004 il Sig. Rossi Ezio, (omissis), in qualità di Legale Rappresentante della G.R.B. di Rossi Ezio e C. s.n.c. con sede in Mondovì, Via S. Anna 36 ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di derivazione idroelettrica sul Torrente Corsaglia tra ex-fabbrica Revelli e loc. Botteri nei Comuni di Frabosa Soprana e Montaldo di Mondovì (prot. generale di ricevimento n. 55264 in data 03/11/2004; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 05/11/2004 con n. ord. 29/2004/VAL).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Avvenire" del 29.10.2004.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è l'Ing. Cavallo Fabrizio, Dirigente del Settore Risorse Idriche della Provincia di Cuneo, il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento  
Fabrizio Cavallo

Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e gestione attività estrattive

**Ampliamento di opera già esistente Cave Rocce Alte Nord Rocche Alte Sud, Comune di Rorà. Proponente: Selene Production s.n.c., Luserna San Giovanni. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.**

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della



procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Si comunica che la ditta Selene Production s.n.c. con sede legale in Strada della Fornace 11, Luserna San Giovanni, ha depositato presso l'Ufficio di deposito-Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, Via Valleggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. N. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto "Ampliamento di opera già esistente Cave Rocce Alte Nord Rocche Alte Sud, Comune di Luserna San Giovanni", rientrante nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2.

La documentazione presentata e' a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun/ven 9-12 mer 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica e' stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorita' Competente, il progetto e' da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento e' l' Ing. Irene Bottino del Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825 fax. 011/861.4930.

Il dirigente del servizio V.I.A.  
Paola Molina.

Regione Piemonte - Direzione Industria

**Progetto di coltivazione di cava di sabbia finalizzata al reperimento di materiali per la realizzazione del collegamento autostradale A6 - A21 (Asti-Cuneo) - tronco 2° - lotto 2, Isola d'Asti - Motta, ubicata in località Valle dei Rossi del Comune di Asti, presentato dalla Società Consortile a r.l. Isola. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40**

In data 29 ottobre 2004 il dott. Francesco Lungarini in qualità di legale rappresentante della Società Consortile a r.l. Isola con sede legale in Via della Costituzione, 10 del Comune di Fano (PU) ha depositato, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. n. 40/1998, presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati del progetto "Coltivazione di cava di sabbia finalizzata al reperimento di materiali per la realizzazione del collegamento autostradale A6 - A21 (Asti-Cuneo) - tronco 2° - lotto 2, Isola d'Asti - Motta" concernente l'ampliamento della cava in località Valle dei Rossi in Comune di Asti.

La domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale prot. n. 18618 del 29 ottobre 2004 ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta

giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il dr. Luigi Vigliero - tel. 011/432.2589 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l'arch. Patrizia Altomare - tel. 011/432.2156 del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore Regionale Vicario  
Giulio Givone

Regione Piemonte - Direzione Industria

**Progetto di coltivazione di cava di inerti finalizzata alla realizzazione dei rilevati della costruenda autostrada Asti-Cuneo (A6 - A21) - Tronco II - lotto 2° - Isola d'Asti - Motta, dal Km 35 + 347 al Km 42 + 031 in località Crociera - del Comune di Cortiglione (AT). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40**

In data 29 ottobre 2004 il dott. Francesco Lungarini in qualità di legale rappresentante della Società Consortile a r.l. Isola con sede legale in Via della Costituzione, 10 del Comune di Fano (PU) ha depositato, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. n. 40/1998, presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati concernente un nuovo progetto di coltivazione della cava di inerti finalizzata alla realizzazione dei rilevati della costruenda autostrada Asti-Cuneo (A6 - A21) - Tronco II - lotto 2° - Isola d'Asti - Motta, dal Km 35 + 347 al Km 42 + 031 in località Crociera - del Comune di Cortiglione (AT).

La domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale prot. n. 17518 del 12 ottobre 2004 e prot. 18572 del 29 ottobre 2004 ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente

te, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento designato è il dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.2589 Dirigente del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l'arch. Patrizia Altomare - tel. 011/432.2156 del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore Regionale Vicario  
Giulio Givone

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione risorse idriche

**Asti Servizi Pubblici - A.S.P. S.p.A. - Progetto di "Adeguamento e potenziamento del depuratore acque reflue della Città di Asti al D.Lgs.152/99" nel territorio della Città di Fossano (CN) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40**

In data 16 novembre 2004 l'A.S.P. S.p.A. con sede in Asti ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino - ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al Progetto di "Adeguamento e potenziamento del depuratore acque reflue della Città di Asti al D.Lgs.152/99" localizzato nel territorio della Città di Asti, allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 19622 in data 16 novembre 2004 della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura al pubblico 9,30-12,00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento designato è l'Ing. Orazio Ruffino, Dirigente Responsabile del Settore regionale Disciplina dei servizi idrici - Opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche tel. 011/4324519; il funzionario al quale rivolgersi per infor-

mazioni sullo stato della pratica è l'Ing. Fiero Bianchi tel. 011/4324500.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Responsabile  
Orazio Ruffino

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione Risorse Idriche

**Comunicazione di avvenuto deposito di elaborati integrativi - XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Opere connesse del servizio idrico integrato - Programma di infrastrutturazione nei territori delle Comunità Alta e Bassa Valle di Susa. Progetto definitivo di "Realizzazione collettore fognario di collegamento da Claviere a Cesana Torinese" - intervento n. 54**

La Direzione Regionale Pianificazione Risorse Idriche, in data 1 giugno 2004 al prot. n.4846/24.0, ha ricevuto la nota prot. n. 28818 del 1 giugno 2004 con la quale la Società Metropolitana Acque Torino Spa (SMAT Spa), con sede legale in Torino, Cso XI febbraio 14, ha trasmesso gli elaborati progettuali e la domanda di attivazione della C.d.S. definitiva ai sensi dell'art. 9 della L. 285/00 nonché la richiesta di Valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/97 secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5.11.2001, relativi al progetto in argomento localizzato nei Comuni di Cesana Torinese e Claviere ed ha quindi avviato il procedimento .

Nel corso del procedimento la Conferenza dei servizi ha, tra l'altro, evidenziato l'opportunità di una revisione di parte del tracciato fognario sospendendo quindi i lavori in attesa del perfezionamento della procedura di conformità urbanistica resasi nel contempo necessaria.

In data 23 novembre 2004 al n. di Prot. 8948/24 è pervenuta alla Direzione Regionale Pianificazione Risorse Idriche la nota prot. n. 60745 del 22 novembre 2004 della SMAT Spa con la quale vengono trasmessi elaborati progettuali integrativi con variante di tracciato.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione Regionale Pianificazione Risorse Idriche Via Principe Amedeo 17 Torino (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.00), per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, dovranno essere presentati alla Direzione regionale Pianificazione Risorse Idriche, Settore Disciplina Servizi idrici- opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche, nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Nuovo termine di conclusione del procedimento: ai sensi della D.G.R. n. 42-4336 del 5.11.2001, successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 41-7279 del 7.10.2002.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Orazio Ruffino, Dirigente responsabile del Settore Disciplina Servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche (tel. 011/4324519); per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'Ing. Fiero Bianchi, funzionario del medesimo Settore (tel. 011/4324500).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento  
Orazio Ruffino

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

**Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Opere Connesse. Progetto di "Lavori di ampliamento del parcheggio a servizio dell'area Jafferau", nel Comune di Bardonecchia. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e della L.R. n. 27 del 1994**

In data 18/11/2004, con nota prot. n. 13775/26/2004, la Direzione Regionale Trasporti, situata in Via Belfiore n. 23, Torino, ha ricevuto, da parte del Comune di Bardonecchia, copia degli elaborati relativi al progetto di "Lavori di ampliamento del parcheggio a servizio dell'area Jafferau", quale opera connessa, nel Comune di Bardonecchia, unitamente alla domanda di attivazione della C.d.S. definitiva ai sensi dell'art. 9, comma 3-9, della L. 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

Data di avvio del procedimento 18/11/2004

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione regionale Trasporti, Via Belfiore n. 23, Torino (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30), per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, dovranno essere presentati al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Tommaso Turinetti, Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci, già assegnato in posizione di staff intermedio alla Direzione Trasporti per le attività relative ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (tel. 011/4324196); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'arch. Paolo Mancin, funzionario assegnato in staff alla Direzione Trasporti (tel. 011/4325768).

Considerata l'urgenza di tale comunicato e preso atto dell'assenza per motivi di servizio del Responsabile del Procedimento, il presente atto è assunto dal Coordinatore delle Conferenze dei Servizi per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006.

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Coordinatore delle Conferenze dei Servizi per i XX  
Giochi Olimpici Invernali Torino 2006  
Aldo Manto

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

**Progetto definitivo denominato "S.R. 229 Variante di Omegna -completamento" localizzato nei Comuni di Casale Corte Cerro e Gravellona Toce (VB). Comunicazione**

**di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241 del 1990 e della L.R. n. 27 del 1994**

In data 19.10.2004, con nota prot. n. 3559-04 l'Agenzia Regionale per le Strade, con sede amministrativa in Torino, Via Belfiore 23, ai sensi della L.R. 44/2000, della L.R. 19/2001 e della D.G.R. n. 52-9682 del 16.06.2003, ha trasmesso alla Direzione regionale Trasporti, situata in Torino, Via Belfiore n. 23, il progetto definitivo denominato "S.R. 229 Variante di Omegna -completamento" localizzato nei Comuni di Casale Corte Cerro e Gravellona Toce (VB), unitamente alla richiesta di attivazione della Conferenza di Servizi.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione regionale Trasporti (con orario di apertura: 10.00 - 12.30), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici potranno essere presentati al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento designato con D.D. n. 172/26.00 del 26.04.2004 è l'Ing. Enzo Gino, Responsabile ex art. 12 L.R. n. 51/97 di una struttura flessibile nell'ambito della Direzione Trasporti (tel. 011/4324630); inoltre per informazioni sullo stato della pratica è possibile rivolgersi all'arch. Fiandaca Alida, Referente di Progetto (011/4324147).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento  
Enzo Gino

## AVVISI DI NOMINA

C.I.S.A.P. - Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona Comuni di Collegno e Grugliasco (Torino)

**Avviso di ricerca candidati, con specifica competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa, per procedere alla nomina di numero 3 componenti del Consiglio di amministrazione per il quadriennio 2005-2008**

Gli interessati possono far pervenire dichiarazione di disponibilità, corredata da curriculum opportunamente documentato, anche mediante autocertificazione, entro le ore 12,00 del 30 dicembre 2004 al protocollo del C.I.S.A.P. - via Leonardo da Vinci n. 135 - 10095 Grugliasco.

Copia integrale dell'avviso è pubblicata agli albi del C.I.S.A.P., del Comune di Collegno, del comune di Grugliasco e sul sito Internet: <http://www.cisap.to.it>

Per informazioni:

tel. 011-40.37.121 - fax: 011-411.02.96

e-mail: [cisap@cisap.to.it](mailto:cisap@cisap.to.it)

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363  
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

\_\_\_\_\_ li, / /

Prot n. \_\_\_\_\_

Spett . REGIONE PIEMONTE  
Bollettino Ufficiale  
P.zza Castello 165  
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi <b>€ 104,00</b>	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi <b>€ 52,00</b>	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci <b>€ 46,00</b>	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci <b>€ 23,00</b>	S3	

(\*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti \_\_\_\_\_

*incollare in questo spazio la ricevuta di versamento*

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.



## **AVVISO AI LETTORI**

**SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002 E 2003 (Euro 25,82).**

**LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.**

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA





## Il Castello di Serralunga d'Alba

Sorto a metà del secolo XIV come fortezza,  
in virtù della posizione geografica dominante,  
il Castello di Serralunga, già dei Falletti di Barolo  
e ora di proprietà statale, si staglia,  
con il suo inconfondibile profilo e le due torri,  
una rotonda e l'altra quadrata, dalla sommità  
del borgo medievale, l'antica Sera Longa, per la sua  
caratteristica forma di lingua di terra stretta e lunga.  
Dal castello gotico - che colpisce il visitatore per lo slancio  
e la verticalità dell'architettura - si gode uno  
splendido panorama sulle colline delle Langhe  
e i suoi vigneti che ne modellano i contorni, e che offrono  
alcuni tra i vini più pregiati al mondo.



**BOLLETTINO UFFICIALE  
REGIONE PIEMONTE**

### *Direzione - Redazione*

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363  
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>  
e-mail: [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)

*Direttore* Laura Bertino  
*Direttore responsabile* Roberto Salvio  
*Abbonamenti* Daniela Romano  
*Coordinamento Immagine* Alessandra Fassio

*Dirigente* Valeria Repaci  
*Redazione* Carmen Cimicchi, Rosario Copia  
Roberto Falco, Sauro Paglini  
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

### *Avviso*

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.